Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 1,20*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 17 maggio 1924** — **Numero 117**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nei Regi decreti nn. 644 e 645 del 23 marzo 1924 riguardanti rispettivamente ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane e concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommoresine » provenienti dalle Colonie italiane, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 13 corrente, venne indicata la registrazione « con riserva » mentre i decreti stessi furono dalla Corte dei conti registrati nella via ordinaria.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Inaugurazione della XXVII legislatura parlamentare.

Si avvertono gli onorevoli signori Senatori e Deputati che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXVII legislatura avrà luogo alle ore 10.30 del giorno 24 maggio nella nuova aula della Camera dei deputati.

I signori Senatori e Deputati sono pregati di intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un cartoncino che sarà loro individualmente rilasciato a firma del Capo di gabinetto di S. E. il Ministro per l'interno, munito del timbro del Ministero. Detto cartoncino di riconoscimento sarà ritirato dagli uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli onorevoli signori Senatori e Deputati.

Il Capo di gabinetto: MORONI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267.

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e della potestà concessagli con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e con l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, di estendere le leggi del Regno alle nuove Provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento;

Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel Regno: legge 20 giugno 1871, n. 283; legge 29 maggio 1873, n. 1387; legge 4 luglio 1874, n. 2011; legge 4 marzo 1876, n. 3713; legge 20 giugno 1877, n. 3917; legge 11 aprile 1886, n. 3794; legge 1° marzo 1888, n. 5238; legge 29 dicembre 1901, n. 535; R. decreto 2 febbraio 1902, n. 18; legge 31 marzo 1904, n. 140; testo unico 25 luglio 1904, n. 523; legge 23 giugno 1906, n. 255; legge 19 luglio 1906, n. 379; legge 5 maggio 1907, n. 257; legge 14 luglio 1907, n. 539; testo unico 10 novembre 1907, n. 844; legge 9 luglio 1908, n. 445; legge 2 giugno 1910, n. 277; legge 22 dicembre 1910, n. 919; legge 3 marzo 1912, n. 134; testo unico 21 marzo 1912, n. 442; legge 14 luglio 1912, n. 834; R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; decreto-legge Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1633; decreto-legge Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596; decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1299; decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597; decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605; decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256; decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1340; legge 15 dicembre 1918, n. 1881; decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 60; decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86; decreto legge Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 350; decreto legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461; R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1271; R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 38; R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640; R. decreto 28 ottobre 1921, n. 2156; R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1723; R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1375; R. decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363; R. decreto 3 maggio 1923, n. 1217; R. decreto 7 giugno 1923, n. 1349; R. decreto 6 settembre 1923, n 2125; decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2282; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579; R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700; R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2788; R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2965;

Nonchè i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove Provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839, n. 30357 per il Tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I., n. 250; legge 19 febbraio 1873, Boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza Ministeriale 3 luglio 1873, n. 6953, per l'Impero; legge 9 novembre 1880, Boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, Boll. prov. n. 5, per l'imboschimento del Carso nel territorio di Trieste; notificazione Luogotenenziale 4 marzo 1882, Boll. prov. n. 9, per il Litorale; legge 11 novembre 1883, Boll. prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria; legge 9 dicembre 1883, Boll. prov. n. 13, per l'imboschimento del Carso nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione Luogotenenziale 24 febbraio 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; ordinanza Luogotenenziale 1° giugno 1884, Boll. prov. n. 12, per il Litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I., n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I., n. 17 per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 19 novembre 1891, Boll. prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, Boll. prov. n. 34, per la regione del Carso nel Margraviato d'Istria; legge 21 agosto 1894, Boll. prov. n. 21, per il Carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, Boll. prov. n. 21, per la Contea principesca del Tirolo; legge 16 dicembre 1908, Boll. prov. n. 10, per l'imboschimento del Margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L. I. n. 4, per l'Impero; ordinanza Luogotenenziale 26 maggio 1911, n. 900-6, per la Contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, Boll. prov. n. 22, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, Boll. prov. n. 22, per la

Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, Boll. prov. n. 34, per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, Boll. prov. n. 17, per la Dalmazia;

Ritenuta l'urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni, tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Provvedimenti per la tutela di pubblici interessi.

CAPO I.

LIMITAZIONI ALLA PROPRIETÀ TERRIERA.

SEZIONE I.

Vincolo per scopi idrogeologici.

Art. 1.

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 2.

La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.

A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

Art. 3.

Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del sindaco, restare affissa per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.

Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.

La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

Art. 4.

I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il sindaco trasmetterà tutti i reclami nonchè l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell'art. 181.

Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.

Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 5.

Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro 60 giorni dall'annunzio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.

Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva 15 giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

Art. 6.

Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.

Art. 7.

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Art. 8.

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonchè quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Art. 9.

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno:

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

Art. 10.

Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.

Art. 11.

Il Comitato, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del Codice penale.

Art. 12.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.

Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli articoli 4, 5 e 6.

I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

Art. 13.

Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale, su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 14.

Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposti a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 15.

Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 888, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

Art. 16.

Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.

SEZIONE II.

Vincolo per altri scopi.

Art. 17.

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

Art. 18.

La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale in seguito a domanda motivata degli Enti o privati interessati ed a relazione scritta di una commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.

Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

Art. 19.

La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o il provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17 comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

Art. 20.

Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.

Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro 30 giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni 15, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

Art. 21.

Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo tra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'Ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri inscritti nell'albo dei periti del Tribunale.

Lo stesso presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte.

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

Art. 22.

Il collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'art. 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.

Art. 23.

In casi di urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonchè le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI E DI POLIZIA.

Art. 24.

Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

Art. 25.

In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la sezione di Regia tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 26.

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui

al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Art. 27.

Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avesero commesso il reato a proprio profitto.

Art. 28.

Le infrazioni di cui agli articoli 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esso previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

Art. 29.

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 30.

Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.

Art. 31.

I delitti contro la proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili di ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

Art. 32.

Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possesore è tenuto a darne subito avviso alla autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di polizia forestale, di cui all'art. 10.

Art. 33.

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice penale.

Art. 34.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice penale.

Art. 35.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria non eccedente nel massimo le L. 300, potranno essere conciliate davanti all'ispettore forestale capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa.

Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.

Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quarti e per la terza volta l'intera pena.

Art. 36.

La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'ispettore forestale capo del ripartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

L'ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma devuta a titolo di pena.

Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.

Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 37.

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del Codice penale, non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

Art. 38.

Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

TITOLO II.

Sistemazione e rimboschimento di terreni montani.

CAPO I

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI.

Art. 39.

Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1ª Opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2ª Altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo Reale del Genio civile.

Art. 40.

I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7, lettera b) del testo unico, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

Art 41.

Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Art. 42.

Fra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

Art. 43.

Gli uffici del Genio civile e quelli d'Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

Art. 44.

L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il direttore generale delle foreste e demani ed un ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale.

Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

Art. 45.

Compilato il progetto di massima, gl'Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

Art. 46.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso detto termine, il sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale, il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale.

Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.

Art. 47.

In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero, l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi all'esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 48.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'articolo 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 49.

Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonchè quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

Art. 50.

Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21.

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

Art. 51.

Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente una indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

Art. 52.

I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purchè tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione, purchè i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

Art. 53.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.

Art. 54.

Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con ammenda estensibile fino a L. 50 e, in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II del presente decreto.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 55.

Il Ministro per l'economia nazionale, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove questi non siano stati forniti dall'Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 56.

Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

Art. 57.

Allorchè le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 1º gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

Art. 58.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle Provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

Art. 59.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonchè le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

Art. 60.

Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate, come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

Art. 61.

Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani, devono presentarne domanda al competente ufficio del Genio civile o dello Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 62.

Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sull'ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

Art. 63.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purchè corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione o ad altri interessi pubblici, nonchè del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Art. 64.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

Art. 65.

Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

Art. 66.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 67.

Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al pretore del mandamento o innanzi al sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.

Art. 68.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 69.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori, in modo che gli Enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli.

Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

Art. 70.

Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 73 del menzionato testo unico di legge, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 71.

Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di 50, comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

Art. 72.

Lo Stato ha sempre la facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

Art. 73.

In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 74.

Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonchè da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di L. 4.

CAPO II.

RIMBOSCHIMENTO E RINSALDAMENTO DI TERRENI VINCOLATI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 75.

L'Amministrazione forestale, le Provincie ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1, potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli Enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorchè lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali, e, nelle Provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

Art. 76.

I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale.

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli Enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli Enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi, sempre che si tratti di terreni vincolati.

Art. 77.

Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli Enti, di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale, possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza peraltro mutarne la destinazione.

Art. 78.

L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonchè di sospensione dell'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 79.

I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del Codice civile, quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima; nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 80.

L'Amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'Ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 81.

La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

Art. 82.

E' data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai tribunali ordinari.

Art. 83.

Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschire non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto Reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale colle sue osservazioni per la emanazione del decreto Reale.

Art. 84.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che, per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

Art. 85.

Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale, in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonchè a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

SEZIONE II.

Disposizioni particolari.

Art. 86.

Per la Basilicata, le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero dell'economia nazionale provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

Art. 87.

Le disposizioni dell'articolo precedente s'intendono estese anche alle provincie della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Della rendita netta dei terreni delle Provincie e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

Art. 88.

In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

Art. 89.

Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali Commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gl'imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove Provincie, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

TITOLO III.

Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.

CAPO I.

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO.

Art. 90.

Gli Enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

Art. 91.

Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonchè contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservato le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 92.

Il Ministero dell'economia nazionale è altresì autorizzato a concedere contributi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani.

Detti contributi saranno stabiliti nella misura dal 20 al 35 per cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal progetto, approvato dall'autorità forestale.

Sulla proposta dei Comitati forestali, il Ministero dell'economia nazionale determinerà, per ciascuna Provincia, le zone comprendenti i pascoli da considerarsi montani.

Art. 93.

Nei pascoli montani a chiunque appartenenti, gravati di diritti di pascolo, l'iniziativa dei lavori di miglioramento può essere presa dall'associazione degli utenti. In questo caso il proprietario non potrà opporsi alla esecuzione dei lavori di miglioria e i contributi, di cui all'articolo precedente, saranno concessi alle associazioni degli utenti, alle quali non sarà dovuto alcun indennizzo da parte dei proprietari dei fondi.

Art. 94.

Saranno considerate opere di miglioramento dei pascoli montani:

1° l'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prosciugamento degli acquitrini;

2° l'irrigazione, la concimazione chimica, la seminagione di piante foraggere;

3° la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle, tettoie, concimaie ed abbeveratoi, e la sistemazione della viabilità;

4° la sistemazione ed il consolidamento del terreno;

5° la condotta di acque piovane e sorgive;

6° in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia diretta all'impianto ed al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani.

Art. 95.

Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento nei terreni appartenenti ai Comuni, questi, oltre ai contributi di cui all'art. 92, potranno ottenere, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui di favore, con l'interesse del 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai 30 anni.

Nei primi cinque anni i Comuni pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 96.

Sulle somme mutuate verrà corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti un interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti e quello di favore dovuto dai Comuni mutuatari sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato.

I mutui di favore non potranno eccedere la somma di un milione e cinquecentomila lire per ogni esercizio finanziario.

I residui eventuali sulle somme stanziate andranno in aumento dell'esercizio successivo.

Art. 97.

Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà di prima categoria ed altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, Università e Comunanze agrarie, a Istituzioni pubbliche ed Enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'Ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 98.

Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a L. 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il contributo concesso.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

I contributi dello Stato per il pagamento degli interessi saranno corrisposti direttamente all'istituto mutuante.

Art. 99.

L'approvazione dei progetti, la procedura per la assegnazione dei contributi e la concessione dei mutui saranno regolate da apposite norme, stabilite di accordo fra il Ministero dell'economia nazionale ed il Ministero delle finanze.

CAPO II.

ISTRUZIONE, PROPAGANDA ED ASSISTENZA.

Art. 100.

Il Ministero dell'economia nazionale provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e della agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

Art. 101.

L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nel Regio istituto superiore agrario e forestale, di cui alle leggi 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è annessa una stazione sperimentale di silvicoltura.

L'istruzione secondaria è impartita nelle Regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 102.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facolt
di studio presso l'Istituto superiore agrario e fore
tuti analoghi dei paesi esteri .

Art. 103.

Nelle Provincie, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il Regio istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'istituto anzidetto.

Art. 104.

E' istituita nel Regno la festa degli alberi.

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite di accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.

Art. 105.

L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

TITOLO IV.

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri Enti.

CAPO I.

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO.

Art. 106.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze,

c) delle foreste demaniali delle nuove Provincie del Regno;

d) dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

e) dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

Art. 107.

I boschi e terreni che vengono comunque a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

Art. 108.

E' istituita l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare, con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

Art. 109.

L'amministrazione dell'Azienda è affidata al direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

a) del detto direttore generale;

b) dei due ispettori superiori forestali preposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani;

c) di un ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) di un funzionario della Regia avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;

e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;

f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di aziende forestali od agrarie.

Il presidente sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) ed *f*) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, e la nomina avrà la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Art. 110.

La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli ispettori ripartimentali.

Art. 111.

Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale, per essere incorporati al demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna.

Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:

a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;

b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorchè il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;

c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;

d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Provincie.

Art. 112.

Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per l'economia nazionale.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri Enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

Art. 113.

Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa a' termini della legge 20 novembre 1859, numero 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 114.

In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

Art. 115.

Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'articolo 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

Art. 116.

I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Cansiglio nelle provincie di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle provincie di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

Il piano economico, di cui all'art. 107, deve essere coordinato allo scopo anzidetto.

Art. 117.

E' data facoltà al Ministero dell'economia nazionale:

a) di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizioni che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;

b) di fare concessioni temporanee di acqua;

c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

Art. 118.

Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonchè un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

Art. 119.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.

E' pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

Art. 120.

Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda.

Art. 121.

Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'articolo 111, comma 1° e 2° *a*).

Art. 122.

L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, in base a norme stabilite da apposito regolamento.

Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

Art. 123.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale;

b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;

c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;

d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda.

Art. 124.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le leggi 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;

b) il reddito delle foreste di cui alla lettera *b*) dell'art. 106;

c) il reddito delle foreste demaniali delle nuove Provincie del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25;

d) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;

e) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;

f) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda;

Art. 125.

L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di amministrazione.

Art. 126.

L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro, sui redditi di cui alla lettera *a*) dell'art. 124 la somma di L. 600,000; sui redditi di cui alla lettera *b*) la somma di L. 52,684.30, corrispondenti al provento medio accertato pel biennio 1908-09 e 1909-10 e sui redditi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo L. 3,000,000 nell'esercizio 1924-25, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.

Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori a quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

Art. 127.

Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa.

Art. 128.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste del demanio.

L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

Art. 129.

Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

CAPO II.

PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 130.

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal Comitato forestale.

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 131.

Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli Enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli Enti stessi.

Art. 132.

S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono, o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

Art. 133.

La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'Ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale. Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

Art. 134.

Le somme così fissate saranno depositate presso le tesorerie delle Provincie a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del prefetto della Provincia, al quale gli ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato.

Art. 135.

I pascoli montani appartenenti agli Enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale.

Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale entro 60 giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con l'ammenda fino a L. 200.

Art. 136.

Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

Art. 137.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà concedere contributi agli Enti di cui all'art. 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale.

I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

Art. 138.

La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'ispettore forestale capo del ripartimento. E' però in facoltà degli Enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonchè dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135.

Uguale facoltà hanno gli Enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

SEZIONE II.

Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti cui appartengono.

§ 1.

Costituzione delle aziende speciali.

Art. 139.

I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'Ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 140.

La costituzione dell'azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della egge comunale e provinciale.

La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Art. 141.

L'azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonchè le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda.

Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale, e dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 142.

A sovraintendere all'azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purchè eleggibili a consiglieri comunali.

La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale.

La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159.

Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 143.

Costituita l'azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.

Allorchè si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.

Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonchè delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali.

Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.

Decorso un anno dalla costituzione dell'azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

Art. 144.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio, conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.

Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.

Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari.

Art. 145.

Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il presidente della Commissione al sindaco.

Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:

a) quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;

b) quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;

c) quando trattisi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.

Art. 146.

Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del prefetto o del sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale.

Art. 147.

L'amministrazione temporanea dell'azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della Commissione.

Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

Art. 148.

Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'azienda e la gestione diretta del patrimonio.

Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale.

Art. 149.

Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'azienda.

Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

§ 2.

Aziende per la gestione dei domini collettivi.

Art. 150.

Le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi o pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

Art. 151.

L'assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'azienda, determinandone le attribuzioni.

Art. 152.

Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonchè per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

§ 3.

Altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pasorali dei Comuni e di altri Enti.

Art. 153.

Il Ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli Enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, purchè tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

Art. 154.

Gli Istituti e gli Enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ad assumere la direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purchè si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'Ente, cui appartegono i beni, e la legittima rappresentanza dell'Ente od Istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale e, nei riguardi degli Enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 155.

Più Comuni o più Enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Art. 156.

Costituito il consorzio, ogni Ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

Art. 157.

Il prefetto, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti alla stessa Provincia, ed il Ministro per l'economia nazionale, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti a più Provincie, possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, costituire Consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il riparto della spesa per il mantenimento del consorzio.

I consorzi costituiti sia volontariamente sia coattivamente godranno dei contributi statali di cui all'art. 139.

Sono escluse da tali benefici le cooperative e le società commerciali.

Art. 158.

Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:

1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;

2° all'approvazione del regolamento del consorzio;

3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

§ 4.

Personale direttivo.

Art. 159.

La nomina del direttore tecnico può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal Regio istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purchè non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

Art. 160.

Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'azienda, di cui all'art. 141, riveste, a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale.

SEZIONE III.

Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti.

Art. 161.

Allorchè il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato forestale, o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri Enti.

La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

Art. 162.

La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Comitato forestale, tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nell'attualità detti beni sieno suscettibili.

Art. 163.

I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli Enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun Ente, da un funzionario del ruolo tecnico del corpo Reale delle foreste, il quale assume le funzioni del direttore tecnico e della Commissione amministratrice delle aziende speciali dei Comuni, di cui al § 1 della sezione II del presente capo.

Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

Art. 164.

Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle amministrazioni degli Enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto, il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contradittorio di un commissario nominato dal Prefetto.

Art. 165.

Qualora i Comuni o gli altri Enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

Art. 166.

Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli Enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

Art. 167.

Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo Ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

Art. 168.

Il Comune o l'Ente può deliberare di rinunziare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'Ente, cui i beni appartengono, e l'Azienda.

In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa.

TITOLO V.

Diritti d'uso sui boschi e sui terreni vincolati.

Art. 169.

Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del Codice civile potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

Art. 170.

Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 171.

Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

E' riservata in ogni caso ai singoli [illegible] facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

TITOLO VI.

Organi dell'Amministrazione forestale.

Art. 172.

La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani, da cui dipende il corpo Reale delle foreste.

Art. 173.

Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi:

a) personale forestale tecnico e di custodia;
b) istruzione forestale superiore e secondaria;
c) circoscrizioni forestali;
d) rimboschimenti;
e) incoraggiamenti alla silvicoltura;
f) tutela economica dei boschi;
g) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
h) polizia e contenzioso forestale;
i) statistica forestale;
k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali;
l) ampliamento del demanio forestale di Stato.

Art. 174.

Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale in materia forestale è la Sezione I del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579.

Art. 175.

Il corpo Reale delle foreste è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia.

L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 176.

I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del corpo Reale delle foreste sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del direttore generale delle foreste e dei demani, del direttore capo della divisione del personale del Ministero, del direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al settimo e di due ispettori superiori forestali, nominati per un biennio con decreto Ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati, su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68 comma 3° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 177.

Le spese per il mantenimento del personale del corpo Reale delle foreste sono a carico dello Stato.

Le Provincie concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 1912, n. 134.

Art. 178.

Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.

Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Gli uffici di ripartimento sono retti da ispettori capi o da ispettori principali di 1ª classe; gli uffici distrettuali da ispettori principali di 1ª e 2ª classe o da ispettori.

Art. 179.

Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

a) capi sorveglianti forestali;
b) sorveglianti;
c) allievi sorveglianti,

è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

Art. 180.

Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 181.

In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale, la quale avrà la funzione di presidente;

b) dell'ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;

c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato;

d) di un direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 182.

Nelle vecchie Provincie del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi.

Art. 183.

Nelle nuove Provincie, sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I del presente decreto ed alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

Art. 184.

Salvo quanto è previsto dagli articoli 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Provincie e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.

Art. 185.

I Comitati forestali di cui all'art. 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Provincie saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229.

Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle Provincie della Calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 186.

A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 79. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3268.
Approvazione del testo di legge del bollo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge portante il titolo: « Legge del bollo ».

SIRE,

Una delle principali preoccupazioni del Governo è stata quella di rivedere e riordinare tutta la legislazione finanziaria italiana e provvedere poi alla formazione di tanti testi di legge che riepilogassero e coordinassero le diverse disposizioni tributarie in modo da renderle accessibili non solo ai funzionari ed impiegati dell'Amministrazione, ma anche ai contribuenti.

Tra tutte le varie tasse sugli affari, quella per la quale maggiormente sentivasi questa opportunità, era la tassa di bollo, attualmente regolata dal testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e da numerosissime leggi e decreti che, sotto la pressione delle necessità di bilancio, sono state emanate durante il dopo guerra.

Lo schema di decreto legislativo che mi onoro di sottoporre alla firma della Maestà Vostra è appunto un lavoro di revisione e coordinamento di tutte le disposizioni in materia di tasse di bollo attualmente esistenti, con la eliminazione di quelle espressamente abrogate o decadute.

Nel nuovo testo, infatti, sono state trasfuse e coordinate le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti legislativi.

1. Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, che approva il testo unico delle leggi sul bollo.

2. Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, per quanto si riferisce al secondo originale per la registrazione delle scritture private.

3. Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, per il raddoppiamento di alcune tasse di bollo.

4. Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1187, riguardante l'esenzione per gli atti delle pensioni a favore dei militari resi inabili dalla guerra.

5. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1817, e decreto Luogotenziale 22 dicembre 1918, n. 2003, sulla tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inseriti nei giornali, riviste ed altri pubblicazioni.

6 Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1669 e decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 230, concernente la tassa di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali, con le modificazioni portate dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.

7. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1818, relativo all'applicazione della tassa di bollo sulle ricevute, note e bollettini di entrata di merci e relativi ordini di estrazione rilasciati dai Magazzini generali e depositi franchi, e sulle bollette per la stagionatura, assaggio, purga e pesatura delle sete.

8. Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, concernente la istituzione del Consorzio di credito per opere pubbliche.

9. Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1922, sugli assegni circolari e sui vaglia cambiari degli istituti di emissione.

10. Regi decreti 9 ottobre e 27 novembre 1919, n. 2161, e 2235, sui Tribunali delle acque pubbliche.

11. Regio decreto legge 13 novembre 1919, n. 2138, modificato con Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, sulle case popolari.

12. Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *C*, concernente la tassa di bollo sui doppi di commissione, sulle distinte dei dividenti pagati dalle Società, e sui contratti per fornitura di acqua, gas ed energia elettrica.

13. Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567, per quanto concerne il contributo a favore del teatro *Alla Scala*, sui biglietti delle scommesse.

14. Legge 7 aprile 1921, n. 355, e Regi decreti 16 giugno 1921, n. 800, e 17 luglio 1921, n. 955, circa le tasse di bollo su vari atti giudiziari

15. Art. 7 della legge 10 aprile 1921, n. 444, in materia di penalità per contravvenzioni al bollo sulle fatture, quietanze, note e conti.

16. Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, portante il raddoppiamento della tassa sulle cambiali e abolizione della tassa sulle girate.

17. Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, relativo all'annullamento delle marche da bollo mediante perforazione.

18. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 23, relativamente alle denunzie di contratti verbali d'affitto.

19. Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, sul decentramento di alcune attribuzioni della amministrazione centrale delle Finanze agli uffici provinciali.

20. Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 119, e decreto Ministeriale 21 luglio 1922, n. 8787, sul regime tributario per la produzione zolfifera.

21. Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334, recante norme per agevolare il credito e privilegi tributari a favore degli enti autonomi e cooperative di consumo e loro consorzi.

22. Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, che approva il testo unico sul credito agrario.

23. Legge 21 agosto 1922, n. 1233, sulle anticipazioni nei risarcimenti dei danni di guerra.

24. Legge 29 agosto 1922, n. 1254, per quanto concerne le tasse di bollo sulle scommesse.

25. Legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei Pretori e Conciliatori, e Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316, per l'esecuzione della detta legge.

26. Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1410, concernente semplificazione nei servizi delle Cancellerie giudiziarie.

27. Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, che riduce la misura della quota di compartecipazione degli agenti accertatori nelle pene pecuniarie per contravvenzioni in materia di bollo concessioni governative e Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 758, sul riparto delle multe medesime.

28. Legge 11 febbraio 1923, n. 282, contenente revoca delle esenzioni e dei privilegi in materia di tassa di bollo sulle cambiali.

29. Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, e decreto Ministeriale 20 giugno 1923, n. 12263, contenenti disposizioni relative alla competenza dell'Intendente di finanza in materia di trasgressioni alle disposizioni tributarie

30. Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938, circa la competenza dell'Intendenza di finanza a decidere i ricorsi per tasse e sopratasse.

31. Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra.

32. Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510, sulla imposta sul vino.

33. Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, relativamente alla affrancazione di censi, canoni e delle altre prestazioni perpetue.

34. Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2065, concernente le tasse di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali.

35. Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2283, concernente il nuovo regime tributario degli assegni circolari.

36. Regio decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, contenente la riforma della tariffa di bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia.

37. Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148, riguardante l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

38. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2882, recante cessazione di privilegi tributari e condizioni per l'applicazione dei privilegi delle società cooperative.

39. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi portatili da fuoco.

* * *

Con l'occasione, poi, si è creduto opportuno introdurre nella legislazione vigente alcune nuove disposizioni, allo scopo di completare qualche lacuna, o di modificare il sistema di riscossione della tassa per renderne più agevole il pagamento ai contribuenti o per chiarire il pensiero del legislatore, od infine per aumentare qualche tassa già stabilita in misura troppo tenue.

Tra queste modificazioni meritano particolare segnalazione le seguenti:

Nel testo della legge:

1. E' stato ammeso che in tutti i casi nei quali non è obbligatorio l'annullamento delle marche da bollo con l'apposizione della firma, le marche possano essere annullate anche col perforatore a data (art. 22, 23 e 24).

2. E' stato regolato con particolari disposizioni il trattamento da farsi, nei rapporti del bollo, alle cambiali a vista ed a certo tempo vista (art. 30).

3. Sono stati abrogati i privilegi e le esenzioni vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali, fatta soltanto eccezione per le cambiali rientranti nello speciale regime tributario della produzione zolfifera (art. 31).

4. E' stata tradotta in forma legislativa la preesistente disposizione d'ordine amministrativo con la quale è data facoltà alle intendenze di finanza di autorizzare le esattorie delle imposte e le ricevitorie del dazio consumo, che ne facciano domanda, a corrispondere la tassa di bollo per le quietanze e bollette di imposte, tributi e dazi, per abbonamenti annuali, in rate bimestrali scadute, da versarsi all'ufficio del registro (art. 36).

5. I cancellieri giudiziari sono stati autorizzati ad accertare ed elevare le contravvenzioni alle leggi di bollo, relativamente agli atti del loro ministero (art. 50, secondo comma).

6. Si è imposta la sopratassa del 10 per cento per l'omesso o tardivo pagamento delle tasse di bollo dovute in abbonamento dagli esattori delle imposte e dai ricevitori del dazio consumo (art. 72, ultimo comma).

7. E' stato disposto che i privilegi in materia di bollo, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza, senza determinazione di tempo o per tempo superiore a dieci anni, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore (art. 91).

Nella tariffa degli atti commerciali:

1. Si è stabilito che la tassa di quietanza sulle cambiali redatte su moduli degli istituti di credito, banchieri, commercianti ed enti esercenti il credito agrario debba essere pagata mediante marche a tassa graduale per cambiali.

2. Si è abolita la voce relativa alle obbligazioni emesse dagli istituti autonomi per le case popolari, poichè tali istituti a' sensi dello art. 13 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, godono di tutti i benefizi di ogni specie contenuti e richiamati nella stessa legge, e quindi sono da parificarsi, agli effetti del bollo, alle cooperative edilizie.

3. È stato chiarito che le tasse di bollo sulle delegazioni sono dovute anche per quelle rilasciate dalle Provincie e dai Comuni a garanzia del pagamento dei contributi dovuti per spese varie sostenute dallo Stato ed in genere dei vari crediti dello Stato.

4. È stato stabilito in modo uniforme l'abbuono nella misura del 5 % per tutte le ricevute o quietanze ordinarie, per le bollette rilasciate dalle esattorie comunali e ricevitorie del dazio consumo, per le note, conti e fatture, comprese quelle delle società commerciali, quelle rilasciate nei rapporti collegati alle disposizioni concernenti la tassa sugli scambi ed altri rapporti speciali indicati nella legge, quando vengano sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta.

5. È stata stabilita in L. 0.10 la tassa di bollo sulle note, conti e fatture per scambi o vendite d'importo non superiore a L. 10.

6. E' stato ammesso che le marche per la tassa di bollo di quietanza sui vaglia postali e telegrafici può essere applicata ed annullata sulle note riassuntive dei vaglia compilati dagli uffici postali pagatori.

7. È stato ammesso il pagamento in abbonamento delle tasse di bollo sugli estratti e copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, sulle lettere di accreditamento o addebitamento di somme e relativi benestare emessi dagli istituti legalmente costituiti (Enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni).

Per quanto però riguarda le lettere di addebitamento o accreditamento, l'abbonamento può essere consentito solo per quelle rilasciate dall'istituto, con esclusione di quelle rilasciate dai terzi all'istituto medesimo, per le quali ultime la tassa dovrà essere corrisposta mediante applicazione di marche o punzone.

8. È stata riesaminata ex-novo la materia delle bollette ed altri documenti doganali con l'aggiunta di nuove voci e con l'aumento di qualche tassa già stabilita in misura troppo tenue.

9. Si è accordato l'abbuono del 5 % per la bollazione mediante punzone alle bollette di stagionatura, assaggio, purga e pesatura delle sete quando ciascuna richiesta non sia inferiore a L. 10 di tassa.

10. È stato stabilito che, sul concorso di speciali circostanze, il Ministero delle finanze può consentire che anche per i giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni con popolazione non inferiore ai 150.000 abitanti e per i giornali quotidiani aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie in qualsiasi comune, vengano pagate le tasse di bollo sulle inserzioni a mezzo di convenzione di abbonamento.

11. Si è stabilito che le tasse di bollo sui biglietti delle lotterie e tombole devono essere pagate esclusivamente in modo virtuale, in analogia a quanto è stato prescritto col Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 351, per la tassa di privativa e si è ammesso che tali tasse debbano essere liquidate sul numero dei biglietti venduti e non sul numero dei biglietti emessi.

Nella tariffa degli atti amministrativi:

Si è aumentato da L. 30 a L. 50 il limite di esenzione per i mandati di pagamento e si è ammesso che per gli ordini di pagamento delle aziende municipalizzate apposti sulle fatture dei fornitori, la tassa di bollo può essere corrisposta con marche annullate dall'azienda col bollo d'ufficio.

Nella tariffa degli atti giudiziari:

Si è estesa la tassa di bollo sui provvedimenti e sentenze di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte, anche alle sentenze con le quali si dichiara in sede istruttoria non doversi procedere per gli stessi reati.

Nella tariffa degli atti esenti da bollo sino a che non se ne faccia uso:

1. In conformità a quanto è stato fatto per i mandati, si è aumentato da L. 30 a L. 50 il minimo di esenzione anche per le obbligazioni chirografarie.

2. Si è chiarito che l'esenzione dal bollo concessa con l'art. 144 della tariffa del bollo del 1918 spetta anche alle copie ed estratti dei libri dello stato civile quando siano richiesti dagli indigenti.

3. E' stato espressamente dichiarato che l'esenzione per le lettere e corrispondenze commerciali non spetta quando per la specificazione ed elencazione delle clausole, fatti e modalità di esecuzione, apparissero preordinate a sostituire l'ordinaria scrittura privata da far valere come titolo contrattuale.

Nella tariffa degli atti provenienti dall'estero:

1. Si è istituita una tassa di bollo per le ricevute per depositi di valori per semplice custodia e per le ricevute di cose provenienti dall'estero.

2. Si è ammesso che la marca da bollo per quietanza sui vaglia postali e telegrafici possa essere apposta ed annullata sulle note riassuntive dei vaglia compilate dagli uffici postali pagatori.

* * *

Circa poi la compilazione del detto schema si è ritenuto opportuno di non allontanarsi soverchiamente dai criteri che avevano guidato la formazione del testo unico del 1918 e che in pratica hanno dato un buon risultato, sia per la chiarezza del testo, che per la facilità nella ricerca delle varie disposizioni.

Il nuovo testo comprende quindi tre parti distinte:

1° la legge propriamente detta, e cioè i criteri generali e le norme relative alla applicazione della tassa, ed è divisa in undici titoli;

2° la tariffa (allegato *A*) che comprende le indicazioni degli atti che sono soggetti alla tassa, la misura di questa, il modo di pagamento, e le note illustrative ed è divisa in quattro parti che comprendono:

la prima, gli atti soggetti a tassa fino dall'origine, divisi nelle quattro grandi classi di atti civili, commerciali, amministrativi e giudiziari;

la seconda, gli atti per i quali la normale tassa di bollo è ridotta e quelli per i quali la tassa ha una speciale struttura;

la terza, gli atti soggetti a tassa solo in caso d'uso;

la quarta, gli atti provenienti dall'estero soggetti a tassa in caso d'uso.

3° la tabella (allegato *B*) nella quale sono indicati gli atti esenti da tassa in modo assoluto, ossia anche quando se ne faccia uso. Questa tabella enumera le esenzioni ancora esistenti portate dal testo unico del 1918 e da leggi successive che si riferiscono ad atti specificatamente contemplati nella legge o nella tariffa. Per quanto riguarda invece le numerose disposizioni di privilegi e di esenzioni in materia di tasse di bollo contemplate in leggi speciali riguardanti altre materie, si è mantenuto il criterio usato per il testo unico del 1918, di non tenerne conto nel nuovo testo, trattandosi di disposizioni di carattere regionale o relative a materia continuamente variabile e che male si presta ad essere coordinata, e di comprenderle invece in separato elenco che sarà annualmente completato dalla amministrazione.

In confronto però del testo unico del 1918, il testo nuovo contiene alcune modificazioni di sostanziale importanza e cioè:

1° Sono state eliminate tanto dalla legge come dalla tariffa (allegato *A*) le disposizioni relative alla tassa di bollo sui conti di albergo, locande e pensioni e tutte quelle relative alle tasse di bollo sui documenti per i trasporti, perchè sia la prima che le altre hanno formato oggetto di testi di legge speciali o da sole (documenti per trasporti) o con altre materie affini (conti di albergo).

2° È stata completamente soppressa la tariffa speciale (allegato *B*) annessa al testo unico del 1918. Tale tariffa comprendeva le tasse stabilite, con provvedimenti di guerra, sulle note e conti di trattoria, osteria, caffè ed altri pubblici esercizi, sui biglietti delle scommesse, sui biglietti di cinematografi ed altri pubblici trattenimenti, sugli involucri e recipienti delle profumerie e delle specialità medicinali, e sulla vendita al pubblico di gemme gioielli ed oggetti preziosi. Delle tasse sulle note e conti di trattoria, osteria, caffè ed altri pubblici esercizi si è formato uno speciale testo di legge insieme con le disposizioni relative alla tassa sui conti degli alberghi, locande e pensioni; quelle sui biglietti di cinematografo ed altri pubblici spettacoli hanno dato luogo ad un testo di legge a parte; infine le tasse di bollo sugli involucri delle profumerie e specialità medicinali e sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli ed

oggetti preziosi faranno parte ora della legge della tassa sugli scambi.

Rimangono ancora, ed anzi sono state completate, tutte le disposizioni sulle tasse di bollo sui biglietti delle scommesse, ma questa materia ha trovato una sede più adatta nella parte commerciale della tariffa (allegato *A*) dopo la voce relativa ai biglietti delle lotterie e tombole.

Infine è opportuno rilevare che nella compilazione del nuovo testo si è avuto cura di introdurre tutte quelle modificazioni di forma, di definizioni e di intitolazioni che si sono ritenute necessarie od anche utili, per rendere più evidente e più chiaro il pensiero del legislatore.

Con tali cenni nutro fiducia che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto legislativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge del bollo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 125. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3269.
Approvazione del testo di legge del registro.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re in udienza del 30 dicembre 1923 sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo di legge del registro.

SIRE,

Da molto tempo era sentita la necessità di ammodernare in talune parti la legge del registro, testo unico 20 maggio 1897, n. 217, di inquadrarvi, debitamente coordinate, le numerose altre disposizioni legislative emanate sull'argomento in circa un quarto di secolo, di tener conto dello svolgimento storico di molti istituti giuridici e della mutata giurisprudenza accettabile dall'Amministrazione, e di introdurvi altresì qualche opportuno ritocco a difesa del pubblico erario.

A ciò intesero i lunghi e meditati lavori preparatori di una Commissione Reale che, in esecuzione del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1421, e decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1343, preparò organiche proposte, anche con l'intento di migliorare l'esposizione sistematica della materia legislativa. Animata ora dalla fervida volontà del Governo Nazionale, l'Amministrazione, utilizzando quei lavori preparatori, ed integrandoli con le proprie direttive, ha predisposto il presente testo di legge, mirando agli stessi intenti, per cui l'importante servizio civile della registrazione degli atti e dei trasferimenti della proprietà sarà svolto con maggiore chiarezza di norme, come è nel desiderio generale dei cittadini, e con agile adattamento ai mutati bisogni dei tempi, scopo di ogni bene organizzata amministrazione pubblica.

Per la retta applicazione del nuovo testo legislativo gioverà accennare, qui di seguito, sommariamente, al metodo seguito nella sua compilazione ed ai motivi delle più rilevanti innovazioni e riforme introdotte rispetto ai testi di legge anteriori.

IL NUOVO TESTO. - *Generalità.* — Il nuovo testo di legge, come quello unico pria vigente, è diviso in due parti organiche: la prima comprende i criteri generali e speciali da osservare, per l'applicazione della tassa, e consta di 155 articoli: la seconda è costituita dalla tariffa (allegato *A*) cui fanno seguito altre quattro tabelle allegate, *B*, *C*, *D*, *E*. Nella tabella allegato *A* venne compresa la tariffa degli atti soggetti alla registrazione in termine fisso, con la misura della tassa dovuta per ciascuna categoria di atti e trasferimenti, nonchè alcune note illustrative della tariffa medesima. Nella tabella allegato *B* vennero indicati gli atti da registrarsi con riduzione di tassa, o rispetto ai quali essa ha una speciale struttura (in abbonamento). Nella tabella allegato *C* sono indicati gli atti da registrarsi gratuitamente, senza che mai possa farsi luogo a ripetizione di tassa. Nella tabella allegato *D* sono indicati gli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso. In fine nella tabella allegato *E* sono indicati gli atti esenti dalla registrazione in modo assoluto, e quindi anche allorchè se ne faccia uso.

Una caratteristica importante della nuova legge di registro è che da essa sono state stralciate tutte le disposizioni concernenti la tassa di successione, che ora costituisce argomento di altra legge tributaria a parte; sicchè sono rimaste a costituire la legge del registro le disposizioni concernenti gli atti civili e commerciali, le sentenze e gli atti giudiziali, e le trasmissioni a titolo oneroso o gratuito per atti tra vivi.

PARTE PRIMA: Testo della legge del registro.

Anzitutto è da osservare che l'ordine degli articoli venne rimaneggiato, per ottenere un raggruppamento ed un ordine più sistematici, in relazione agli argomenti da essi trattati. Gli articoli furono riveduti, anche per la italianità del linguaggio e talora avvicinati o fusi, talora sdoppiati, per ottenere maggiore chiarezza od evitare ripetizioni, e talvolta si è modificata l'intestazione di qualche titolo o capitolo.

La formazione di separate tabelle per gli atti da registrarsi con riduzione, gratuitamente, o in caso di uso, ha consentito di sopprimere alcuni articoli dell'antico testo, ottenendosi il vantaggio che l'attuale ne resta alleggerito ed abbreviato. Si ritenne inoltre opportuno e conveniente di introdurre nel nuovo testo alcune definizioni che gioveranno a chiarire punti controversi, i quali dettero luogo a decisioni giudiziarie spesse volte contraddittorie.

Le definizioni introdotte nel nuovo testo sono: quelle dell'art. 2, diretta a stabilire, a somiglianza di quanto dispone l'art. 2 del testo unico delle leggi sul bollo, quando si ha il caso d'uso, agli effetti della legge di registro, e quella dell'art. 7, con cui si è fatta la distinzione fra tassa principale, complementare e suppletiva, fissandone i rispettivi caratteri.

Riguardo alle più importanti nuove disposizioni inserite nel testo è da notare quanto segue:

Uso degli atti in giudizio. — Con l'art. 2 n. 1 del nuovo testo si è dichiarato, in conformità di quanto dispone l'art. 2 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 sulle tasse di bollo, che evvi caso d'uso non solo quando gli atti si producono in giudizio avanti il magistrato ordinario, come è previsto dall'art. 74 del testo anteriore, penultimo comma, ma anche quando si presentano o si producono in giudizio davanti agli arbitri o nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative, i Consigli di prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione.

Queste notevoli aggiunte sono state fatte allo scopo di poter assoggettare alla tassa di registro, tanti atti e documenti che, in conseguenza del frequente uso degli arbitrati e delle numerose giurisdizioni speciali, non vengono prodotti all'autorità giudiziaria. Si è ritenuto, inoltre, di dover completare le disposizioni dell'art. 109 del testo anteriore con le quali era fatto divieto alle autorità giudiziarie di emettere provvedimenti sopra atti o contratti non regolari nei riguardi della legge di registro, nel senso che le disposizioni stesse si applicheranno anche ai membri delle giurisdizioni speciali (vedasi art. 122 del nuovo testo).

Atti stipulati nel Regno concernenti beni all'estero e nelle Colonie italiane. — L'art. 15 completa le norme della precedente legge organica in tema di atti stipulati nel Regno allorchè concernono beni

all'estero, o prestazioni da eseguirsi all'estero, e colma una lacuna relativamente agli atti stipulati nel Regno, concernenti beni situati nelle Colonie italiane, o prestazioni da eseguirsi nelle Colonie.

Per questi ultimi, in coerenza alla speciale e non uniforme legislazione delle tasse sugli affari vigente per le Colonie, si è adottata la norma organica di applicare le disposizioni legislative emanate per le Colonie, anche in considerazione che le aliquote di tassa sono ivi più miti. Gli atti registrati in Italia potranno così, senza aver subito ingiusti aggravi, essere usati in Colonia e vi sarà una regola uniforme rispetto alle due colonie libiche ed eritrea, dove finora sono state introdotte tasse sugli affari.

Trasferimenti a titolo gratuito di collezioni artistiche. — Giusta l'art. 52 del testo anteriore le collezioni di oggetti d'arte non erano soggette a tassa di successione, purchè non fossero materia di commercio o di negozio, per esonerare da tributi queste raccolte pregevoli, formate e mantenute per il lustro e decoro delle famiglie che le possiedono e della Nazione, onde esibirle all'ammirazione ed alla coltura del pubblico, senza alcuna idea di lucro. Questa ragione sussiste anche per le donazioni, a favore di biblioteche, musei, gallerie, università ed altri istituti legalmente esistenti nello Stato, ma deve imporsi agli enti donatari il divieto di lucrare, almeno per un certo tempo, sulle collezioni artistiche di cui trattasi. L'art. 16 del nuovo testo provvede a tal uopo, stabilendo altresì che cessa l'esenzione ed è ricuperabile la tassa di donazione, in quanto applicabile, se le collezioni suddette siano vendute entro un decennio dalla data della donazione.

Atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva. — E' stato meglio chiarito nel nuovo testo il concetto della condizione sospensiva meramente potestativa, che non sospende la riscossione della tassa graduale, proporzionale o progressiva, essendosi precisato nel nuovo art. 17, che se la condizione fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà del creditore, il pagamento delle tasse suddette deve farsi al momento della registrazione dell'atto. Quando invece la condizione sospensiva fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà dell'obbligato, e quindi trattasi di obbligazione legalmente nulla, sarà dovuta la sola tassa fissa di registrazione dell'atto.

Usufrutto congiuntivo. — Una innovazione contiene l'art. 19 rispetto al corrispondente testo dell'art. 16 della legge anteriore, circa la trasmissione dell'usufrutto congiuntamente o successivamente a titolo gratuito per atto tra vivi.

E' noto che, secondo l'art. 16 della legge anteriore, quando l'usufrutto veniva devoluto congiuntivamente a più individui, cioè con diritto di accrescimento nei superstiti, era stabilito doversi aver riguardo all'età del più giovane, considerandosi avvenuto un solo ed inscindibile trasferimento riguardo a ciascuno dei chiamati, il cui diritto al godimento integrale era solo limitato dalla coesistenza degli altri, e di conseguenza era ravvisata applicabile unica aliquota di tassa, la più grave fra quelle dovute in ragione dei rapporti di parentela fra donante e donatari. Ma poichè questo modo di tassazione era in pratica troppo oneroso, e più ancora lo sarebbe diventato dopo la recente riforma della tassa di successione e donazione nel nucleo familiare, potendo esser l'usufrutto trasferito congiuntamente a persone comprese e ad altre non comprese o diversamente considerate nel gruppo favorito dalla riforma, fu necessario modificare l'antico sistema, disponendo che d'ora innanzi la tassazione avesse luogo per quota, come se agli effetti tributari la congiunzione non esistesse. Ciascuna quota, pertanto, sarà determinata secondo l'età dell'usufruttuario, e vi sarà applicata l'aliquota di tassa, se dovuta, in relazione al rispettivo grado di parentela tra usufruttuario e donante, salvo l'accertamento della maggior tassa eventualmente dovuta al verificarsi dell'accrescimento.

Ove si tratti di usufrutto successivo, tanto se costituito a termine quanto di natura fidecommissaria, saranno applicabili le chiare norme stabilite dall'art. 19, con le quali vennero legislativamente fissati i principi da applicare, che sono poi quelli seguiti finora in pratica dall'Amministrazione.

Quote di partecipazione in società personali. — L'art. 21 della precedente legge considerava beni mobili le quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, in coerenza all'art. 418 del Codice civile, che fra l'altro considera mobili, per determinazione della legge, tali quote di partecipazione, quantunque alle società appartengano beni immobili.

Or è stata fatta più volte questione, se nelle cessioni delle quote anzidette, o nei casi di recesso di soci, fosse da applicarsi la tassa nella misura stabilita per la vendita di mobili, oppure quella in misura diversa secondo la natura dei beni compresi nelle quote cedute.

L'Amministrazione ha cercato di sostenere l'applicabilità della tassa secondo la natura dei beni compresi nelle quote di partecipazione cedute, nella considerazione che, quando nella società in nome collettivo o in accomandita semplice avviene la cessione di quote di partecipazione o il recesso di qualche socio, si verifica lo scioglimento parziale della società; e quindi non si è nei precisi termini dell'art. 418 del Codice civile, giusta il quale le quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio per il solo tempo in cui dura la società.

Ma l'assunto della finanza non ebbe sempre favorevole l'autorità giudiziaria, la quale ritenne invece che le quote di partecipazione di cui trattasi sono da reputarsi, per l'applicazione della tassa, equiparate ai mobili per natura.

Ora l'Amministrazione si è proposto di risolvere legislativamente la questione, dichiarando, con l'art. 27 del nuovo testo, che le quote di partecipazione di cui trattasi sono da considerarsi di natura mobiliare od immobiliare, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale, e soggiungendo che quando questo è composto di beni di varia natura, la quota di partecipazione si considera di natura immobiliare fino a concorrenza del valore degli immobili, e mobiliare per la parte riguardante i mobili.

Per tal modo si impedisce che, sotto la forma apparente della cessione di quote di partecipazione in società di persone, costituite soltanto fittiziamente, possa avvenire il trasferimento di beni immobili a favore di un solo socio, senza il pagamento della corrispondente tassa, e si rende inoltre possibile, nell'interesse della finanza, di tenere conto delle passività inerenti eventualmente alle quote cedute, allo scopo di aggiungerle al prezzo della cessione e di sottoporle a tassa.

Affrancazioni a titolo oneroso di fondi enfiteutici. — Per le affrancazioni a titolo oneroso di fondi enfiteutici, l'art. 22, secondo comma, del testo anteriore disponeva che è da osservarsi la stessa regola stabilita dal comma precedente; e cioè doveva applicarsi la tassa proporzionale ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e ad ogni altro corrispettivo pattuito, se trattavasi di enfiteusi a tempo indeterminato o per una durata di venti o più anni, e nel caso di concessione per tempo minore di venti anni, la tassa doveva commisurarsi sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione e sopra ogni altro corrispettivo.

Secondo tale regola, l'intero valore del fondo, corrispondente al ventuplo del canone, viene ad essere interamente colpito da tassa di trasferimento, per una metà al momento della concessione e per l'altra metà al momento dell'affrancazione, quando trattasi di enfiteusi costituita a tempo indeterminato o per venti o più anni. Ma quando l'enfiteusi è stipulata per un tempo minore di venti anni, risulta evidente che una parte del fondo sarebbe trasmessa, mediante l'affrancazione, senza pagamento di tassa; in quanto che questa non colpisce il valore della piena proprietà corrispondente al ventuplo del canone, ma soltanto quella parte di valore rappresentata dal cumulo delle annualità stabilite per la durata della concessione.

Per ovviare a tale stato di cose — non conforme allo spirito della legge — si è deciso di includere nell'art. 28 del testo un nuovo comma, il penultimo, giusta il quale nelle affrancazioni a titolo oneroso la tassa si applica al capitale formato di venti volte l'annua prestazione ad ogni altro corrispettivo, detratta la somma già tassata per la concessione dell'enfiteusi.

Privilegi tributari. — L'art 29 della nuova legge recante l'equiparazione nella tassa fissa minima della nuova tariffa nei casi di privilegi tributari che trovansi concessi a diritto fisso più favorevole, e recante altre disposizioni per limitare organicamente i privilegi tributari concessi e concedendi, ha assorbito gli articoli 4 e 5 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2882.

Non occorre indugiare sui motivi che giustificano dette disposizioni, perchè ampiamente svolti nella relazione che ha accompagnato quel decreto legislativo. Devesi soltanto richiamare l'attenzione sul punto della decorrenza del decennio, di cui al secondo comma dell'articolo, cioè che essa deve intendersi riferita non alla data della legge che concesse il privilegio senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio, ma alla entrata in vigore del privilegio rispetto a chi lo ebbe attribuito.

In fine l'art. 29 deve essere considerato in relazione all'art. 110 della legge, che commina la decadenza dal privilegio tributario, per gli atti non sottoposti a registrazione entro il termine di legge.

Determinazione del valore imponibile - Norme generali. — L'articolo 30 del nuovo testo racchiude le regole fondamentali per la determinazione dei valori imponibili, allorchè sono da applicare tasse graduali, proporzionali o progressive. Gli articoli seguenti, dal 31 al 41, contengono norme speciali per accertare il valore imponibile nei casi di trasferimento di intiere aziende, di quote di compartecipazione in società, nonchè di alienazioni d'immobili o contratti di appalto a corrispettivi presunti, ed infine per la stima giudiziale del controverso valore venale.

Giova notare che, in massima, l'art. 30 ha conservato le corrispondenti direttive dell'art. 23 del testo unico anteriore, completan-

dole però in qualche punto: sia nell'enunciare, in modo completo, la regola che il valore tassabile è sempre quello venale dei beni in comune commercio, anche se le parti non stabiliscano un valore determinato, sia nel fissare direttive riguardo alla valutazione dei titoli, nazionali o stranieri, emessi da enti, società o dallo Stato, sia per i corrispettivi in valuta estera.

Circa la valutazione dei mobili è da notare un ritocco al testo anteriore, nel senso che si potrà tener conto, d'ora innanzi, delle contrattazioni od inventari dei mobili medesimi, tanto anteriori che posteriori, nel limite di sei mesi dal contratto.

Contratti a corrispettivo variabile - Determinazione del valore imponibile - Prescrizioni pel recupero o restituzione della tassa sul valore definitivo. — Importanti innovazioni sono state introdotte all'art. 32, in tema di contratti a corrispettivo variabile, provvisoriamente tassati pel valore dichiarato dalle parti, salvo l'accertamento del definitivo valore. L'art. 23, n. 2, della legge precedente, stabiliva il termine di prescrizione di sei mesi per chiedere o restituire la maggior tassa, in base al definitivo valore accertato.

Ora, allo scopo pratico di uniformare, per quanto possibile, i vari e numerosi termini stabiliti dalla legge, ed in considerazione della eccessiva brevità del termine di sei mesi stabilito dal su citato art. 23, n. 2, si è determinato di comprendere tra i casi previsti nell'art. 137 del nuovo testo, corrispondente all'art. 127 del testo anteriore, anche quello degli atti e trasferimenti nei quali non sia pattuito un prezzo determinato, estendendo così il termine di prescrizione da sei mesi a tre anni, tanto per chiedere il pagamento, quanto per la restituzione della tassa pagata in meno od in più del dovuto.

Tale prescrizione decorrerà dal giorno in cui sia stata fatta la denunzia del valore definitivo (art. 79), denunzia che dovrà essere presentata, dalle parti contraenti, nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento definitivo dei prezzi o corrispettivi (articolo 83), con la sanzione della sopratassa di omessa o tardiva denunzia (art. 102).

Queste disposizioni sono state ora esplicitamente estese anche ai contratti d'appalto a corrispettivo presunto, assimilati dalla giurisprudenza a quelli anzidetti; ma per attenuare il rigore della tassazione di tali contratti quando non siano portati a compimento per sopravvenuta causa di forza maggiore, si è soggiunto che, comprovata questa circostanza, la tassa verrà liquidata sull'ammontare della prestazione eseguita, come se il contratto fosse stato adempiuto, anche quando per quell'unica ed esclusiva causa fosse stato rescisso. E ciò potrà giovare essenzialmente alle Amministrazioni pubbliche, obbligate a servirsi del sistema dell'appalto per opere e forniture nel pubblico interesse, e che non di rado si trovano di fronte alle difficoltà di sistemare i loro rapporti contrattuali con gli appaltatori, anche nella parte tributaria, riguardo a contratti a corrispettivo variabile incompiuti o rescissi per sopraggiunte cause di forza maggiore.

Determinazione del valore imponibile mediante giudizio di stima. — Nel nuovo testo è conservato il giudizio di stima per l'accertamento del valore dei beni immobili, delle navi e delle aziende industriali, commerciali e quote di compartecipazione in società di commercio, e ne è conservato altresì l'organismo nel complesso della sua stuttura, ma con diverse modificazioni, dirette a renderne più facile la funzione, od a renderlo meno dispendioso nei casi di beni di importanza limitata, od a colmare qualche lacuna nelle disposizioni legislative precedenti, o a temperare conseguenze troppo gravi per i contribuenti, causate da inadempienze talvolta meramente casuali e non colpose.

Viene ammesso che l'atto col quale l'Amministrazione deve notificare al contribuente il valore che essa attribuisce ai beni possa essere notificato anche da un usciere di conciliazione (art. 33); il contribuente non è più costretto a servirsi dell'opera d'un uffiziale giudiziario per contestare il valore notificatogli, ma può anche fare le sue contestazioni con semplice ricorso, nella forma prescritta per gli ordinari ricorsi amministrativi (art. 34).

L'istanza per la stima dovrà essere presentata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha proceduto all'accertamento del valore, e quegli sarà competente ad ordinarla, salvo la facoltà di delegare il presidente del Tribunale del luogo di residenza dei periti a deferire il giuramento ed a ricevere la relazione di perizia.

Viene elevato a L. 50,000 il limite di valore entro il quale la stima giudiziale deve eseguirsi da un solo perito, da nominarsi dal presidente del Tribunale (art. 37).

Sono inoltre introdotte due notevoli modificazioni (art. 34):

1° Allorchè la notificazione del valore attribuito dall'Amministrazione ai beni non è fatta a mani proprie, poteva essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine di un anno stabilito per la prima. Tale disposizione era stata interpretata nel senso che la seconda notificazione avesse uno scopo di semplice opportunità, ma non potesse giovare a rimettere in termine l'Amministrazione, decaduta dai suoi diritti per nullità radicale del primo atto, notificato bensì in termine, ma da considerarsi inesistente.

La nuova norma, invece, dichiara espressamente efficace la seconda notificazione, anche in caso di nullità della prima.

2° Decorso il termine di tre mesi dalla notificazione suddetta, senza che il contribuente avesse risposto, notificando a sua volta di preferire il giudizio di stima, rimaneva, secondo le norme anteriori, definitivo il valore chiesto dall'Amministrazione. Questa disposizione presumeva che la notifica del valore fosse fatta dopo un diligente accertamento del valore, e sentito pure il contribuente per un'eventuale riduzione del valore in caso di contestazione. Spesso avviene però che alla notificazione si procede in limite di scadenza del termine utile, senza aver prima compiuto l'accertamento, e, talvolta, per non pregiudicare l'interesse dell'Erario, si tende ad esagerare il valore. Se il contribuente lascia decorrere nel silenzio i tre mesi assegnatigli, e decade dal diritto di contestare il valore, l'Amministrazione si trova nel bivio: o di applicare rigorosamente la disposizione in esame, pur riconoscendo eccessivo e talvolta esorbitante il valore, ovvero di ricorrere a temperamenti, che potrebbero apparire equi ma non perfettamente legali.

Soccorre ora al bisogno la nuova disposizione, giusta la quale, se il contribuente lascia trascorrere nel silenzio il termine di tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione del valore, decade dal suo diritto, ma resta all'Amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, il detto valore, se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito. In altri termini, scorsi i tre mesi, non diviene definitivo ed immutabile il valore notificato, ma, restando precluso al contribuente l'adito a riaprire la controversia in sede giudiziale, è data all'Amministrazione la possibilità di compiere l'accertamento, non compiuto a tempo debito, o di correggerlo, se viene a risultare errato.

Compravendite fra parenti. — Per effetto dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, restò, nella massima parte, abrogato l'art. 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, per l'incompatibilità di questo articolo con le nuove norme che recarono l abolizione della tassa di donazione tra parenti in linea retta, e dichiararono applicabile la tassa di trasferimento a titolo oneroso alle donazioni fra coniugi e parenti collaterali fino al terzo grado compreso.

Restava in tal modo sempre applicabile l'accennato art. 4 nelle vendite tra parenti collaterali in quarto grado, che seguitavano a scontare la tassa di donazione, giusta la presunzione stabilita da quest'ultimo articolo. Ma, dopo l'abrogazione anzidetta nei rapporti di famiglia nei quali è più stretto il vincolo dell'affetto e del sangue, appariva meno giustificata la permanenza della presunzione di liberalità fra i parenti più lontani in quarto grado. Considerato altresì che queste donazioni larvate sono praticamente rarissime, è sembrato non solo opportuno, ma coerente al nuovo sistema adottato dal legislatore in questa materia, di abrogare l'accennato art. 4 anche nella piccolissima parte in cui era rimasto vigente. Tale abrogazione traeva seco quella dell'articolo unico dell'altro decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1691, complemento del primo.

Ciò appunto è stato fatto col secondo comma dell'art. 42 della nuova legge, di guisa che le vendite tra parenti sconteranno tutte l'ordinaria tassa di trasmissione a titolo oneroso.

Donazioni. — L'art. 44 del nuovo testo reca alcune norme per l'applicazione delle tasse sulle liberalità per atto tra vivi stabilite dalla parte terza della tariffa.

A simiglianza delle trasmissioni gratuite a causa di morte si è dichiarato che i figli naturali legalmente riconosciuti sono equiparati ai figli legittimi, e che nelle donazioni dall'adottante all'adottato, o viceversa, la tassa viene ridotta alla metà di quella dovuta in ragione dei rapporti di parentela.

Per le liberalità a favore degli enti morali è stata fatta la precisa enumerazione di quelli che, in ragione delle loro alte finalità instituzionali, fruiscono dell'agevolazione dell'aliquota proporzionale costante del 5 per cento. Sono stati compresi fra questi anche le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficenza, istruzione, igiene o pubblica utilità, qualunque ne sia l'ammontare, restando così modificato ed assorbito l'art. 147 del precedente testo.

Trasferimenti d'immobili, mobili e crediti, per prezzo indistinto. — Nei casi di trasferimento di crediti insieme con immobili e mobili per un prezzo indistinto, sorse più volte questione circa la misura della tassa di registro dovuta pei crediti, e cioè se fosse applicabile la tassa più grave, a' sensi del primo comma dell'art. 34 del precedente testo, oppure quella stabilita per la cessione di crediti, poichè nel citato art. 34 si parlava soltanto di immobili e mobili, e non anche di crediti. La questione fu decisa dall'autorità giudiziaria in vario modo.

Profittando dell'occasione del nuovo testo, si è ritenuto opportuno di risolvere in termini espliciti e definitivi la questione anzidetta, ed a tal fine si è dichiarato col secondo comma dell'art. 46 del nuovo testo, che quando in un trasferimento di immobili e mobili siano compresi crediti, sull'importo di questi debitamente comprovato si applica la tassa stabilita per la cessione di crediti. E ciò per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto perchè, essendo il valore di un credito rappresentato di regola dal suo ammontare, rimane esclusa la eventualità che le parti contraenti, allo scopo di pagare la tassa minore stabilita per le trasmissioni di credito, attribuiscano agli immobili od ai mobili un valore inferiore al vero, elevando fittiziamente ed in corrispondenza il valore dei crediti, ed in ogni caso rimane sempre all'Amministrazione il correttivo del diritto a promuovere la stima degli immobili; in secondo luogo perchè è a ritenersi che l'applicazione della ordinaria tassa immobiliare o mobiliare sopra crediti di importo determinato è troppo gravosa e può giustificarsi solamente con la rigorosa interpretazione di una disposizione di legge che lasciava adito a dubbi.

Vendite immobiliari. — Nell'art. 47 del nuovo testo sono state riunite le varie disposizioni legislative adottate successivamente a difesa dell'Erario per la completa applicazione della tassa di trasferimento immobiliare nei casi di alienazione di immobili per natura, senza comprendervi gli immobili per destinazione che ne fanno parte, e di cui non si fa parola, o che ne sono esclusi apparentemente, o che sono alienati separatamente allo stesso compratore.

Per maggior chiarezza nel nuovo testo è stato alquanto modificata la forma del terzo comma dell'art. 34 del testo precedente, mettendosi ora in evidenza che la tassa dovuta per i trasferimenti di immobili è applicabile anche ai contratti separati coi quali si alienano ad uno stesso acquirente di un immobile le materie o altri prodotti naturali già estratti, o separati dal fondo, ma non ancora trasportati altrove.

Tale modificazione è stata fatta per non lasciare dubbio che la tassa stabilita per i trasferimenti di immobili è dovuta non solo quando si alienano allo stesso acquirente di un immobile le materie che possono essere estratte dal fondo, ma anche nel caso di alienazione di materie già estratte e non trasportate altrove, e per chiarire altresì che tra le materie di cui trattasi sono da ritenersi compresi anche i prodotti naturali del fondo, quali sono i frutti pendenti o già raccolti.

S'intende che le norme recate dal nuovo testo sono applicabili anche ai conferimenti di immobili in società.

Divisione di comunione non ereditaria. — L'articolo 36 del testo anteriore stabiliva che, trattandosi di divisione di eredità, la disposizione del secondo comma dell'articolo stesso, per effetto della quale non sono considerate traslative le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di soli immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di soli mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse, è utilmente invocabile solo quando i mobili, le rendite, i crediti ed il denaro assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Nel caso di divisione di comunione non ereditaria, è sorta questione se la Finanza avesse diritto a chiedere, come per le comunioni ereditarie, la prova della esistenza nella comunione di tutti i beni divisi, o se dovesse ritenere sufficiente la dichiarazione dei condividenti che il denaro assegnato ad uno di essi apparteneva effettivamente alla comunione.

La Corte di cassazione regolatrice ha deciso che la disposizione riguardante le divisioni di eredità non può estendersi alle divisioni di altre comunioni, ed ha perciò ammesso i condividenti a provare con testimonianze che anche il denaro diviso faceva parte della comunione, perchè proveniente dai beni comuni.

Si è rilevato che l'applicazione di tale massima rende assai agevole ai condividenti di beni non ereditari fare apparire, quale denaro comune, denaro che appartiene invece ai singoli interessati nella comunione, stante la facilità con cui si possono trovare testimoni compiacenti che dichiarino di spettanza della comunione anche il denaro diviso.

Per impedire che in questo modo notevoli cespiti sfuggano alla tassa dovuta, si è adottata un'aggiunta al secondo comma dell'articolo 48 del nuovo testo corrispondente all'art 36 del testo anteriore, nel senso che, in ogni altro caso diverso dalla divisione di eredità, la comunione dei beni divisi deve risultare da preesistente atto regolarmente registrato, o, trattandosi di divisione tra soci, dal bilancio sociale.

Contratti di locazione e di concessione di pubblici servizi. — Nella nuova legge si è ritenuto opportuno disciplinare nei tre articoli 54 a 56 gli importanti rapporti giuridici, che si trovavano conglobati nel precedente testo unico all'art. 41, il quale veniva applicato, per costante giurisprudenza, anche ai contratti di concessione di pubblici servizi, come quelli per l'illuminazione, per la fornitura di acqua, per la costruzione e l'esercizio di tramvie, ecc., assimilati agli appalti.

Ora nel nuovo testo sono state regolate separatamente, dall'articolo 54 le locazioni di cose, dall'art. 55 le locazioni d'opere, e dall'art. 56 gli atti di concessione di servizi pubblici, nonchè le rispettive cessioni. Ne risulta così maggior chiarezza, e l'importante materia della concessione dei servizi pubblici, in continuo incremento nella moderna economia, riceve ora legislativamente la sua chiara sistemazione, anche per quanto concerne l'imponibile tassabile ed il metodo di tassazione.

Su quest'ultimo punto per molto tempo si era seguito dall'Amministrazione il criterio di tassare, con l'aliquota stabilita per gli appalti, il costo delle opere, ossia l'importo delle spese occorrenti per la costruzione e l'impianto della tramvia, del servizio d'illuminazione dell'acquedotto, essendosi ritenuto che in ciò consistesse il corrispettivo della concessione, e cioè che un Comune, ad esempio, intanto facesse la concessione dell'esercizio, in quanto il concessionario si obbligasse di costruire ed impiantare il servizio tramviario, di illuminazione, di acquedotto, ecc.

Di regola, però, la concessione riguarda non soltanto la costruzione, ma anche, anzi sopra tutto, l'esercizio, che è precisamente ciò che costituisce il pubblico servizio, stante che la costruzione delle opere non è il fine della concessione, ma soltanto il mezzo per conseguire il fine, che è l'esercizio: perciò al criterio su indicato si è sostituito in processo di tempo quello di imporre della tassa di appalto i prodotti dell'esercizio; e tale criterio fu riconosciuto regolare dalla Corte di cassazione di Roma.

Col secondo comma dell'art. 56 del nuovo testo si è nettamente risolto in questo ultimo senso la questione di cui trattasi, stabilendo che al momento della registrazione la tassa si applica in base ad una dichiarazione provvisoria dei prodotti lordi dell'esercizio, salva la liquidazione definitiva della tassa complementare sui proventi lordi effettivi; da farsi annualmente.

Per la liquidazione definitiva si è adottato il partito di renderla annuale, invece di chiederla solo al termine dell'appalto, essendosi ritenuto che, data la lunga durata che ordinariamente hanno le concessioni di servizi pubblici, la liquidazione della tassa complementare al termine dell'appalto potrebbe riuscire nella maggior parte dei casi oltremodo gravosa per il pagamento di somme ingenti, e nello stesso tempo sarebbe contraria agli interessi della Finanza, giacchè costringerebbe quest'ultima a tener sospesa per lungo tempo la riscossione di una imposta già suscettibile di accertamento.

Costituzioni dotali. — Una importante innovazione reca l'art. 61 della nuova legge, in confronto della precedente, circa le costituzioni dotali, cioè che sulla dote costituitasi dalla sposa con beni propri sarà applicata, d'ora innanzi, la tassa fissa di L. 10. Questa innovazione era inevitabile, abolita la tassa di donazione tra parenti in linea retta, e stabilito, con l'art. 2 di detto decreto, doversi applicare la tassa fissa di L. 10 sulle costituzioni di dote fatte dallo sposo. La costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri non poteva logicamente rimaner colpita da tassa più grave.

Non si è riprodotto nel testo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, che concerneva le costituzioni o assicurazioni di una determinata rendita annua, per ottenere l'assenso dell'autorità pubblica a contrarre matrimonio, quando tali vincoli avessero luogo mediante apposite dichiarazioni sui registri del debito pubblico, trovandosi ora abolite tali disposizioni di assenso pei matrimoni degli appartenenti ai corpi armati.

Società cooperative. — Con gli articoli 65 a 67 della nuova legge è stato con più cura disciplinato il regime tributario di favore concesso alle società cooperative di ogni specie, che tanto improvviso sviluppo hanno avuto nel periodo di tempo posteriore al testo unico del registro del 1897.

Non occorre indugiare su minuziose illustrazioni, già date sul riguardo nella relazione che precede il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2882, circa le norme adottate, le quali hanno carattere interpretativo delle anteriori, contenute nell'art. 153, n. 3, dell'accennato testo unico del 1897, in quanto non siano modificative di quest'ultimo.

Gioverà soltanto aggiungere che devonsi ritenere in vigore le disposizioni di leggi speciali che, in ordine a talune specie di società cooperative, stabiliscono una diversa durata del regime tributario di favore od un determinato maggior capitale, ovvero dispongono particolari riduzioni delle aliquote normali di tassa di registro allorchè difettasse taluno dei requisiti suddetti, come si verifica ad esempio per le cooperative edilizie regolarmente riconosciute, ai sensi del testo unico per le case popolari ed economiche, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le quali conserva il suo vigore l'art. 32 di tale testo unico.

Inoltre è ovvio che il secondo comma dell'art. 65, come è applicabile alle cooperative che, ai sensi dell'articolo medesimo, trovansi

nel possesso dei requisiti prescritti dalla legge per fruire del privilegio tributario, così è applicabile per la finalità che lo ispira, anche alle cooperative considerate dall'art. 66, cioè quelle a cui favore esiste la presunzione del possesso del requisito mutualistico.

Il regime tributario recato dagli articoli 65 a 67 della nuova legge deve applicarsi anche alle cooperative preesistenti all'applicazione della medesima.

Decreti nel procedimento per ingiunzione. — Nell'art. 80 della nuova legge, corrispondente al 73 del testo unico anteriore, è stata legislativamente risoluta la controversa questione del trattamento tributario ai decreti d'ingiunzione emessi dai pretori e presidenti di Tribunale nel procedimento speciale disciplinato dalla recente legge 9 luglio 1922, n. 1035, la quale taceva sull'argomento.

Tali decreti sono ora parificati, ad ogni effetto tributario, alle sentenze, perchè possono averne l'efficacia, e quindi nell'art. 80 si è sancito l'obbligo dei cancellieri di provvedere per la registrazione con le consuete norme per le sentenze.

La decorrenza del termine dei venti giorni per la registrazione viene conseguentemente computata dalla data del decreto, e per la misura della tassa applicabile provvede una nota aggiunta all'articolo 114 della tariffa.

Termini per il pagamento delle tasse tenute in sospeso e sopratassa per il tardivo pagamento. — Giusta l'art. 85, secondo comma, del testo unico anteriore, il pagamento della tassa sulle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, sulle devoluzioni dei lucri dotali e sulle liberalità subordinate alla eventualità della sopravvivenza, doveva eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con l'art. 79 per le rispettive denunzie. Per il pagamento delle altre tasse sospese nei casi indicati nell'art. 75 della legge anteriore e delle tasse complementari nei casi di trasferimento per atto tra vivi e di contratti di appalto, il cui prezzo o corrispettivo debba esser ulteriormente liquidato (art. 23, n. 2), nessun termine speciale era fissato, cosicchè si era ritenuto, in pratica, che tale pagamento dovesse eseguirsi contemporaneamente alla denunzia, in relazione anche a quanto disponeva l'art. 13 della legge stessa.

Inoltre, mentre per il tardivo pagamento delle tasse di cui nella seconda parte dell'art 85 su citato era stabilita dall'art. 98 una sopratassa uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta, nessuna sopratassa era invece applicabile, nei casi di tardivo pagamento della tassa sospesa di cui all'art. 75 e di quelle complementari di cui all'art. 23, n. 2.

Considerato che nessuna ragione speciale giustifica tale diversità di trattamento, si è stabilito che sia da estendere il termine di due mesi fissato dall'art. 85, secondo comma, anche agli altri casi di tasse tenute in sospeso, poichè in questo modo si usa ai contribuenti una notevole agevolezza, dando loro il tempo di procurarsi quelle somme che non avessero a disposizione per l'immediato pagamento delle tasse; e si è in questo senso completato l'art 91 del nuovo testo, corrispondente all'art. 85 del testo precedente.

In conseguenza poi dell'obbligo stabilito col citato art. 91 del nuovo testo, si è modificata la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 94 del testo anteriore, e, per la uniformità di trattamento, si è stabilito con l'art. 103 che la sopratassa per tardivo pagamento è applicabile anche a quei casi su indicati, per i quali non era comminata alcuna sopratassa, qualora il pagamento della tassa non sia contemporaneo alla denunzia.

Nello stesso art. 103 del nuovo testo si è compreso inoltre il caso del maggior valore determinato mediante concordato a' termini del precedente art. 41, per il quale caso nessuna sopratassa di tardivo pagamento era comminata, cosicchè il contribuente poteva pagare in qualunque tempo la maggior tassa dovuta per effetto di concordato, senza incorrere in alcuna sopratassa di tardivo pagamento.

Con questa aggiunta si è eliminata una lacuna della legge, tanto più evidente in quanto la sopratassa di cui trattasi era già stabilita dall'art. 98 del testo unico anteriore, per la tassa dovuta in dipendenza di insufficiente valutazione, e quindi non v'è motivo perchè non sia da applicarsi anche quando trattasi del caso analogo di tassa dovuta in dipendenza di concordato.

Obblighi speciali delle autorità giudiziarie e di coloro che pronunziano decisioni arbitrali. — E' degna di nota la diversa formula adottata nell'art. 122 della nuova legge in confronto dell'art. 109 della precedente.

Quest'ultimo articolo stabiliva degli obblighi, con sanzioni corrispondenti, a carico delle autorità giudiziarie che pronunziassero sopra atti o contratti verbali soggetti a registrazione e non stati previamente registrati. Eguali obblighi sono ora, col testo adottato, estesi a tutte le altre autorità con funzioni giurisdizionali, nonchè agli arbitri, che pronunzino decisioni od emettano provvedimenti loro richiesti in base ad atti o contratti verbali soggetti a registrazione e non ancora registrati, volendosi che anche costoro concorrano a far osservare la legge di registro, con la comminatoria di sanzioni a loro carico.

Prescrizione. — Giova fermare l'attenzione sugli articoli 136 e 137 concernenti i termini di prescrizione, nei quali si è tenuto conto, oltre che delle recenti disposizioni legislative emanate sul riguardo con l'art. 10 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1922, n. 107, anche della opportunità di modificare, per quanto possibile, i detti termini.

L'azione della Finanza per chiedere una tassa suppletiva, su di un atto registrato, si prescrive entro tre anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, e quella del contribuente, per la restituzione della tassa indebitamente pagata, si prescrive entro tre anni dalla data del pagamento (art 136).

L'azione della Finanza per chiedere la tassa dovuta sugli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, o sul prezzo definitivo non determinato nell'atto, o per la consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, per l'avveramento della sopravvivenza cui sia stata subordinata una liberalità, si prescrive entro il medesimo termine di tre anni dal giorno in cui fu presentata la denunzia; e lo stesso termine di prescrizione viene stabilito per l'accertamento dei relativi supplementi di tassa. Il diritto del contribuente al rimborso della maggior tassa pagata su contratti a corrispettivo variabile si prescrive egualmente entro un triennio, a partire però dal giorno in cui venne accertato il valore definitivo (art. 137).

E' da notare che nulla venne innovato circa la proroga delle prescrizioni in corso, proroga che si estende fino al 30 giugno 1925, in virtù del R. decreto luogotenenziale 6 dicembre 1923, n. 2696, la cui efficacia è tuttora conservata, tanto a favore della Finanza che dei contribuenti.

Le disposizioni degli articoli 128 e 129 della precedente legge sono state trasfuse negli articoli 138 e 139 della attuale, con più soddisfacente proprietà di locuzione e ben chiarendo essere dovuta la sola tassa, ma non la sopratassa, nei casi di uso, inserzione od enunciazione degli atti non registrati, dopo il decorso del ventennio.

Notevoli nuove norme sono state introdotte anche negli articoli 140 e 141 (che riproducono gli articoli 130 e 131 della precedente legge in tema di interruzione della prescrizione) per regolare legislativamente la sospensione della prescrizione finchè dura il giudizio promosso con istanza giudiziale (art. 140) e per dichiarare che rimane altresì sospesa la prescrizione nel caso di domanda, in via amministrativa, del contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, fino a quando l'Amministrazione finanziaria notifichi al ricorrente la propria decisione amministrativa (art. 141).

Si è inoltre chiarito che, una volta interrotta la prescrizione con la notifica dell'ingiunzione, permangono gli effetti di tale interruzione, anche se l'ingiunzione diventi inefficace per perenzione; ed alla complicata forma del ricorso interruttivo in duplice originale, da annotarsi nel libro di registrazione, ed uno dei quali da rilasciare al ricorrente con la consueta dichiarazione, si è sostituita la forma più semplice dell'unico originale, da presentare all'ufficio del registro, che ne rilascerà ricevuta, la quale è l'unica prova della tempestività del ricorso. A corredo di quest'ultimo non occorrerà più unire la copia autentica dell'atto in forma pubblica o privata, a meno che si tratti di domanda per restituzione di tassa, e sempre che sia stato già presentato il secondo originale della scrittura privata o la copia dell'atto al momento della registrazione, ove si tratti di richiesta di tassa supplementare o complementare.

A tali ultime modificazioni si è stati indotti dalle considerazioni seguenti:

1° Che è un onere non necessario obbligare il contribuente a presentare il ricorso in doppio esemplare all'unico scopo di avere la prova di tale presentazione sopra uno degli esemplari del ricorso stesso, quando il medesimo scopo può ottenersi col rilascio di una ricevuta, in conformità di quanto dispone già la legge sull'imposta di ricchezza mobile;

2° Che non è cosa giusta obbligare il contribuente a corredare il ricorso di una copia autentica dell'atto quando è l'Amministrazione che gli domanda una tassa maggiore di quella percetta in origine, e quando essa Amministrazione è già in possesso della copia o dell'originale di tale atto agli effetti della registrazione.

Per contro si è ritenuto opportuno di mantenere l'obbligo di presentare la copia autentica dell'atto, nel caso di domanda per restituzione di tassa, per non agevolare la presentazione di domande per restituzione prive di serio fondamento.

Vertenze giudiziali. — Altre modifiche alle norme preesistenti sono state introdotte nell'art. 148, che riproduce, con alcune varianti, il testo dell'art. 137 della legge anteriore.

Si è elevato cioè da quaranta a novanta giorni l'intervallo di tempo che deve intercedere tra la presentazione del ricorso amministrativo e la citazione da parte del contribuente per la giudiziale definizione della controversia nel caso di ritardata decisione amministrativa, affinchè l'Amministrazione possa essere condannata nelle spese, ove riesca soccombente nel giudizio.

Inoltre è sembrato opportuno di non riprodurre più la disposizione secondo la quale deve restituirsi al ricorrente la tassa di bollo del relativo ricorso, ognora che questo sia pienamente accolto, essendosi considerato che quel beneficio per ogni singolo ricorrente è di trascurabile entità e che l'impiego della carta bollata giustifica pienamente la percezione della tassa di bollo, di cui la legge relativa non ammette di regola la restituzione.

Disposizioni transitorie e finali. — Particolare attenzione meritano gli articoli 150, 153 e 154.

Con l'art. 150 si è stabilito che la nuova tariffa sarà applicata agli atti ed alle denunzie di contratti verbali presentati alla registrazione dopo la sua entrata in vigore, ossia a partire dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione; ma si soggiunge che per gli atti di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione (che è di venti giorni) si applicherà la tariffa anteriore, purchè la registrazione avvenga entro il termine normale anzidetto. In tal guisa nessuna eventuale sorpresa di aggravio di tariffa sarà recata a coloro che hanno già stipulato o contrattato sotto l'impero della tariffa anteriore, sempre che essi osservino l'obbligo di legge di registrare gli atti e di presentare le denunzie di contratti verbali, soggetti a registrazione, entro il termine normale.

E' inoltre chiaramente posto in rilievo che la nuova legge deve essere applicata nelle nuove provincie del Regno (tranne, ben s'intende, quella del Carnaro) rimanendo tuttavia efficaci le disposizioni generali, di coordinamento, e transitorie, ivi in vigore, salvo a stabilirne in seguito la data di cessazione.

Con l'art. 153 sono state introdotte speciali norme per la più mite tassazione di alcune categorie di atti, che potranno essere stipulati solo transitoriamente, perchè si riconnettono alla legislazione di guerra od alla ricostituzione economica postbellica; ed essi sono:

a) atti di vendita stipulati dallo Stato, di macchine, navi, prodotti industriali e materie prime ottenuti in conto riparazioni da Stati ex nemici, purchè tali beni siano destinati all'impianto od esercizio di industrie nazionali degli acquirenti. In tali casi, per facilitare la conclusione dei contratti, sia nell'interesse dello Stato che dell'industria nazionale, l'aliquota di tassa applicabile sarà di venti centesimi, comprensiva di ogni accessorio, per cento lire di valore imponibile;

b) atti concernenti la liquidazione dei cessati Consorzi granari, anche quando comprendano trasferimenti di beni.

Ad essi è parimenti applicabile la tassa proporzionale, tanto di registro che ipotecaria di trascrizione od iscrizione, di centesimi venti comprensivi di ogni accessorio, per ogni cento lire imponibili;

c) atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi per l'impianto ed esercizio di fiere campionarie, nonchè gli atti stipulati dai detti enti per rilevare beni appartenenti a cessate società per l'esercizio di fiere campionarie, da assoggettarsi alla semplice tassa fissa minima, tanto di registro che ipotecaria.

Con l'art. 154 si è stabilito, a scanso di equivoci, dover rimanere senza effetto le disposizioni contrarie alla nuova legge del registro, eccettuate quelle eventualmente contenute *in leggi speciali riguardanti altre materie.*

Ciò importa abrogazione di ogni diversa norma contenuta in qualsiasi precedente legge di registro.

Una sola riserva poteva e doveva esser fatta, rispetto alle leggi che, pur concernenti altra materia diversa dal registro, contenessero eventualmente qualche speciale disposizione che a questa tassa si riferisse, e non fosse stata, per avventura, assorbita o diversamente regolata dalla presente legge.

In ultimo l'art. 155 delega al Governo del Re ogni più ampia facoltà di provvedere, sentito il parere del Consiglio di Stato, alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge, completandone, ove occorra, le norme di attuazione, il che evidentemente si riferisce tanto al testo degli articoli, quanto al testo degli allegati, cioè della tariffa e tabelle annesse.

PARTE SECONDA: Tabelle allegate alla legge.

TABELLA A. — *Tariffa delle tasse di registro.* — Questa corrisponde, in massima, nella sua struttura, a quelle precedenti.

Nella parte terza di essa, però, sono comprese semplicemente le tasse sulle donazioni, essendo le trasmissioni ereditarie governate da una separata legge tributaria.

Le aliquote della tariffa sono comprensive di decimi, di addizionali, del centesimo aumentato in virtù della legge 11 agosto 1921, n. 1081, nonchè della tassa di archivio. Nelle aliquote già comprensive della tassa di trascrizione ipotecaria, quest'ultima venne scorporata per effetto del R. decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2772; sicchè la tariffa delle tasse di registro torna ora a prendere la sua tradizionale configurazione, restando eliminate tutte le questioni sorte in seguito a quel conglobamento. In conseguenza della scorporazione della tassa di registro da quella ipotecaria è sorta la necessità di arrotondare le aliquote del registro, ciò che si è fatto con grande moderazione.

Le voci della tariffa sono, in massima, quelle della tariffa anteriore, con le sole aggiunte o modifiche recate da nuove disposizioni legislative intervenute, cioè quelle inserite negli articoli 3, 70, 72, 81, 106, 114. In pochissime altre voci furono introdotte innovazioni o fu aggiunto qualche chiarimento nel testo per risolvere legislativamente antiche controversie come agli articoli 1 lettera *d*), 34, 52, 82, 83, 85, 141. Delle più notevoli fra esse verranno dati cenni illustrativi qui di seguito.

Circa le aliquote della tariffa sono da notare, oltre l'arrotondamento, già accennato, in conseguenza della scorporazione della tassa ipotecaria di trascrizione, i lievi ritocchi introdotti nelle tasse graduali e nelle fisse, per un intento, più che altro, sistematico di livellamento, poichè le numerose divergenze anteriori, spesso lievissime, che fra esse si riscontravano, non avevano un sostanziale significato intrinseco, ma piuttosto una diversa origine storica, mentre in confronto alla enorme svalutazione attuale della moneta ed al cresciuto costo del servizio della registrazione le divergenze risultavano sempre meno giustificabili od almeno comprensibili. Le tasse graduali vennero pertanto livellate nella misura di lire dieci sul primo migliaio di lire di valore imponibile, e di lire cinque su ciascun migliaio successivo. Le tasse fisse, che sostanzialmente rappresentano il corrispettivo del servizio della registrazione, sono state livellate, quanto alle tasse di atto, a lire dieci, (tranne per pochi atti di contenuto più importante, pei quali si è conservata la tassa fissa in misura superiore) e quanto alle sentenze la tassa fissa venne di poco arrotondata.

Notisi che la tassa graduale della voce 83, impropriamente finora considerata graduale, perchè invece era costante per migliaia, venne collocata nella sede propria delle tasse proporzionali, e di poco arrotondata.

Da tali ultime varianti deriverà, in qualche caso, un tenue sgravio, ma nel complesso è da prevedere un definitivo vantaggio finanziario per la pubblica Amministrazione, oltre il non disprezzabile vantaggio di una più sistematica configurazione della tariffa, la quale, malgrado le sue 141 voci, potrà ora più facilmente esser applicata e ritenuta a memoria.

I pochi cenni seguenti, sui motivi delle più importanti innovazioni di merito introdotte in tariffa, gioveranno a facilitarne l'applicazione pratica.

Compravendite immobiliari. — All'art. 1 lettera *d*) trovasi prolungato da due a tre anni il termine pei trasferimenti immobiliari che susseguono ad altro trasferimento anteriore, a titolo oneroso, dello stesso immobile, per cui ha luogo la riduzione di un quarto dell'aliquota di tassa, purchè sul trasferimento anteriore siasi pagata la tassa normale stabilita dalla tariffa medesima; e viene chiaramente stabilito che la riduzione si applica a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento. Ciò è stato disposto per attenuare gli effetti delle replicate imposizioni tributarie sui trasferimenti immobiliari, con aliquote di notevole altezza, le quali ormai si estendono anche ai conferimenti in società degli immobili, fatta esclusione degli stabilimenti od opifici industriali, cui si applica una aliquota ridotta di favore.

Dilazioni a pagamento. — Si è ravvisato opportuno di chiarire il testo precedente nella parte che attiene alla applicazione della tassa proporzionale.

Il testo anteriore prescriveva la tassa fissa, se i contratti di obbligazione, cui la dilazione si riferiva, erano già stati assoggettati alle normali tasse di registro: in caso diverso prescriveva l'applicazione della tassa proporzionale sull'atto di dilazione.

La Finanza, coerentemente al pensiero del legislatore, espresso in termini non equivocabili, aveva sempre applicato tale ultima norma nei casi di dilazioni facoltative concesse dalla pubblica amministrazione, su richiesta di parte, per qualunque causa, compreso quelle per debiti di tributi insoddisfatti. Se non che, in questi ultimi tempi, è stata talora impugnata la legalità di tale concetto, già pacificamente ammesso in passato, e quindi parve utile che un testo più analitico valesse ad interpretare autenticamente il pensiero del legislatore sul riguardo.

È ovvio che restano ferme le speciali concessioni più favorevoli fatte per legge, come, ad esempio, è il caso dell'art. 92, ultimo comma, della presente legge.

Appalti e somministrazioni. — All'art. 52 della tariffa si è convenientemente completato il testo anteriore, sia per chiarire il concetto della somministrazione parificata all'appalto, cioè la prestazione contenente pluralità di vendite successive (il che è ben diverso dalla vendita unica con consegne repartite) sia per chiarire che i contratti di somministrazione e d'appalto sono tassabili, così parificati, tanto se stipulati dalla pubblica Amministrazione che dai privati.

Costituzioni e fusioni di Società — Aumenti di capitale sociale — Trasformazione di cooperative in società commerciali ordinarie. — All'art. 81 della tariffa sono state introdotte due modifiche, ed un chiarimento.

Quest'ultimo concerne l'attivo imponibile nelle costituzioni e fusioni di società: ad eliminare ogni controversia venne chiarito esser tassabile l'attivo lordo. Nelle fusioni di società, anche quando esercitassero il credito, potranno considerarsi fuori dell'attivo lordo solamente le vere partite contabili di giro.

Le modifiche concernono i conferimenti di merci e di immobili.

I conferimenti di merci sconteranno aliquote di tassa di registro pari a quelle proporzionali di bollo stabilite sugli scambi commerciali dall'art. 7 del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 550, e ciò per ovvie considerazioni.

I conferimenti di immobili sono stati parificati ai trasferimenti a titolo oneroso, ritornandosi così all'antico sistema in vigore fino alla legge 23 aprile 1911, n. 509. Questo provvedimento si è reso necessario per porre argine all'espediente sempre più diffuso nelle attuali contingenze di intensificata speculazione sui beni immobili, come è stato ampiamente spiegato nella relazione che precede il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3042.

E' stata però conservata in tariffa l'aliquota proporzionale di favore, ridotta al quarto di quella ordinaria, come in passato, per gli stabilimenti ed opifici industriali. Con ciò si volle lasciare indisturbata l'industria manifatturiera nazionale, in considerazione del grande bisogno che essa ha di capitale circolante per salari, materie prime e forza motrice, ed anche perchè, rispetto a tali immobili, si verifica difficilmente la manovra del conferimento sociale di mera speculazione.

Per stabilimento od opificio industriale devonsi intendere, ai sensi di questa legge, le costruzioni aventi destinazione industriale con generatori di forza motrice e meccanismi di trasmissione infissi; inoltre saranno considerate parti integranti dei medesimi le adiacenti aree di servizio, nonchè i locali adiacenti destinati ad abitazione degli operai o degli impiegati addetti ai medesimi. Ciò non sempre trova riscontro integrale nell'accertamento dell'imposta sui fabbricati, che del resto avrà vigore fino a tutto l'anno 1924 pei detti opifici e stabilimenti, poichè dal 1 gennaio 1925 il loro reddito sarà soggetto all'imposta di ricchezza mobile, in virtù dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3069, ma qualunque possa essere il motivo del divario, anche se trattisi di accertamenti non ancora iniziati o non ancora compiuti, o di casi d'esenzione riguardo all'imposta diretta, dovranno egualmente gli uffici del registro applicare i suddetti criteri direttivi, in ordine alla più mite aliquota di tassa di registro.

E' ovvio che l'aliquota ridotta dovrà applicarsi anche alle macchine lavoratrici ed a quant'altro possa considerarsi immobile per destinazione negli opifici e stabilimenti industriali. In fine è da avvertire che questi ultimi non devono consistere tassativamente in una costruzione definita da muri e copertura, ma possono constare anche di costruzioni o corpi non murari, sul suolo o sotto il suolo, purchè abbiano la suddetta destinazione economica, e siano tecnicamente attrezzati con meccanismi generatori o trasmettitori di forza motrice, anche se vi siano annessi binari o linee aeree serventi al trasporto di materie estratte o lavorate, come si verifica nelle cave di pietra e nelle miniere.

Nei casi dubbi gli uffici terranno a guida i suddetti principi, che gioveranno ad evitare esagerazioni fiscali, incompatibili col riguardo dovuto alle industrie nazionali tecnicamente organizzate, dedite alla produzione di materie e manufatti utili.

Tali norme varranno anche nella pratica applicazione degli articoli 82 e 85 della tariffa, concernenti gli atti coi quali una società cooperativa cessa di esser tale, e continua ad esistere come società commerciale ordinaria, nonchè gli atti di aumento di capitale delle società già costituite.

Trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del Codice di commercio. — Anche all'art. 83 della tariffa è stato inserito, con modifica del testo anteriore meno preciso, il chiarimento che devesi tassare l'attivo lordo, e per la retta intelligenza di quest'ultimo intendasi ripetuto quanto venne detto nel paragrafo precedente.

Decreti ingiunzionali. — All'art. 114 della tariffa è stata introdotta l'aggiunta dei decreti di ingiunzione emessi dal pretore o dal presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti della legge 9 luglio 1922, n. 1035, risolvendosi così per legge la controversa questione dell'obbligatorietà della registrazione di questi provvedimenti giudiziali. Essi sono stati assimilati alle sentenze, trattandosi di provvedimenti definitivi nel merito, e tenuto conto delle formalità che devono precederli (ricorso del creditore, documentazione scritta del titolo al quale si appoggia la domanda del ricorrente, esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in danaro od altre cose fungibili) e tenuto conto degli effetti che essi producono (in mancanza di opposizione nel termine stabilito, il decreto acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce ipoteca giudiziale).

In correlazione poi all'art. 80 della presente legge, il quale fa obbligo ai cancellieri di richiedere la registrazione di questi provvedimenti giudiziali, resta altresì risoluto l'altro punto controverso della decorrenza del termine per la registrazione obbligatoria. Tale decorrenza, a deroga di qualsiasi altra norma anteriormente seguita, sarà dalla data del decreto ingiunzionale, in analogia alle sentenze. Sarà così evitato l'inconveniente, sinora abbastanza diffuso, della elusione della tassa, non avendo più interesse il creditore a registrare il decreto ingiunzionale dopo averlo notificato al debitore e conseguito il suo scopo di esser pagato o di esser giunto ad accordi pel soddisfacimento dell'obbligazione.

Tabelle allegate *B*), *C*), *D*), *E*). — *Generalità.* — Con la introduzione di queste tabelle si intese, in conformità di quanto venne già praticato per la tassa di bollo, di racchiudervi le lunghe enumerazioni di atti sottoposti ad uno speciale trattamento tributario, pei quali uno e più articoli della legge sarebbero riusciti soverchiamente lunghi o sempre meno chiari. Inoltre, mediante tabelle riusciva più facile una certa coordinazione, se non della svariatissima legislazione in cui trovansi disseminati i privilegi tributari, almeno della speciale portata o struttura dei privilegi stessi, nonchè delle condizioni talvolta prescritte per fruirne. E' da notare che l'enumerazione degli atti nelle tabelle ha valore soltanto indicativo, e non tassativo, non potendosi escludere che nella estesissima legislazione amministrativa, frequentemente rimaneggiata, o per effetto di convenzioni approvate per atto legislativo nelle quali sia parte contraente lo Stato, possano essere contemplati altri atti pei quali sia consentito un trattamento tributario di favore.

Non venne inoltre, in generale, tenuto conto di privilegi aventi durata breve e transitoria, o che riguardino soltanto una determinata località del territorio.

Gioverà illustrare alcuni punti particolari delle singole tabelle.

Tabella allegato *B*). — Essa ha assorbito l'art. 146 della precedente legge organica del registro, ed indica gli atti da registrarsi con riduzione di tassa, o pei quali la tassa ha una speciale struttura, cioè si riscuote in via d'abbonamento, oppure con l'osservanza di particolari norme indicate in tabella.

E' da notare che le aliquote di tassa ridotta ivi contemplate sono comprensive di ogni accessorio di decimi, addizionali e tassa d'archivio, al pari di quelle inserite nella tariffa generale allegato *A*), salvo i casi ivi regolati diversamente.

Tabella allegato *C*). — Questa concerne gli atti da registrarsi gratuitamente, senza che possa mai farsi luogo a ripetizione di tassa, ed ha assorbito l'art. 145 della precedente legge organica di registro, fatta eccezione per le decisioni e provvedimenti di qualsiasi natura emanati nei procedimenti della giustizia amministrativa riportati nella successiva tabella *E*) degli atti esenti da registrazione in modo assoluto, non essendovi interesse, per l'Erario, ad eseguire gratuitamente numerose formalità di registrazione, mentre non si può dubitare della data certa delle decisioni nei detti procedimenti.

L'enumerazione degli svariati atti che, in virtù di speciali disposizioni di legge, fruiscono della registrazione gratuita anche qui ha valore soltanto indicativo e non tassativo.

Merita speciale attenzione la voce 37 della tabella circa gli atti riguardanti il credito agrario. Il testo risolve una grave controversia agitatasi, stabilendo che per atti inerenti alle operazioni di credito agrario debbano intendersi quelli che occorrono per conseguire il prestito. Ottenutolo, si esaurisce il privilegio tributario, mentre in passato si è dubitato che questo potesse ancora estendersi agli atti di investimenti ulteriori di tali somme, nonchè alle successive assegnazioni di beni acquistati con dette somme, perchè tutti da considerarsi inerenti al credito agrario. Tali atti invece sono soggetti al regime tributario normale.

Per facilitare però il frazionamento del latifondo ed incoraggiare la formazione della piccola proprietà coltivatrice, si è stabilito che, ove da parte di enti agrari si acquistino, con capitali provenienti dal credito agrario, fondi rustici allo scopo di suddividerli e ripartirli, sarà dovuta unica tassa di trasferimento se la ripartizione ha luogo contemporaneamente all'atto di acquisto. Con tale soluzione restano equamente conciliati i contrastanti interessi.

Tabella allegato *D*). — Ha assorbiti gli articoli 148 (tranne la parte che trovasi riportata nella successiva tabella *E*) 149, 150 e 152 della precedente legge organica del registro.

La tabella abbraccia gli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso a tariffa normale, ovvero con speciali aliquote tassativamente indicate nel testo (da intendersi comprensive di ogni accessorio per decimi, addizionali e tassa d'archivio) ovvero sotto forma di tassa di bollo di produzione in giudizio.

Innovazioni trovansi apportate nella voce 39, concernenti le obbligazioni chirografarie e ricevute ordinarie, il cui valore è stato elevato da lire 30 a 50, per tener conto in qualche modo della odierna svalutazione della moneta, nonchè nelle voci 44 e 46, per le quali gioverà un breve cenno illustrativo.

Corrispondenza commerciale. — Alla voce 44 si è inteso di adottare una chiara norma legislativa, che risolva l'antica controversia variamente decisa dalla giurisprudenza, e da ultimo con recente giudicato della Suprema Corte regolatrice in senso sfavorevole ed assai pericoloso per l'Amministrazione, circa il trattamento tributario da applicare alla corrispondenza commerciale.

La controversia derivò dalla non troppo felice espressione usata dal legislatore nell'art. 1 della legge 23 aprile 1911, n. 509, che dichiarò esenti dalle tasse di registro e bollo, finchè non occorresse farne uso, le lettere con le quali i commercianti sogliono scambiare fra loro proposte od accettazioni di affari, o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, nonchè la corrispondenza fra commercianti e non commercianti, sempre che abbia per oggetto atti di commercio. Questa norma legislativa, che ebbe l'opportuna finalità di agevolare al commercio la preparazione e conclusione degli affari col mezzo usuale della corrispondenza epistolare, come ordinariamente questa è intesa, non doveva essere considerata come un nuovo privilegio introdotto a favore dei commercianti per metterli in grado di stipulare anche i loro contratti per scrittura privata in esenzione dalle tasse di bollo e di registro, rivestendoli della forma esteriore di corrispondenza epistolare.

Lo spirito della legge, e conseguentemente la norma pratica dell'Amministrazione finanziaria erano di considerare esente da oneri e formalità tributari le ordinarie missive epistolari, con cui si scambiano o si accettano proposte di affari e resta agevolata la prova nel caso di contestazioni giudiziali senza incorrere in penalità gravi. Ma quando si esce da questo campo, e si entra in quello della stipulazione di contratti per scrittura privata, con patti complessi, specificazione di clausole di ogni specie, anche relative all'esecuzione dei patti, è chiaro allora che non trattasi più dell'ordinaria corrispondenza commerciale, ma di scritture che sono od appaiono (il che è lo stesso ai fini del registro) preordinate a sostituire l'ordinaria scrittura privata. In tal caso deve riprendere vigore l'obbligo normale, comune a tutti i cittadini, di registrare i loro contratti scritti, che siano previsti dalla tariffa. Tali criteri che, in via definitiva, la Suprema Corte regolatrice non ha creduto di accogliere, non avendoli trovati scolpiti nel testo legislativo del 1911, giova ora fissarli ben chiaramente nel testo della nuova legge, la quale, nel riconfermare l'agevolazione tributaria riguardo alle lettere con cui i commercianti usano scambiare fra loro semplici proposte od accettazione d'affari, o che contengano mandati, commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, anche se tale corrispondenza si svolgesse tra commercianti o non commercianti, ne eccettua però quelle lettere che per la specificazione ed elencazione delle clausole, patti, e modalità di esecuzione sono, od appaiono, preordinate a sostituire le ordinarie scritture private. Tali scritti, sebbene in veste epistolare, devono rientrare nella normalità tributaria.

Contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica. — Questi contratti, anche se stipulati con Amministrazioni statali, hanno ora la loro esplicita disciplina tributaria nella voce 46 della tabella.

E' noto che la Suprema Corte regolatrice, dopo oscillante indirizzo, finì col considerare i contratti di fornitura di energia elettrica tra privati come vendite di prodotti industriali, ma ebbe poi ad escludere la teorica della vendita quando trattasi di somministrazione di energia elettrica a pubbliche Amministrazioni, perchè la somministrazione è parificabile all'appalto.

La Finanza estese siffatti criteri, per analogia, ai contratti di forniture di gas e di acqua, interpretazione poi avvalorata dall'art. 5 della legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *C*. Recentemente però il Consiglio di Stato, nell'interpretare quest'ultimo testo legislativo, espresse l'avviso doversi considerare i contratti di somministrazione di acqua, gas, ed energia elettrica alle Amministrazioni statali, alla stessa stregua delle vendite ai privati.

In accoglimento di tale avviso, e per definire nella legge il trattamento tributario di questa importante categoria di contratti, si è stabilito che essi siano appunto considerati sempre come contratti di vendita di prodotti industriali, e perciò da registrarsi in caso d'uso, con l'aliquota di centesimi venti (comprensiva di ogni accessorio) per cento lire di valore imponibile. Quando però la prestazione fosse stipulata come vero e proprio appalto, ad esempio se avesse luogo per convenzione compresa nello stesso contratto di concessione del pubblico servizio, in tal caso ricorrerà l'obbligo della registrazione in termine fisso e dell'applicazione dell'aliquota propria dei contratti d'appalto.

TABELLA ALLEGATO *E*. — Concerne gli atti esenti dalla registrazione in modo assoluto, cioè anche quando di essi si faccia uso. In questa tabella sono assorbiti gli articoli 153 e 154 della precedente legge organica di registro, e vi si trovano inseriti anche altri atti (voci 7 e 12) che anteriormente erano sottoposti al regime della registrazione gratuita, mentre ora è sembrato preferibile quello dell'assoluta esenzione della formalità, per sfollare gli uffici da gratuiti adempimenti di niun vantaggio per le stesse parti.

Notisi che alla voce 9, concernente gli atti relativi ad operazioni di anticipazione e sovvenzioni per deposito o pegno di merci, titoli e valori, è stata introdotta l'aggiunta delle case private di pegno, soggette anch'esse alla tassa in surrogazione del bollo e registro.

Le altre voci e norme della tabella sono chiare abbastanza da non rendere necessarie altre spiegazioni.

Tutto ciò premesso, e confidando che il nuovo testo di legge sul registro, col riunire, ed in talune parti ammodernare, le numerose leggi anteriori sull'argomento, possa giovare, d'ora innanzi, al più agevole e sicuro svolgimento di un servizio statale di alta importanza civile, nonchè alla maggiore produttività di uno degli importanti cespiti d'entrata del pubblico erario, prego la Maestà Vostra di degnarsi, ove nulla abbia in contrario, di approvarlo, apponendo la Sua Augusta firma all'accluso decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge del registro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 113. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3270.
Approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge tributaria sulle successioni.

SIRE,

La tassa sulle successioni, già considerata come appartenente alla categoria delle tasse di registro, è stata finora regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro e da successivi provvedimenti modificativi.

Il testo di legge annesso al decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, traendo occasione dalla abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare, raccoglie le sparse disposizioni, sceverando quelle comuni con le tasse di registro e le ordina in modo razionale ed organico, spesso modificandone la forma e talora anche la sostanza, o per necessità di adattamento o per sostituire alla vecchia una migliore dizione, traendo profitto dai lavori della Commissione Reale per la formazione di te-

sti unici in materia di tasse istituita in applicazione della legge 19 luglio 1914, n. 694, o, infine, per renderle più rispondenti agli insegnamenti dell'esperienza ed alle mutate condizioni dei tempi.

* * *

Il testo ora redatto contiene 105 articoli ed è ripartito in sei titoli, dei quali il primo — diviso in tre capi, di cui il terzo è suddiviso in tre sezioni — premesse alcune disposizioni di ordine generale, tratta delle persone e dei beni soggetti alla tassa di successione e del modo di determinare il valore imponibile delle varie specie di beni.

Il titolo secondo detta le norme per la denunzia principale di successione e di quelle complementari.

Il terzo titolo, diviso in due capi, si occupa del pagamento della tassa di successione, delle azioni per riscuoterla e delle sanzioni penali.

Nel titolo quarto sono raccolte disposizioni varie, tendenti ad assicurare l'accertamento e la riscossione della tassa.

Il titolo quinto, diviso in due capi, tratta delle prescrizioni e dei modi di procedere in via amministrativa o giudiziaria.

Chiude il sesto titolo con disposizioni transitorie e finali.

* * *

Sarebbe superfluo passare in rassegna tutti i 105 articoli del nuovo testo. Tralasciando quelli desunti letteralmente da precedenti disposizioni legislative o che riproducono la sostanza di tali disposizioni, sia pure modificata nella forma basta illustrare brevemente quelli che contengono disposizioni nuove o riproducono vecchie disposizioni sostanzialmente modificate, e cioè gli articoli 5, 6, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 56, 57, 61, 64, 65, 71, 74, 79, 82, 86, 87, 88, 90, 99, 100, 102.

* * *

L'art. 5, desunto dal progetto redatto dalla Commissione Reale, non proviene da precedenti disposizioni legislative. Esso contiene opportune definizioni delle varie specie di tasse (principali, complementari o suppletive), conformi ai dettati della Corte di cassazione di Roma nelle sue più recenti sentenze, ed ha importanza non esclusivamente formale e sterile, perocchè da una errata definizione della tassa per la quale si procede ad atti coattivi possono derivare conseguenze giuridiche di non poco momento.

* * *

L'art. 6 enuncia nella legge il noto principio che, nelle successioni testate, la tassa si applica in base al testamento, anche se impugnato, salvo che non sia annullato o modificato con sentenza passata in giudicato; principio radicato nell'art. 6 del testo 20 maggio 1897, n. 217.

Avviene non di rado che il testamento sia lesivo dei diritti riservati dal Codice civile agli eredi comunemente detti *necessari*, con espressione impropria. In questi casi l'applicazione rigorosa del principio enunciato sarebbe di ingiusto aggravio ai contribuenti, perchè li costringerebbe a rivolgersi all'autorità giudiziaria anche quando l'erede testamentario riconosce ed integra i lesi diritti. Perciò al principio generale enunciato nella prima parte dell'articolo segue l'eccezione (capoverso) concernente il caso di integrazione transattiva ed amichevole dei diritti dei riservatari lesi con testamento.

* * *

L'art. 9 della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, stabilisce l'aliquota costante del 10 % per le liberalità a favore di provincie, comuni ed altri enti, dispone a scopi di pubblica utilità, diversi da quelli di beneficenza e d'istruzione, pei quali l'articolo 8 della stessa tariffa stabilisce la minore aliquota del 5 %.

L'art. 11, lettera *c*), del testo attuale unifica le diverse disposizioni, stabilendo la minore delle due aliquote tanto pei lasciti a scopi di beneficenza e di istruzione, quanto per quelli a scopi di pubblica utilità, che spesso meritano particolare riguardo. L'unificazione poi è consigliata anche da ragioni di identità con la corrispondente disposizione dell'art. 44, lettera *c*), della legge del registro.

* * *

L'art. 10 della tariffa del 1920 usa un trattamento di favore ai legati per scopi alimentari, non superiori a L. 1200 all'anno, a favore di domestici (inteso questo appellativo in senso lato) dell'autore della successione, non parenti di lui entro il quarto grado, sottoponendoli alla lieve aliquota di tassa del 3 %; ma il limite di L. 1200, pari a 100 lire mensili, è troppo basso. Con questa somma non si riesce a far fronte nemmeno ai più ristretti ed imperiosi bisogni della vita, e perciò l'art. 12 della legge attuale eleva il detto limite a L. 2000. Lo stesso articolo poi comprende nel trattamento di favore anche le persone parenti del testatore entro il quarto grado, in conformità ad un voto espresso dal Senato nella discussione che precedette la legge 24 settembre 1920, n. 1300.

* * *

E' nota l'annosa questione, se l'art. 13 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, proveniente da leggi precedenti, che sospende il pagamento della tassa sugli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, non meramente potestativa, sia applicabile quando si tratti di trasferimenti per causa di morte.

Si volle già risolvere la questione in via legislativa; ma il disegno di legge all'uopo presentato non fu poi ripresentato, forse perchè la Corte di cassazione di Roma venne a risolverlo in sede giudiziale, affermando l'inapplicabilità dell'articolo citato e quindi l'immediata esigibilità della tassa sulle trasmissioni ereditarie subordinate a condizione sospensiva.

Il concetto del Supremo Collegio servì di massima, pacificamente applicata per decenni; ma poi inopinatamente la Cassazione mutò avviso, donde un pullular di liti che, con varia vicenda, condussero a nuovi giudicati del Collegio supremo, tra cui uno pronunziato a sezioni unite, che ha richiamata in onore la primitiva giurisprudenza, riaffermando la immediata esigibilità della tassa nella misura minore, tra quelle applicabili secondo le diverse ipotesi possibili a verificarsi.

Così è rimasta risoluta, sotto uno dei suoi aspetti, anche l'altra questione, anche più dibattuta, del trattamento tributario delle eredità, quote di eredità o legati, devoluti ai nascituri da una determinata persona.

Quest'altra questione presentavasi sotto duplice aspetto: 1°, se il nascituro debba considerarsi erede reale e immediato, o semplicemente potenziale e quindi condizionale la sua istituzione; 2°, se, dato che l'istituzione del nascituro fosse da considerarsi potenziale, cioè subordinata alla condizione della nascita, dovesse tenersi sospesa l'applicazione della tassa.

Per questo verso la questione è quella stessa già risoluta, come abbiamo visto, dalla Corte di cassazione di Roma. Anche nel primo aspetto è stata risoluta dal Supremo collegio, il quale, dopo giudicati contradittori, ha affermato che il nascituro è erede reale e non potenziale, e quindi la tassa di successione deve liquidarsi in suo confronto ed esigersi immediatamente.

Senonchè non sarebbe consigliabile tradurre questo concetto in una disposizione di legge tributaria, perchè la questione è di puro diritto civile. I giuristi che la discutono son divisi in due opposte e folte schiere, di cui l'una e l'altra ne annoverano tra i più autorevoli: e poichè le vicende delle contese dottrinali si riflettono nella giurisprudenza, non può escludersi che questa abbia ancora a mutare. Se ciò avvenisse dopo stabilita, per legge, la immediata tassabilità della trasmissione in confronto del nascituro, ne verrebbe la conseguenza che la tassazione seguirebbe in modo diverso dalla devoluzione ereditaria.

Per queste considerazioni è sembrato opportuno e logico limitarsi ad inserire nel testo attuale l'art. 16, che risolve definitivamente la questione del trattamento delle eredità soggette a condizione sospensiva, la quale è semplicemente tributaria, lasciando che l'altra questione della istituzione dei nascituri, nel primo dei suoi due aspetti, sia regolata secondo la giurisprudenza.

* * *

La relazione che precede il decreto di approvazione della legge tributaria sulla manomorta nei cenni illustrativi dell'art. 5 di quella legge espone i motivi pei quali, fin da quando fu concesso un supplemento di congrua agl'investiti dei benefizi parrocchiali provvisti di una rendita che non raggiungeva un limite determinato, questi benefizi furono ritenuti esenti dalla tassa di manomorta ed i loro investiti furono parimenti ritenuti esenti dalla tassa di passaggio di usufrutto, e dimostra l'opportunità di legittimare questo stato di fatto, riguardo alla tassa di manomorta, con la disposizione contenuta nel citato art. 5, la quale poi, per uniformità di trattamento, estende l'esenzione anche ai benefizi maggiori e minori, cui è stato successivamente concesso il diritto al supplemento di congrua.

Poichè l'esenzione dalla tassa di passaggio di usufrutto è stata sempre regolata con gli stessi criteri adottati per la tassa di manomorta, per l'art. 18 della legge tributaria sulle successioni, che concede appunto tale esenzione, basta far richiamo alla relazione anzidetta.

* * *

L'art. 20 riproduce nella sostanza gli articoli 12 del testo 20 maggio 1897, n. 217, e 22 della legge 23 aprile 1911, n. 509, quest'ultimo nella forma datagli dalla Commissione Reale, per renderne più chiaro e intelligibile il contenuto, senza alterarne lo spirito.

Il primo comma è di nuova fattura, ma esso nulla aggiunge alla sostanza, perchè non fa che concretare un principio che scaturisce dalle stesse disposizioni dell'art. 12 citato.

L'ultimo comma, desunto dal progetto della Commissione Reale, giova a mettere in evidenza che non sono da confondersi, agli effetti del trattamento tributario, i beni trasferiti per causa di morte nelle colonie con quelli trasferiti nel Regno.

* * *

L'art. 21 riproduce la disposizione dell'art. 52 del testo 20 maggio 1897, n. 217, che esenta dalla tassa di successione le collezioni artistiche non formanti oggetto di negozio o commercio, a chiunque devolute.

Di queste collezioni tratta anche l'art. 5 del decreto-legge 27 settembre 1914, n. 1042, che apparentemente limita l'esenzione dalla tassa alle solo collezioni devolute a biblioteche, musei, gallerie ed altri istituti legalmente esistenti nello Stato; ma dalla relazione illustrativa annessa a quel decreto si desume che la disposizione dell'art. 5 non deve intendersi come restrittiva di quella dell'art. 52 del testo del 1897.

Anche l'avvertenza n. IV in calce alla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, che richiama il più volte citato art. 5, ha concorso a far ritenere modificata la disposizione del 1897; ma la verità è che mai il legislatore ha voluto modificarla in senso restrittivo, nè mai si è cessato di darle ampia applicazione. Diversamente sarebbe bastato un breve giro di tempo, per distruggere le collezioni di oggetti d'arte raccolte da privati cittadini con amore e sacrificio di somme cospicue; collezioni che già il legislatore con la provvida e plaudita disposizione in discorso aveva voluto stimolare e proteggere per maggior lustro e decoro del Paese.

L'art. 21 quindi riproduce questa disposizione: solo aggiunge che, se le collezioni siano vendute dall'erede entro un decennio dall'apertura della successione dalla quale gli sono pervenute, è dovuta la tassa sul prezzo ricavato dalla vendita (sempre che, s'intende, l'erede non appartenga al gruppo familiare dichiarato esente dalla tassa di successione).

* * *

L'art. 23 riproduce l'antico modo di calcolare il valore dell'usufrutto, distaccato dalla nuda proprietà per trasferimento a titolo gratuito, secondo che l'usufruttuario abbia o non superata l'età di 50 anni; modo empirico e semplicista, non tecnico, ma preferibile, perchè nei suoi effetti non si discosta sensibilmente da quello di un rigoroso calcolo tecnico di cui d'altra parte evita le difficoltà di applicazione.

Lo stesso articolo però non ha conservato il modo di applicazione della tassa sull'usufrutto devoluto congiuntivamente a più persone, tenendo conto cioè dell'età del più giovane e della più alta delle aliquote applicabili secondo il grado di parentela tra il disponente e gli usufruttuari, in base alle disposizioni combinate degli art. 7 e 16 del testo del 1897 o secondo la pratica costantemente seguita.

Questo modo di tassazione ha sollevato aspre critiche ed, invero, esso, specie dopo che con le tariffe delle tasse sui trasferimenti a titolo gratuito del 1914 e successive sono state di molto inasprite le aliquote, ha talvolta portato a conseguenze assai onerose pei contribuenti, i quali non di rado sono stati costretti a pagare tasse enormi su beni, che poi, di fatto, non hanno goduti. Ma, a parte ciò, abolita la tassa di successione nel gruppo familiare, non sarebbe possibile continuare a tassare nello stesso modo l'usufrutto congiuntivo, che può essere devoluto a più persone, di cui parte comprese nel gruppo familiare e parte no. Basta il semplice accenno a tale evenienza, a dimostrare la necessità di regolare diversamente la tassazione, disponendo che questa sia eseguita per quota, come se la congiunzione non esistesse; salvo l'accertamento della maggiore tassa che sia eventualmente dovuta al verificarsi dell'accrescimento.

* * *

Per il terzo comma dell'art. 22 del testo 20 maggio 1897, n. 217, nei trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte il valore del dominio utile si considera corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del codice civile.

Invece, in applicazione del secondo comma dello stesso articolo, nei trasferimenti allo stesso titolo di cui sopra dei canoni enfiteutici il valore imponibile si calcola in ragione di dieci volte l'annuo canone.

Non essendovi ragione di procedere ad una diversa capitalizzazione, secondo che il canone sia passivo od attivo, l'art. 30 del testo attuale dispone la capitalizzazione in ragione di venti volte il canone tanto nell'uno, quanto nell'altro caso.

* * *

L'art. 31 in sostanza è la riproduzione delle disposizioni della prima parte dell'art. 52 del testo 20 maggio 1897, n. 217; dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, e dell'art. 3 della legge 24 settembre 1920, n. 1300; salvo qualche aggiunta o modificazione.

La Commissione Reale esaminò se la ragione del 5 %, come base presuntiva del valore della mobilia nelle eredità (cui poi la legge del 1920 aggiunse quella del 2% per presunto valore dei gioielli e del danaro), dovesse commisurarsi al valore lordo dell'asse, confermando la disposizione dell'art. 5 del testo del 1897, ovvero al valore netto del passivo, e fu d'avviso di non modificare la disposizione già in vigore; ritenne però che, quando nell'eredità siano comprese aziende industriali o commerciali, il valore della mobilia, riferito all'eredità, debba ragguagliarsi, rispetto alle aziende, al 5% del valore netto di esse, anzichè al valore lordo, com'è prescritto riguardo a tutti i beni di altra natura.

Questo avviso è giusto, dappoichè, essendo l'azienda un complesso di attività, cui fa riscontro un complesso di passività inseparabili dal movimento degli affari ond'essa è costituita, il valore di questa si riduce alla differenza tra l'attivo ed il passivo; e se per la valutazione della quota di mobilia che si riferisce all'azienda si avesse riguardo al solo attivo, ne conseguirebbe che il valore presunto della mobilia non sarebbe proporzionato alla ricchezza reale del proprietario dell'azienda.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 e l'art. 3 della legge 24 settembre 1920, sopra citati, ammettono la prova del valore reale della mobilia, dei giojelli e del denaro, mediante inventari di tutela e di eredità beneficiata; ma poichè non vi è motivo di non riconoscere la validità degl'inventari fallimentari e di quelli disposti dall'autorità giudiziaria in seguito ad apposizione di suggelli, si è completata in quel senso la disposizione riportata all'articolo 31.

* * *

L'art. 32 modifica la decorrenza del termine di due anni per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti trasferiti per successione, agli effetti della sospensione della tassa relativa; decorrenza che l'art. 6 della legge 23 gennaio 1902, numero 25, allegato C, determina dal giorno dell'apertura della successione e che ora viene, invece, stabilita dalla data della denunzia della successione, come per la giustificazione delle passività ereditarie per uniformità, utile a prevenire facili confusioni.

* * *

Giusta l'art. 23, n. 3, del testo del 1897, la tassa sui beni mobili si applica sul valore dichiarato oppure su quello risultante da inventario con stima o da contrattazioni anteriori di non più di sei mesi. L'art. 34 del testo attuale precisa meglio che le contrattazioni dalle quali può desumersi il valore dei mobili devono essere avvenute *entro sei mesi*, cioè possono essere avvenute tanto prima, quanto dopo il trasferimento soggetto a tasse, purchè non oltre sei mesi, come, del resto, ha già ammesso la giurisprudenza in via d'interpretazione dell'art. 23 della legge del 1897.

* * *

Per l'accertamento del valore delle aziende industriali e commerciali e delle quote di compartecipazione in società di commercio, l'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, dà all'amministrazione il diritto di esaminare i libri di commercio; ma questa disposizione, non completata con una sanzione, riesce sterile, perchè l'esame dei libri non viene consentito, nulla avendo a temere il contribuente per il negato consenso. Alla sanzione provvede ora il capoverso dell'art. 35 del nuovo testo, desunto dal progetto della Commissione Reale, il quale dispone che, in caso di rifiuto a far esaminare i libri di commercio, il contribuente non ha il diritto di impugnare il valore determinato dall'amministrazione.

* * *

Nel nuovo testo è conservato l'istituto del giudizio di stima per l'accertamento del valore dei beni immobili, delle navi e delle aziende industriali e commerciali e quote di compartecipazione in società di commercio, e ne è conservato altresì l'organismo nel complesso della sua struttura (articoli 36 a 43); ma con diverse modificazioni, di cui talune di non lieve momento, dirette o a renderne più facile la funzione, o a renderlo meno dispendioso, nei casi di beni di importanza limitata, o a colmare qualche lacuna nelle disposizioni legislative precedenti, o a temperare conseguenze troppo gravi per i contribuenti, derivanti da inadempimenti talvolta meramente casuali e non colposi.

Così l'art. 36 ammette che l'atto col quale l'amministrazione deve notificare al contribuente il valore che essa attribuisce ai beni

(atto che può considerarsi di semplice avviamento al giudizio di stima, ma non parte del procedimento) sia notificato anche da un usciere di conciliazione, cioè non è più necessario che la notificazione avvenga per mano di un ufficiale giudiziario. Il contribuente poi non è più costretto a servirsi dell'opera dell'ufficiale giudiziario per contestare il valore notificatogli, ma, giusta il terzo comma dell'art. 37, può anche fare le sue contestazioni con semplice ricorso nella forma prescritta per gli ordinari ricorsi amministrativi.

Lo stesso art. 37 ed il successivo art. 40 elevano a L. 50,000 il limite di valore entro il quale la stima giudiziale deve eseguirsi da un solo perito, da nominarsi dal presidente del tribunale; limite che l'art. 26 del testo del 1897 contiene nella ristretta cifra di L. 10,000, evidentemente troppo bassa, poichè la stima collegiale di beni dichiarati per un valore non molto superiore alle L. 10,000 riuscirebbe sproporzionatamente dispendiosa rispetto alla tassa imponibile sui beni.

* * *

L'art. 38 provvede a dettar le norme da seguirsi, quando, in mancanza della dichiarazione del contribuente, il valore viene accertato d'ufficio.

In questo caso l'art. 24, ultimo capoverso, del testo del 1897, dà al contribuente il diritto di domandar la stima; ma nessuna norma di procedura indica il modo di esercitare questo diritto e sarebbe malagevole regolarsi.

La Commissione Reale rilevò questa lacuna e provvide a colmarla con apposito articolo del suo progetto, da cui proviene l'articolo 38 del testo attuale.

* * *

La Commissione Reale rilevò altresì che, dopo esteso alle navi ed altri beni il rimedio della stima per determinare il valore imponibile, che prima era ammesso pei soli beni immobili, non regge più la disposizione dell'art. 25 del testo del 1897, per la quale spetta al presidente del tribunale del luogo ove è situata la maggior parte dei beni di ordinare la stima e nominare il perito unico o costituire il collegio dei periti, e, tutto considerato, giudicò preferibile attribuire questa competenza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha proceduto all'accertamento del valore, salvo a lui la facoltà di delegare quello del luogo di residenza dei periti a deferire il giuramento ed a ricevere la relazione di perizia; ed in questo senso provvedono gli articoli 40 e 41.

* * *

Inoltre l'art. 37 reca due notevoli modificazioni all'art. 5 dell'allegato *A* al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

Giusta la seconda parte di questo articolo, quando la notificazione del valore attribuito ai beni dall'amministrazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine di un anno stabilito per la prima. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che la seconda notificazione avesse uno scopo di semplice opportunità, ma non potesse giovare a rimettere in termine l'amministrazione, dopo di esser decaduta dai suoi diritti per nullità radicale del primo atto notificato bensì in termine, ma da considerarsi inesistente. Invece il secondo comma dell'art. 37 dichiara espressamente efficace la seconda notificazione anche in caso di nullità della prima.

Il citato art. 5 dell'allegato *A* al decreto del 1919 stabilisce che, decorso il termine di tre mesi senza che il contribuente abbia risposto alla notificazione fattagli, notificando a sua volta di preferire il giudizio di stima, rimane definitivo il valore chiesto dall'amministrazione.

Questa disposizione presume che la notificazione del valore sia stata fatta dopo eseguito un diligente accertamento del valore e sentito pure il contribuente per un'eventuale riduzione del valore in caso di contestazione; ma spesso avviene che alla notificazione si procede in limine di scadenza del termine utile, senza aver prima compiuto l'accertamento e, per non pregiudicare agl'interessi dell'erario, si tende ad esagerare il valore, per modo che, se il contribuente lascia decorrere nel silenzio i tre mesi assegnatigli e decade dal diritto di contestare il valore, l'amministrazione si trova nel bivio: o di applicare rigorosamente la disposizione in esame, pur riconoscendo eccessivo e talvolta esorbitante il valore, ovvero di ricorrere a temperamenti, che potrebbero apparire equi, ma non perfettamente legali. Soccorre però al bisogno l'ultimo capoverso dell'art 37 del nuovo testo, giusta il quale, se il contribuente lascia trascorrere nel silenzio il termine di tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione del valore, decade il suo diritto, restando però all'amministrazione la facoltà di ridurre, *con motivata decisione*, il detto valore, *se risulta manchevole od erroneo l'accertamento eseguito*. In altri termini, scorsi i tre mesi, non diviene definitivo ed immutabile il valore notificato, ma, restando precluso al contribuente l'adito a riaprire la controversia in sede giudiziale (il che sarebbe in contraddizione con lo scopo della legge), è data all'amministrazione la possibilità di compiere l'accertamento non compiuto a tempo debito o di correggerlo, se viene a risultare errato.

* * *

Per porre argine agli abusi che avvenivano nella giustificazione delle spese di ultima malattia e funerarie, l'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, limitò la deducibilità delle prime a quelle che risultassero da quietanze di medici, chirurghi e farmacisti, e per le seconde stabilì i limiti massimi delle somme deducibili in proporzione del valore dell'asse e secondo una scala graduale.

Ma non v'è motivo di non ammettere in deduzione le spese risultanti da quietanze di istituti ospitalieri e di case di salute. I limiti poi della scala delle deduzioni delle spese funerarie non sono più in corrispondenza approssimativa con l'importo delle spese effettive, dato l'attuale e forte rincaro di ogni oggetto e di ogni prestazione d'opera. Onde l'art. 46 consente la deduzione delle spese di ultima malattia giustificate con quietanze di istituti ospitalieri e di case di salute e sostituisce una nuova scala delle deduzioni delle spese funerarie, che è conforme a quella già proposta dalla Commissione Reale.

* * *

I beni che sopravvengono in una successione dopo la morte del *de cujus* sono soggetti alla tassa di trasmissione ereditaria e devono essere denunziati nel termine ordinario di quattro mesi, computabile dal giorno in cui la sopravvenienza si è verificata, come ha giudicato la Corte di cassazione di Roma; ma nè il testo 20 maggio 1897, n. 217, nè altra legge posteriore contiene esplicite disposizioni al riguardo, dal che discende l'inapplicabilità delle sopratasse per omessa denuncia e per mancato pagamento, non essendo ammissibile l'applicazione per analogia, delle disposizioni di carattere penale che contemplano casi precisamente determinati.

Oltre questa anche altre lacune si riscontrano nel testo del 1897, alle quali non hanno riparato le leggi posteriori. Infatti per i crediti ereditari litigiosi e di dubbia esigibilità è consentita la sospensione della tassa (art 55 del testo 1897 e 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*), ma nessuna disposizione detta le norme per la denunzia e per il pagamento della tassa, stabilendo i termini relativi, dopo che siano cessate la litigiosità e la dubbia esigibilità. Per il pagamento della tassa sui lasciti agli enti morali l'art. 92 del testo sopra citato stabilisce un termine speciale, ma non v'è alcuna sanzione per il caso che la tassa non sia pagata nel termine prescritto. Nemmeno esiste una disposizione che regoli e tenda ad assicurare il pagamento della tassa complementare sugli aumenti di valore concordati a' sensi dell'art. 30 del testo del 1897.

A tutto ciò provvede il testo attuale con opportune disposizioni inserite negli articoli 54, 57, 64, 71 e 74

L'art. 75 del testo del 1897 fissa il termine di venti giorni per la denunzia dell'avveramento delle condizioni sospensive poste nei testamenti (esclusa quella della sopravvivenza, contemplata dall'articolo 79) e per il pagamento della tassa relativa; ma, come giustamente ebbe ad osservare la Commissione Reale, non v'è ragione di non concedere anche in questo caso, come negli altri di cui all'art. 85, il termine di due mesi (computabile dalla scadenza di quello di venti giorni), per il pagamento della tassa.

In questo senso provvede l'art. 64 sopra citato.

* * *

L'art. 83 del testo del 1897 dispone che le successioni devono denunziarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si sono aperte, cioè dove il defunto aveva l'ultimo domicilio, costringendo gli eredi a non lievi disagi, quando, come spesso avviene, il defunto aveva trasferito da lungo tempo con la famiglia la residenza in luogo lontano; a prescindere poi dalla difficoltà che talvolta s'incontra nell'accertare quale fosse l'ultimo domicilio del defunto.

L'art. 61 del nuovo testo lascia invece agli eredi la facoltà di denunziare la successione all'ufficio nella cui circoscrizione il loro autore aveva l'ultimo domicilio o in quella nella quale risiedeva da oltre dieci anni.

* * *

Ben di rado le tasse di successione, per la loro gravezza, specie nelle eredità vistose, possono pagarsi nel termine ordinario stabilito dalla legge.

Per le tasse relative ai valori immobiliari l'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, concede ai debitori il diritto ad una dilazione non maggiore di quattro anni e per quelle sui valori mobiliari il decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n 1153, dà all'amministrazione la facoltà di consentire che il pagamento se-

gua a rate trimestrali o quadrimestrali in un termine non maggiore di un anno. Nell'uno e nell'altro caso è dovuto l'interesse a scalare del 4.50 %; ma nel primo caso l'atto di dilazione è esente dalle tasse di bollo e di registro ed anche da quelle ipotecarie, se vien data garanzia con ipoteca; nel secondo, invece, l'atto è soggetto alle tasse indicate.

Queste agevolazioni però spesso non sono sufficienti ad impedire che il contribuente sia costretto, per non incorrere nella gravosa sopratassa di tardivo pagamento, a contrarre prestiti onerosi, che sono come un inasprimento della tassa, o ad alienare i beni a condizioni poco favorevoli. Segnatamente per la tassa sui valori mobiliari la dilazione è troppo breve, nè vi è ragione della diversità di trattamento tra le due dilazioni riguardo alle spese dell'atto. Perciò l'art. 65 estende a sei anni la dilazione, anche per la tassa sui valori mobiliari, conservando però la distinzione che, mentre quella sui valori immobiliari spetta di diritto, l'altra sui valori mobiliari è facoltativa per l'amministrazione, la quale può negarla o limitarne la durata, secondo le circostanze, ed elevando l'interesse al 5 %. Assoggetta poi in ambedue i casi l'atto di sottomissione e garanzia alla tassa fissa, stabilita dall'art. 55 della tariffa allegato *A* alle legge del registro.

* * *

L'art. 21 della legge 23 aprile 1911, n. 509, dispone che la traslazione delle rendite nominative del debito pubblico e dei titoli nominativi emessi da società, provincie, comuni ed altri enti ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare non possono *in verun caso* aver luogo, se prima non è esibita l'attestazione dell'ufficio del registro, che è stata pagata la tassa di successione. Questo divieto è illimitato e quindi esclude che, qualunque sia il tempo decorso dalla morte o dall'assenza dichiarata o presunta del titolare si possa sottrarsi alla prova del pagamento della tassa, eccependo la prescrizione.

La Commissione Reale però ha ritenuto eccessiva questa disposizione d'imprescrittibilità e sufficiente, a presidio dell'Erario, stabilire un lungo termine per la cessazione dell'obbligo di dare la prova anzidetta; termine che ha indicato in venti anni, ed in questo senso provvede il penultimo capoverso dell'art. 79.

* * *

L'art. 82 riproduce le disposizioni precedenti, riguardo agli obblighi dei concedenti e dei concessionari di cassette di sicurezza e degli eredi di questi. Soltanto rende meno dispendioso l'inventario del contenuto della cassetta, da eseguirsi dopo la morte del titolare o di uno dei titolari, se sono più, ammettendo che l'inventario possa eseguirsi anche dal ricevitore del registro o da un suo delegato.

* * *

L'art. 126, n. 3, del testo 20 maggio 1897, n. 217, stabilisce il termine di dieci anni dall'apertura della successione o dalla presa di possesso di benefizi e cappellanie, per la prescrizione della tassa sulle successioni e sulle dotazioni degli enti non denunziate.

L'ultimo capoverso dello stesso articolo aggiunge che per le successioni aperte all'estero e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato i dieci anni decorrono dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la denunzia abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire a conoscenza dell'apertura della successione o della presa di possesso del benefizio o della cappellania.

La giurisprudenza poi ha ritenuto che la tassa di consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà, da cui si era distaccato per successione, la quale è complementare di quella di successione, si prescrive nel termine di venti anni stabilito dall'art. 128 del testo sopra citato, quando la consolidazione non è stata denunziata.

Da ciò deriva l'anomalia che, mentre la tassa complementare di consolidazione si prescrive in venti anni, quella principale sulle successioni non denunziate si prescrive in dieci; nè l'anomalia potrebbe correggersi, limitando pure a dieci anni il primo termine, perchè s'incorrerebbe nell'altra più grave anomalia che, quando la consolidazione dipende da distacco dell'usufrutto per successione, la prescrizione della tassa è di dieci anni; quando invece dipende da altra causa, la tassa si prescrive in venti anni, come per le tasse sugli atti non registrati.

Tutto considerato è preferibile unificare il termine di venti anni, senza riprodurre l'ultimo capoverso dell'art. 126 del testo del 1897, la cui disposizione è imprecisa, imbarazzante e non in armonia col principio sul quale è fondato l'istituto della prescrizione: imprecisa, perchè lascia il dubbio se la disposizione sia applicabile sempre che l'autore della successione sia morto all'estero, cioè anche quando egli non abbia mai abbandonato il suo *domicilio* in Italia, come in fatto si è ritenuto e pare meglio risponda allo spirito della legge, o se debba applicarsi soltanto nel caso di successione apertasi all'estero, cioè quando il defunto avesse ivi trasferito il suo domicilio, secondo la lettera della legge; imbarazzante, perchè non sempre può determinarsi precisamente quando l'ufficio è stato messo in grado di conoscere che la successione si è aperta; non in armonia col principio fondamentale dell'istituto della prescrizione, cioè l'estinzione delle azioni col decorso del tempo — *tempus omnia solvit* — e questo tempo deve essere determinato dalla legge, ed invece, mentre con la morte dell'autore della successione all'estero sorge il diritto della finanza alla tassa di successione, seguito a breve scadenza dall'azione per la riscossione, l'ultimo capoverso dell'art. 126 del testo del 1897 rende incerto e indefinito il termine per la prescrizione.

Il termine di venti anni, stabilito dall'art. 80 del nuovo testo, decorre sempre dalla morte dell'autore della successione, dovunque questa siasi aperta, ed è giusto che dopo sì lungo termine abbia a cessare ogni possibilità di perseguitare gli eredi per tasse mai richieste durante il ventennio.

Il capoverso dell'art. 87 stabilisce poi, con disposizione esplicita, pure in venti anni il termine per la prescrizione per le tasse sulle consolidazioni d'usufrutto non denunziate e per le altre tasse applicabili nei diversi casi ivi enunciati.

* * *

L'art. 88 non riproduce la disposizione del secondo comma dell'art. 129 del testo del 1897, con cui è stabilito che, decorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estinguono le penalità e sono dovute soltanto le tasse, perchè, come ebbe già ad osservare la Commissione Reale, trattandosi di penalità stabilite, al pari di quelle di cui al primo comma dello stesso art. 129, in aumento di tasse ed aventi perciò vero carattere di sopratasse, non v'è giustificato motivo di mantenere per esse un termine di prescrizione diverso da quello stabilito per le sopratasse di cui nel primo comma.

* * *

L'art. 90 esonera il contribuente dall'inutile aggravio di presentare il ricorso per restituzione di tassa o per opposizione in via amministrativa a richieste di tassa in duplice originale, come prescrive l'art. 131 del testo del 1897, facendo obbligo al ricevitore di rilasciare ricevuta del ricorso, che costituisce la prova della presentazione del ricorso.

Con ciò si viene non solo a risparmiare al contribuente un aggravio inutile, ma a giovare anche all'amministrazione, in quanto che, nonostante il disposto del citato art. 131, in massima i ricorsi vengono presentati in un solo esemplare e la giurisprudenza li ha ritenuti validi ad interrompere la prescrizione nel solo interesse del ricorrente e non dell'amministrazione. Con l'articolo attuale viene ristabilita la reciprocità.

* * *

Tutte le leggi precedenti in materia di deduzione di passività ereditarie agli effetti della moderazione della tassa di successione, hanno costantemente ripetuta la disposizione per la quale un debito è deducibile, se in esso concorrono le caratteristiche della certezza e della liquidità al momento della morte del debitore.

Anche se concorrono poi queste caratteristiche, il debito, per essere ammesso in deduzione, deve essere giustificato nel termine perentorio di due anni dalla denunzia della successione del debitore.

Solo da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, ha fatta eccezione pei debiti verso amministrazioni pubbliche, dichiarandoli deducibili anche se alla morte del debitore non fossero ancora liquidi ed ammettendo gli eredi a giustificarli dopo scorso il termine anzidetto, ma non oltre due mesi dalla liquidazione definitiva, se posteriore alla scadenza dei due anni dalla denunzia di successione.

Questa disposizione, entrata in vigore il 24 agosto 1923, può applicarsi anche alle successioni anteriori, purchè però a questa data non fosse già avvenuta la decadenza dell'erede dal diritto di giustificare i debiti ereditari, per il decorso del termine perentorio di due anni.

Il terzo comma dell'art. 45 ed il secondo comma dell'art. 50 del testo attuale riproducono le disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1807. Occorreva però riconoscere i diritti acquisiti dai contribuenti relativamente al periodo dal 24 agosto 1923 all'attuazione della nuova legge, ed a ciò provvede l'art. 99 del testo allegato (disposizioni transitorie).

* * *

Il successivo art. 100 delle stesse disposizioni transitorie poi, pure in materia di deduzione di passività ereditarie, contiene un provvedimento retroattivo di palese equità.

E' avvenuto in più casi che gli eredi di debitori d'imposta straordinaria sul patrimonio, dopo la liquidazione definitiva dell'imposta, ne hanno chiesta l'ammissione al passivo dell'eredità, ma, essendo già decorsi due anni dalla denunzia della successione, si

è dovuto opporre l'eccezione di decadenza. In questi casi, dunque, mentre l'amministrazione delle imposte liquida l'imposta, che si riferisce allo stato del patrimonio del debitore al 1° gennaio 1920, quando questi è morto da più anni, e costringe gli eredi a pagarla, l'amministrazione delle tasse si rifiuta di riconoscere il debito agli effetti della moderazione della tassa di successione, per essersene ritardata la giustificazione, quando il ritardo è imputabile, non al contribuente, ma all'amministrazione che ha liquidato il debito.

L'art. 100 ripara a questo non giusto trattamento, consentendo la giustificazione dei debiti per imposta sul patrimonio nelle successioni apertesi dopo il 31 dicembre 1919 e denunziate oltre due anni prima del 24 agosto 1923, purchè siano giustificati nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge o dalla liquidazione definitiva, se posteriore.

Così viene riaperto il termine per la giustificazione del debito d'imposta, riguardo alle successioni apertesi dalla data dell'istituzione dell'imposta e denunziate prima del 24 agosto 1921, poichè per quelle denunziate dopo provvede l'art. 99.

* * *

La disposizione dell'art. 102, che è nuova, è informata al concetto che la tassa di successione, anche se inasprita da sopratasse, non deve superare, col cumulo degli oneri accessori, il valore del cespite che vi è soggetto, come avverrebbe se, ad esempio, denunziata e tassata un'eredità con le più alte aliquote dell'art. 10, fosse poi constatata l'omissione di un cespite, sul quale sarebbe applicabile, oltre la tassa, anche la sopratassa di omissione, la quale potrebbe anche raggiungere il doppio della tassa

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge tributaria sulle successioni »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 112. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3271. Approvazione del testo di legge tributaria sulla manomorta.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo di « Legge tributaria sulla manomorta ».

SIRE,

Gli enti di natura cosiddetta *indefettibile* sono sottoposti alla speciale tassa di manomorta secondo le norme dettate dal testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta, approvato col Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª, il quale sin oggi, che corre il suo cinquantesimo anno di vita, non ha subite modificazioni nella sua struttura, ma solo qualche ritocco in talune disposizioni o nella misura della tassa e delle sopratasse. I cardini fondamentali hanno resistito al tempo, nè credo vi sia ragione di portarvi radicali mutamenti; ma le singole disposizioni contenute nel testo appariscono gettate senza ordine, senza nesso organico, incomplete, tanto che ha dovuto venire in soccorso un diffuso regolamento ed anche la giurisprudenza ad integrarle. Esse vogliono essere meglio ordinate e completate ed alcune anche modificate secondo le mutate condizioni dei tempi esigono.

Con questo intendimento è stato preparato il nuovo testo col titolo di « Legge tributaria sulla manomorta », allegato al decreto di approvazione, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

* * *

Il nuovo testo è costituito di 42 articoli, ripartiti in quattro titoli, di cui il primo è diviso in due capi: l'uno tratta degli enti soggetti alla tassa di manomorta, della misura della tassa e della durata del periodo nel quale ha effetto l'accertamento, indicando anche gli enti e i beni esenti dalla tassa; l'altro si occupa dei beni produttivi di rendita imponibile e del modo di determinare la rendita.

Il titolo secondo contiene le disposizioni concernenti le persone obbligate a presentare la denunzia, i termini per presentarla e i documenti che devono corredarla, le variazioni che avvengono nell'imponibile durante il periodo di accertamento, gli uffici competenti a ricevere le denunzie

Il terzo titolo detta le norme per lo scrutinio delle denunzie, comprende le sanzioni per la omessa o ritardata denunzia e per il ritardato pagamento della tassa e tratta della prescrizione e dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Nel quarto ed ultimo titolo sono raccolte alcune disposizioni transitorie e finali.

Al testo è allegato un elenco indicativo degli enti esonerati dalla tassa con disposizioni di privilegio contenute in speciali leggi e decreti legislativi.

* * *

Sarebbe superfluo soffermarsi sugli articoli contenenti disposizioni desunte da leggi o decreti legislativi precedenti dal regolamento 24 settembre 1874, n. 2129, serie 2ª, sia pure modificate nella forma. Basta illustrare brevemente gli articoli che contengono disposizioni nuove o notevoli modificazioni non di semplice forma, ma di sostanza, a quelle precedenti, cioè gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 15, 33 e 35.

* * *

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono: l'uno l'aliquota normale della tassa di manomorta, nella misura di L. 7.20 per cento; l'altro l'aliquota di favore per gli enti di carità e beneficenza e per quelli di istruzione e di educazione legalmente esistenti nel Regno, nella misura di L. 0.90 per cento. Le due aliquote corrispondono a quelle ora in vigore col solo aumento del venti per cento, cioè dell'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra, elevata a questa misura dalla legge 20 agosto 1921, n. 1178. Esse, com'è detto espressamente nell'art 37, non sono soggette a qualsiasi aumento per addizionale od altro

L'art. 2 ammette a fruire dell'aliquota di favore gl'istituti di carità e beneficenza, quelli di istruzione e di educazione e le fondazioni destinate a premiare la virtù ed il merito e ad altri scopi di pubblica utilità. Il testo del 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª, limita l'applicabilità dell'aliquota di favore ai soli istituti di carità e beneficenza sottoposti alla vigilanza delle autorità governative ed amministrative. Conforme disposizione contenevano gli articoli 97 e 108 della tariffa annessa al testo unico 20 maggio 1897, n. 217, per le liberalità a favore degli enti della specie, disposte con atti o testamenti; ma l'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1914, n. 1042, modificò le disposizioni della tariffa del 1897, estendendo l'applicabilità dell'aliquota di favore agl'istituti di istruzione e di educazione legalmente esistenti nello Stato, nonchè alle fondazioni sopra indicate, ed a questa disposizione è stato uniformato l'art. 2 del testo attuale per gli enti di manomorta.

* * *

La legge organica del 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª (art. 1), indica gli enti esenti dalla tassa di manomorta, limitandoli alle società commerciali e industriali, di credito e di assicurazione di qualunque forma ed agli asili infantili.

L'art. 5 del testo attuale aggiunge gli enti parificati, per legge, nei rapporti tributari, alle amministrazioni dello Stato; l'istituto della Croce Rossa italiana; la Società Dante Alighieri. Quanto ai primi, l'aggiunzione è puramente formale, giacchè essi, di fatto, godono dell'esenzione. Gli altri due sono ora soggetti alla tassa; ma gli scopi della loro istituzione ne giustificano appieno l'esenzione, che peraltro non importa notevole sacrificio per l'erario, giacchè la tassa sinora liquidata a carico della società Dante Alighieri ammontà presso a poco a L. 1000 annue, e quella a carico dell'istituto della Croce Rossa italiana non raggiunge L. 4000 annue.

* * *

L'art. 4 della legge 4 giugno 1899, n. 191, esenta dalla tassa di manomorta, oltrechè da quella di passaggio di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi ecclesiastici, gli assegni supplementari di congrua, concessi ai beneficiati aventi cura d'anime; ma per troppo lata interpretazione, non rispondente nè alla lettera, nè allo spirito della legge, l'esenzione fu accordata, non per il solo supplemento di congrua, ma per l'intero ammontare della rendita beneficiaria, quando o risultava concesso in fatto il supplemento o la rendita accertata nel modo stabilito dalla legge per la tassa di manomorta risultava non superiore al limite minimo stabilito per la congrua.

Questo stato di cose, durato per decenni, benchè in realtà non legale, fu consolidato dal tempo, tanto che, elevato il minimo delle congrue prima a L. 1500 e poi a L. 2500, fu regolata l'esecuzione in rapporto a questi nuovi limiti. Trattavasi di legittimarlo alla prima occasione, ed a ciò provvede il n. 1 dell'art. 6 del testo attuale.

Ciò per quanto riguarda i benefizi parrocchiali; ma poichè il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, ha estesa la concessione del supplemento di congrua agli investiti di altri benefizi maggiori e minori, per uniformità di trattamento, in parità di condizioni, l'esenzione viene accordata anche a questi altri benefizi.

Il limite minimo del valore delle congrue è soggetto a variazioni, ed infatti quello delle congrue parrocchiali è stato di recente due volte, a breve distanza, modificato: quello attuale, di L. 2500, vige per un periodo determinato e non può dirsi se, a suo tempo, sarà confermato. Perciò la nuova disposizione regola l'esenzione a seconda della concessione del supplemento o dell'esistenza del diritto dell'investito del beneficio a conseguirlo.

Il n. 2 dello stesso articolo 6 eleva da L. 300 a L. 1000 il limite della rendita netta annua degli enti per l'esenzione dalla tassa; limite evidentemente troppo basso, in rapporto all'attuale deprezzamento della moneta.

* * *

L'art. 7 riproduce la disposizione di esenzione delle rendite di determinati beni dalla tassa, contenuta nell'art. 16 del testo del 1874, aggiungendo a questi beni le case o porzioni di case destinate all'abitazione dei vescovi ed ai loro uffici, che, come quelle dei parroci, vice parroci e coadiutori, già dichiarate esenti, sono improduttive di rendita.

* * *

La legge del 1874 non regola, e non ne fa nemmeno cenno, altre deduzioni dalla rendita, agli effetti della moderazione della tassa di manomorta, fuori dell'imposta fondiaria e delle spese per le riparazioni ai beni immobili. La giurisprudenza però ha ritenuto che debbono ammettersi in deduzione gl'interessi dei debiti e le annualità passive che importano diminuzione della sostanza patrimoniale (e non erogazioni di rendite, che l'ente deve eseguire per il raggiungimento dei suoi fini), secondo le norme stabilite per la deduzione delle passività ereditarie.

Senza discutere se questo principio sia perfettamente in armonia con lo spirito della legge del 1874, basti osservare che esso è stato da decenni accettato dall'amministrazione ed in realtà deve riconoscersi equo, se non radicato nella legge positiva.

La quota di concorso, stabilita dall'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che importa vera e propria diminuzione della sostanza patrimoniale, non è stata invece ammessa in deduzione, e ciò ha dato adito a giuste critiche.

L'art. 15 del testo attuale consente la deduzione degl'interessi dei mutui passivi e delle annualità passive che diminuiscono la sostanza patrimoniale, se giustificate ai sensi dell'art. 20, poichè conviene tradurre in legge un principio razionalmente logico ed equo, affermato dalla giurisprudenza e confermato dalla prassi amministrativa, e consente altresì la deduzione della quota di concorso, inspirandosi alla dottrina e ripudiando la prassi amministrativa, non equa e non logica, perocchè o intendevasi di interpretare il silenzio della legge riguardo alle passività diverse da quelle enunciate nell'art. 2 del testo del 1874, come deliberata esclusione di queste passività, ed allora era il caso di riportare la questione in giudizio alla prima occasione per ricondurre la giurisprudenza al rispetto della legge; o volevasi riconoscere fondato il principio affermato, ed in questo caso era logico ammettere in deduzione anche la quota di concorso. *In lege condenda* le cose vengono messe a posto.

* * *

Gli enti ai quali spetta l'esenzione dalla tassa, per la scarsa rendita del loro patrimonio, sono obbligati tuttavia a presentare la denunzia, affinchè si possa constatare se realmente la rendita non supera il limite stabilito per l'esenzione.

L'art. 15 della legge 13 settembre 1874 commina la perdita del diritto all'esenzione dalla tassa per un anno, come pena in caso di omissione della denunzia; ma sembra eccessiva questa pena e perciò con l'art. 33 del testo attuale la perdita dell'esenzione vien limitata a sei mesi.

* * *

L'art. 14 del testo 13 settembre 1874, n. 2078, serie 2ª, stabilisce due termini di prescrizione: di due anni dal pagamento della tassa principale, per la domanda dei supplementi dovuti all'erario e per le restituzioni di tasse indebitamente pagate; di cinque anni, per la dimanda delle annualità di tassa relative a rendite non denunziate.

Invece l'art. 35 della legge attuale, regolandosi secondo la legge sulle tasse di registro e quella tributaria sulle successioni, estende a tre anni il termine di prescrizione, sia che trattisi di supplementi di tassa dovuti all'erario, sia che trattisi di tasse da restituirsi ai contribuenti per averle indebitamente pagate. Conferma poi il termine di cinque anni, computabile dalla scadenza di quello per la denunzia, per la prescrizione delle annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Infine, provvedendo anche per le tasse principali e per le sopratasse, non contemplate dall'art. 14 della legge del 1874, stabilisce per le prime il termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza di quello fissato per il pagamento, e quanto alle sopratasse, ne accomuna la sorte a quella della tassa cui si riferiscono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge, allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge tributaria sulla manomorta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 114. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3272. Approvazione del testo di legge sulle tasse ipotecarie.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo di « Legge sulle tasse ipotecarie ».

SIRE,

La legge sulle tasse ipotecarie, ora in vigore, è recente. Essa consiste nel testo unico redatto dalla Commissione Reale istituita in virtù della legge 19 luglio 1914, n. 694, ed approvato col decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135. Però nel breve tempo da

allora decorso sono sopravvenuti diversi ed importanti provvedimenti legislativi, specie in materia di trascrizione, che rendono utile la pubblicazione di un nuovo testo completo. Infatti, appena qualche mese dopo entrato in vigore il testo del 6 gennaio 1918, il decreto luogotenenziale 21 aprile dello stesso anno, n. 575, dispose la trascrizione obbligatoria di molti atti, che prima erano esenti da questa formalità (tra essi, meritevoli di speciale menzione, i testamenti) e modificò la tariffa delle tasse ipotecarie e la tabella degli emolumenti, spettanti ai conservatori delle ipoteche, ammettendo il personale degli uffici a partecipare a taluni di questi emolumenti.

Successivamente il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, all. *E*, sostituì altra tariffa a quella annessa al decreto del 1918; provvide ad estendere l'obbligo della trascrizione anche ai beni immobili e diritti capaci d'ipoteca, trasferiti per successione intestata, col mezzo del certificato di denunziata successione ed affidò ai ricevitori del registro, non più ai conservatori delle ipoteche, la riscossione delle tasse proporzionali, dovute per la trascrizione degli atti, sentenze, testamenti e certificati di denunziata successione.

Tralasciando, poi, il decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, che si limitò ad incorporare nelle aliquote della tariffa l'addizionale del 20 % *pro mutilati*, vedove ed orfani di guerra ed il centesimo di aumento a beneficio del fondo premi, istituito dalla legge 11 agosto 1921, n. 1081, ed a modificare la tabella degli emolumenti dovuti ai conservatori, sono da ricordare l'art. 6 del decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, che ha estesa alle successioni testate la trascrizione del certificato di denunziata successione, ed il recentissimo decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2772, che ha modificato ancora la tariffa delle tasse ipotecarie; ha dettate norme speciali per assicurare la trascrizione dei certificati di denunziata successione, ed ha disciplinata la materia delle sopratasse e delle penali, che richiedeva nuove norme, essendo quelle del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, divenute incompatibili con le sopravvenute disposizioni sulle trascrizioni.

La nuova legge sulle tasse ipotecarie, annessa al decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra, riassume e coordina le disposizioni precedenti, portando pure in talune qualche modificazione.

Essa consta di 40 articoli ed è ripartita in sei titoli, ognuno dei quali è preceduto da un cenno sommario del suo contenuto.

Alla legge sono, poi, allegate quattro tabelle, delle quali la prima e la quarta contengono l'una la tariffa delle tasse ipotecarie (tabella *A*), l'altra la tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro, pei servizi che essi prestano nell'interesse di privati; la seconda indica le formalità, per le quali la tassa ipotecaria, in virtù di particolari disposizioni legislative, è ridotta ed è corrisposta in modo speciale (tabella *B*); la terza indica le formalità da eseguirsi gratuitamente pure in virtù di leggi speciali (tabella *C*).

Nelle tabelle *B* e *C*, le quali sono puramente enunciative, non sono indicate le disposizioni di privilegio di durata limitata.

* * *

I brevi cenni che seguono bastano ad illustrare le poche disposizioni costituenti o modificazioni di quelle precedenti o aggiunte nel nuovo testo e sono contenute negli articoli 7, 17, 19, 32 e 40 e nella tariffa degli emolumenti (tabella *D*).

* * *

Giusta la nota marginale all'art. 5 della tariffa, annessa al decreto 23 dicembre 1923, n. 2772, devono pagarsi agli uffici del registro, oltre le tasse proporzionali stabilite da quell'articolo, anche le sopratasse di tardivo pagamento, relative alle sole trascrizioni dipendenti da successioni; ma non vi è motivo di non far pagare agli stessi uffici anche le sopratasse relative alle trascrizioni di atti e sentenze soggette a tasse proporzionali, che da essi devono essere riscosse, ed a ciò provvede l'art. 7 della legge attuale.

* * *

L'art. 3 dell'anzidetto decreto-legge 23 dicembre 1923 obbliga i ricevitori del registro a trasmettere ai conservatori delle ipoteche il certificato di denunziata successione entro trenta giorni *dalla scadenza del termine per il pagamento della tassa di trascrizione*.

Non sempre però il contribuente paga la tassa nel termine stabilito dalla legge, nonostante la sanzione penale applicabile per tardivo pagamento; talvolta, anzi, egli omette anche la denunzia di successione, ed allora il ricevitore non può adempiere all'obbligo impostogli.

A questo inconveniente ripara l'art. 17 della legge attuale, stabilendo che il termine assegnato al ricevitore, per trasmettere il certificato di denunziata successione, decorre *dalla data del pagamento della tassa di trascrizione*.

* * *

Per il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802, e dello stesso art. 3 del citato decreto 23 dicembre 1923, al certificato di denunziata successione devesi unire copia degli atti, dai quali risulti la qualità di erede o legatario oltre a copia del testamento e del verbale di deposito e di apertura o pubblicazione del testamento, se trattasi di successione testata. Questi atti, testamenti e verbali sono esenti dalla formalità della trascrizione, quando copia di essi è unita al certificato di denunziata successione.

La disposizione è logica, ma incontra difficoltà nell'attuazione pratica, giacchè i notai ed i pubblici ufficiali, tenuti a provvedere, quando occorra, per la trascrizione degli accennati documenti, non sanno se il certificato di denunziata successione sia stato trascritto e, nell'affermativa, se vi siano state unite le richieste copie di documenti. Essi dovrebbero accertarsene; ma, a prescindere da ogni incertezza in ordine alla trascrittibilità del documento, può ritenersi che in molti casi si finisce col risolvere ogni questione col richiedere senz'altro la trascrizione, costringendo la parte a pagare la non lieve tassa di lire dieci per ciascun documento.

Tutto considerato, è sembrato preferibile sopprimere l'obbligo di allegare al certificato di denunziata successione le copie dei documenti anzidetti, mantenendo, per contro, quello della trascrizione di essi, senza limitazione di casi, ma riducendo la tassa a sole lire due per ogni formalità (art. 18, lett. *c*) della legge ed avvertenza in calce alla tariffa contenuta nella tabella *A*).

* * *

Per l'art. 5 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche a titolo di compenso per spese e responsabilità di gestione, sono sottoposti in misura progressiva ad una quota di concorso per l'istituzione di un fondo premi.

Mantenendosi tale disposizione per la quale i conservatori debbono versare parte degli emolumenti in favore dell'Erario dello Stato, devesi rilevare però che la scala progressiva d'incameramento prevista dall'art. 5 suddetto è risultata nella pratica attuazione oltre che eccessiva, anche erronea ed assurda; poichè con una progressione spingentesi fino ad una aliquota di incameramento del 75 % che colle imposizioni fiscali sulla quota spettante al conservatore sale fino quasi al 90 %, fino quasi all'espropriazione totale, si viene a negare il compenso proprio quando maggiore è la responsabilità, e si vengono a produrre, a danno ingiusto degli uffici più importanti, delle gravi sperequazioni.

Ond'è che coll'articolo 32 si attenua e corregge la scala progressiva d'incameramento, giusta un più equo criterio ed una più saggia valutazione della responsabilità civile dei conservatori delle ipoteche.

* * *

Per chiarire il disposto dell'art. 40, va osservato che nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, i pubblici libri delle proprietà dei beni immobili e dei diritti equivalenti sono tuttora tenuti secondo gli ordinamenti del cessato regime. Però gli articoli 2 a 8 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158, stabiliscono le tasse proporzionali da corrispondersi per le iscrizioni ed alcune disposizioni transitorie e di coordinamento, ed il sucessivo art. 9 aggiunge che nell'applicazione dei predetti articoli e per tutto quanto non è nei medesimi specialmente previsto, saranno osservate le norme del testo unico (quello cioè sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217), tenute presenti le disposizioni transitorie e di coordinamento dello stesso R. decreto sopra citato.

S'intende che, essendo al testo unico 20 maggio 1897, n. 217, subentrata la nuova legge del registro, approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, a questa legge va riferito il richiamo fatto dal citato art. 9.

* * *

Nonostante al n. 1 della tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche sia detto che l'emolumento di una lira spetta per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione, ecc., tuttavia, è sorta questione se, quando venga presentata una nota cumulativa spetti al conservatore un solo emolumento di una lira, o tanti quante sono le formalità cui la nota si riferisce.

Il dubbio resta ora eliminato dalla tariffa annessa alla legge attuale (tabella *D*), la quale spiega che al conservatore spetta l'emolumento di una lira per ogni formalità, *anche se una sola nota* riguardi più formalità.

* * *

Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche sono attualmente disciplinati dalla tariffa, di cui alla tabella *D*, allegata al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, e dall'articolo 8 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107. Essi sono ancora quelli portati dalla tariffa allegata alla legge 13 settembre 1874; ma vengono ora ritoccati in alcuni punti, per le seguenti considerazioni;

1° L'ultimo comma del n. 1, lettera *a*), della tabella vigente stabilisce per le note, che comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni facciata oltre la quarta, il diritto di scritturato di centesimi 10, il che importa il diritto di centesimi 40 per foglio, evidentemente inadeguato, e perciò con la nuova tariffa (tabella *D*) è stato elevato a centesimi 60 per facciata. Conseguentemente è stato pure elevato da centesimi 25 a centesimi 60 per facciata il diritto, di cui all'ultimo comma del n. 2 e da L. 0.25 a centesimi 60 il diritto, di cui ai successivi nn. 6 e 7 e al n. 2, lettera *b*).

2° Il diritto di una lira, di cui al n. 2 della anzidetta tabella, per la formazione delle note per l'iscrizione d'ufficio, non è più corrispondente alle esigenze del tempo presente, tenuto anche conto che il lavoro chiede cura ed implica studio giuridico e responsabilità. Ai notai spetta l'onorario di L. 10 per la compilazione delle note ipotecarie. Perciò il diritto dei conservatori per la formazione delle note per l'iscrizione d'ufficio è stato con la tabella *D*, annessa alla legge attuale, equamente elevato a L. 5.

3° Sono evidentemente inadeguati i diritti stabiliti ai numeri 3, 4 e 5 relativi alle ispezioni dei repertori, delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni ed alle ricerche sulla tavola alfabetica, per cui colla nuova tariffa vengono essi elevati rispettivamente da L. 0.50 a L. 1 e da L. 0.25 a L. 0.50.

4° Il decreto 22 gennaio 1922, n. 107, il quale all'art. 8 non fa che riprodurre sui certificati ipotecari le voci della tariffa del 1874, contiene una lacuna per quanto riguarda le copie delle note e dei documenti depositati in ufficio.

Per tali copie il contribuente non paga che il solo importo della carta bollata; al conservatore non viene corrisposto neppure il diritto di scritturato, che rimane a suo carico.

Alla tariffa degli emolumenti (tabella *D*) sono stati perciò aggiunti i nn. 10 e 11, corrispondenti ai nn. 4 e 7 della tariffa del 1874.

5° Per le stesse considerazioni, di cui al n. 2, si è elevato da una lira a quattro lire il diritto per la formazione delle note e domande, di cui alla lettera *b*) dell'anzidetta tabella.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto l'augusta Sua firma

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, portante il titolo di: « Legge sulle tasse ipotecarie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 122. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3273. Approvazione del testo di legge della tassa sugli scambi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge della tassa sugli scambi.

SIRE,

Il progetto di legge che viene sottoposto a Vostra Maestà provvede alla unificazione delle varie norme in materia di tassa di bollo sugli scambi commerciali ed alla opportuna integrazione delle norme stesse con disposizioni di carattere interpretativo addimostratesi necessarie nella pratica applicazione del tributo ai fini di un migliore assestamento e di un maggiore rendimento del tributo medesimo.

Le norme contenute nel R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, istitutivo della tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture, graduata in tre aliquote senza addizionali, sono state integrate:

1° Dalle disposizioni di che agli articoli 34, 35 e 36 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, che più specialmente riguardano gli scambi d'importazione;

2° Dalle norme contenute nel R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2876, concernente la riscossione, a mezzo delle dogane, della tassa di bollo di scambio sulle gemme, sui metalli preziosi ed altri oggetti importati dall'estero e l'importazione in sospeso di perle, brillanti ed altre pietre preziose;

3° Dalle disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 27 novembre 1923, n. 2514, 31 dicembre 1923, n. 2881 e 31 dicembre 1923, n. 3041, che provvedono alla abolizione della fascetta filigranata bollata per le profumerie, le specialità medicinali, i vini spumanti e le acque minerali in bottiglia ed alla loro sostituzione con la tassa generale di bollo sugli scambi dei detti prodotti nella misura del 3 per cento.

* * *

La nuova legge, così integrata, risulta quindi costituita di otto titoli, e cioè:

TITOLO I. — Norme generali, concernenti la natura, il soggetto e l'oggetto della tassa, l'obbligatorietà della fattura, ecc. (articoli 1 a 11);

TITOLO II. — Scambi d'importazione, esportazione e transito (articoli 12 a 17);

TITOLO III. — Misura della tassa (articoli 18 a 22);

TITOLO IV. — Riscossione della tassa sugli scambi che hanno luogo nel Regno (articoli 23 a 27);

TITOLO V. — Riscossione della tassa sugli scambi di importazione (articoli 28 a 35);

TITOLO VI. — Esenzioni (articoli 36 a 39);

TITOLO VII. — Regime contravvenzionale e sanzioni penali (articoli 40 a 53);

TITOLO VIII. — Disposizioni transitorie e generali (articoli 54 a 56).

* * *

Norme generali. — Per quanto riguarda le norme generali di applicazione della tassa di bollo sugli scambi, rimangono invariati i criteri fondamentali stabiliti col decreto istitutivo 18 marzo 1923, n. 550, tanto in ordine alle varie forme di trasferimento che costituiscono scambio, quanto per quel che concerne gli enti e persone cui incombe l'obbligo della emissione della fattura all'atto della consegna o spedizione delle cose che formano oggetto dello scambio.

Peraltro con l'art. 2 sono state dichiarate soggette alla tassa di scambio le vendite di uve da vino, di mosti, di vini e di animali, ancorchè effettuate dalle persone indicate all'art. 5 del Codice di commercio, sempre quando l'acquirente sia un commerciante e l'importo superi L. 500 per le vendite di uve, mosti e vini e L. 1000 per le vendite di animali.

Inoltre per gli scambi di bestiame ovino e suino, allo scopo di agevolare la riscossione della tassa l'art. 3 della legge prescrive che la tassa di scambio venga pagato soltanto al momento della macellazione.

La stessa prescrizione è stata estesa con l'art. 13 della legge agli animali ovini e suini importati dall'estero.

La nuova legge risolve poi due importanti quistioni che nella pratica applicazione del decreto istitutivo avevano dato luogo ad incertezze e controversie, e cioè:

1° *Note e fatture di lavorazione.* — Ad eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità della tassa di bollo sulle note e fatture che accompagnano la consegna o spedizione di materie o prodotti da una ad altra ditta a scopo di lavorazione e la restituzione dei prodotti lavorati, l'art. 5 della legge dichiara che tali consegne o spedizioni e le relative restituzioni non costituiscono scambi solo quando non diano luogo a registrazioni di addebito e la lavorazione venga effettuata per conto dello stesso fornitore delle materie prime, prodotti e merci trasferiti ed i prodotti lavorati vengano restituiti al fornitore medesimo.

Ad evitare possibilità di frodi lo stesso articolo stabilisce che tali consegne e restituzioni devono essere annotate in appositi registri ostensibili agli agenti della finanza ed accompagnate da speciali fatture che, richiamando le annotazioni sui detti registri, permettono un efficace controllo.

2° *Passaggi intermedi.* — Per quanto riguarda i passaggi intermedi di materie e merci e cioè quei passaggi che hanno luogo fra

la casa madre di una ditta commerciale ed industriale ed i propri ausiliari (filiali e rappresentanti) resta fermo il criterio adottato a norma delle precedenti disposizioni, quello cioè dell'esenzione dalla tassa di scambio.

La nuova legge però ad ovviare la eventualità di evasioni dal tributo per il facile diffondersi di filiali, succursali, stabilimenti e rappresentanze di case commerciali nazionali ed estere al solo scopo di eludere la tassa di scambio, ha precisato le caratteristiche che devono avere i detti ausiliari del commercio agli effetti della esenzione dalla tassa di scambio sui documenti posti in essere nei rapporti con le rispettive case madri.

L'art. 7 dichiara infatti al riguardo che i passaggi suddetti non costituiscono scambi quando le filiali, succursali e stabilimenti di cui trattasi agiscono in nome e per conto della ditta di cui fanno parte e risulti da regolare atto pubblico o da altro documento autentico, che essi appartengono agli stessi proprietari della casa madre o centrale.

Per quanto riguarda i rappresentanti di ditte commerciali, la legge stabilisce come condizione per l'esenzione dalla tassa di scambio sui passaggi di materie, merci e prodotti dalla ditta rappresentata al rappresentante, che la rappresentanza sia stata conferita con mandato espresso a norma dell'art. 369 del Codice di commercio.

L'art. 8 della legge disciplina poi il caso di passaggi di merci che hanno luogo a mezzo di commissionari, dichiarando che in tal caso si presume, quando non vi sia convenzione contraria avente data certa, che il commissionario abbia agito come se l'affare fosse suo e sussistono pertanto due distinti scambi soggetti a tassa.

* * *

Importazioni, esportazioni e transito. — In ordine alla tassa di scambio sulle importazioni di materie greggie, merci, prodotti ed animali la legge conferma che la tassa di scambio è dovuta, all'atto dell'introduzione nel Regno, per il solo fatto obbiettivo dell'importazione, qualunque possa essere la destinazione delle cose importate ed anche quando trattisi di importazioni effettuate personalmente.

Rimane fermo lo speciale trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni per le importazioni effettuate da filiali o rappresentanti di ditte estere per quanto riguarda lo scambio successivo che ha luogo nel Regno fra le dette filiali e rappresentanti ed il definitivo destinatario, sempre che tale scambio successivo abbia per oggetto le stesse cose importate e le filiali ed i rappresentanti delle ditte estere si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 7 della legge.

Potendosi verificare il caso di ditte nazionali che hanno all'estero vere e proprie filiali dalle quali importano merci e prodotti nel Regno, la legge dà facoltà al Governo di derogare in tali casi alle norme generali che regolano l'applicazione della tassa di scambio sulle importazioni.

Per le merci in esportazione e per quelle in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale permane l'esenzione da tassa, giusta le disposizioni vigenti. Al riguardo delle esportazioni anzi è stato tradotto in precisa norma il criterio adottato in via d'interpretazione circa le esportazioni effettuate a mezzo di esportatori, dichiarando che anche in tal caso compete l'esenzione da tassa di scambio, a condizione che le materie, merci e prodotti dagli stessi fabbricanti, produttori e negozianti venditori vengano spediti in un deposito franco o punto franco del Regno od esportati con bolletta di esportazione.

* * *

Misura della tassa. — Le tre aliquote fondamentali della tassa di scambio di L. 0.50 %, di L. 1 % e di L. 2 % rimangono invariate, ed inalterata rimane la classificazione delle merci soggette alle dette aliquote.

In seguito all'abolizione delle fascette filigranate bollate per le profumerie, specialità medicinali, vini spumanti ed acque minerali in bottiglie ed alla loro sostituzione con la tassa di scambio, di che al R. decreto 27 novembre 1923, n. 2514, alle tre aliquote accennate si è aggiunta l'aliquota del 3 %, che, a decorrere dal 1° luglio 1924, si applica agli scambi dei prodotti ora accennati, già soggetti alla speciale tassa di bollo riscossa a mezzo delle fascette filigranate bollate.

Conforme a quanto disponevano gli articoli 8 e 9 del R. decreto istitutivo 18 marzo 1923, n. 550, gli articoli 20 e 21 della presente legge dispongono rispettivamente che la tassa di registro per le compravendite fra commercianti di specialità medicinali e profumerie, di vini spumanti ed acque minerali in bottiglia è elevata al 3 % e che la tassa di scambio nella stessa misura del 3 % è dovuta anche sulle vendite al dettaglio degli accennati prodotti fatte dal fabbricante o produttore al consumatore sia direttamente che a mezzo di filiali, agenti, rappresentanti o mediatori.

* * *

Riscossione della tassa. — I titoli IV e V della legge contemplano le varie forme di riscossione della tassa di scambio, distintamente per gli scambi che hanno luogo nel Regno e per quelli di importazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda la riscossione della tassa sugli scambi che hanno luogo nel Regno, la quale pertanto continua ad effettuarsi:

a) a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie, quando la tassa è d'importo non superiore a L. 1000 per ogni fattura;

b) a mezzo del servizio dei conti correnti ed assegni postali, quando la tassa è d'importo superiore a L. 1000 per ogni fattura;

c) in modo virtuale, a mezzo di abbonamento obbligatorio, per gli scambi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e per le carte da gioco. E' invece in facoltà del Governo di consentire la riscossione in abbonamento limitatamente alle tasse di scambio dovute da società per azioni o da ditte inscritte per l'imposta sulla ricchezza mobile con un reddito imponibile non inferiore a L. 20,000.

Per quanto invece riguarda gli scambi di importazione oltre che nei due modi sopra indicati alle lettere *a*) e *b*), la tassa di scambio, conforme al disposto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2876, viene riscossa in modo virtuale mediante versamento alle dogane, nei seguenti casi:

a) su tutte le materie, merci e prodotti da chiunque importati personalmente dall'estero;

b) sulle gemme e metalli preziosi comunque importati nel Regno.

La legge dà poi facoltà al Ministro per le finanze di estendere il sistema di riscossione a mezzo delle dogane della tassa di scambio a tutte indistintamente le importazioni dall'estero.

* * *

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate dall'estero « in sospeso » resta ferma la facilitazione consentita col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2876.

Per le importazioni in sospeso degli accennati oggetti la tassa di scambio sarà fatta depositare all'atto dell'importazione, salva restituzione ove entro un determinato periodo di tempo e sotto l'osservanza di speciali condizioni cautelative, abbia luogo la riesportazione degli oggetti importati.

Le stesse agevolazioni sono state estese anche alle esportazioni « in sospeso » degli anzi accennati oggetti senza che peraltro occorra il deposito preventivo della tassa di scambio.

* * *

In ordine all'applicazione della tassa di scambio sulle importazioni dall'estero la legge contiene poi due nuovi provvedimenti modellati su analoghi istituti vigenti in materia doganale ed inspirati al concetto di favorire l'introduzione nel Regno di materie e prodotti che dopo aver subito una qualsiasi lavorazione sono destinati alla riesportazione.

I detti provvedimenti riguardano:

1° *le importazioni temporanee di merci, materie e prodotti;*

2° *la restituzione della tassa di scambio dovuta sulla importazione dei cotoni greggi, da effettuarsi all'atto della esportazione dei prodotti di cotone*

Per quanto concerne le importazioni temporanee la legge dichiara che le disposizioni vigenti al riguardo agli effetti dei dazi doganali trovano applicazione anche in materia di tassa di scambio, la quale peraltro deve essere fatta depositare dalle dogane all'atto dell'importazione, salva restituzione ove abbia regolarmente luogo la riesportazione delle materie o prodotti importati.

Quanto ai cotoni la legge ha creduto di accogliere i voti al riguardo presentati dalla classe commerciale interessata, disponendo che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei diritti di confine, si faccia luogo anche alla restituzione della tassa di scambio dovuta sulla importazione del cotone greggio.

La tassa di scambio da restituire si computerà in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti esportati, calcolato sulla base del valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti.

* * *

Esenzioni. — Per quanto riguarda le materie, merci e prodotti esenti da tassa di scambio, nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

Continuano quindi a godere della esenzione di tassa gli scambi:

a) di prodotti alimentari di prima necessità;

b) di combustibili (compresi il petrolio e la benzina), di sapone da bucato, liscive ed assimilati;

c) di acqua per irrigazione o forza motrice, e di acqua potabile;

d) di generi di monopolio dello Stato.

L'art. 37 della legge enumera poi le profumerie e le specialità medicinali che in seguito alla estensione della tassa di scambio a tali prodotti, sono esenti da tassa di scambio del 3 % come per lo innanzi erano esenti dalla speciale tassa di bollo corrisposta a mezzo delle fascette filigranate bollate.

erano esenti dalla speciale tassa di bollo corrisposta a mezzo delle fascette filigranate bollate.

Per le importazioni dall'estero trova applicazione anche in materia di tassa di scambio la esenzione agli effetti dei dazi d'entrata stabilita dagli articoli 7, 8 e 9 delle disposizioni preliminari della vigente tariffa generale dei dazi doganali.

Per le somministrazioni di gas ed energia elettrica, anche nei rapporti cogli industriali, commercianti ed esercenti, permane la esenzione dalle ordinarie tasse di scambio. Le fatture, note e conti riguardanti tali somministrazioni continuano quandi ad essere soggetti alla speciale tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni.

* * *

Regime contravvenzionale — Sanzioni penali. — La misura delle pene pecuniarie per le contravvenzioni alla tassa di bollo sugli scambi resta invariata, come del pari immutate restano le altre sanzioni (responsabilità solidale del cessionario o successore, chiusura dell'esercizio, ecc.), stabilite dalle vigenti disposizioni.

Una speciale penalità, più grave delle altre, commina la nuova legge per quei casi nei quali lo scambio soggetto a tassa è mascherato con l'emissione di documenti diversi dalla fattura, soggetti ad una tassa di bollo inferiore a quella di scambio (lettere di accreditamento o di addebitamento, cambiale o tratta, ecc.).

Per questi casi di patente frode è stabilita una pena pecuniaria, per ogni scambio, di 100 volte la tassa dovuta col minimo di L. 100

A rendere poi sempre più efficace il controllo e la vigilanza in ordine all'applicazione della tassa di scambio da parte degli organi competenti all'accertamento delle relative contravvenzioni la presente legge accorda ai detti organi più ampie facoltà di ispezione ed, in caso di gravi indizi di contravvenzione, anche la facoltà di eseguire visite e perquisizioni con la dovuta autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

* * *

Il sottoscritto ritiene che la organica sistemazione in un unico testo di tutte le norme vigenti in materia di tassa di scambio opportunamente integrate da disposizioni di cui l'esperienza ha suggerito l'adozione, facilitando da un lato l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti ed agevolando dall'altro il controllo da parte dell'amministrazione, possa dare maggiore impulso al gettito di così importante cespite di entrata quale è la tassa di scambio e confida pertanto che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge della tassa sugli scambi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 124. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3274.
Approvazione del testo di legge delle tasse sui conti degli alberghi, ristoranti e caffè.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva la legge delle tasse sui conti degli alberghi, ristoranti e caffè.

SIRE,

Il decreto-legge che viene sottoposto alla firma di Vostra Maestà è preordinato principalmente allo scopo di unificare il regime tributario delle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, trattorie e ristoranti, nonchè delle note e conti dei caffè, delle osterie ed altri simili esercizi.

Per quanto riguarda gli alberghi, locande e pensioni permane la distinzione di tali esercizi in categorie, a ciascuna delle quali corrisponde una percentuale unica di tassa, comprensiva dell'addizionale, e cioè:

a) alberghi, locande e pensioni di lusso od extra: tassa di L. 8 per ogni 100 lire;

b) alberghi, locande e pensioni di 1ª e 2ª categoria: tossa di L. 4 per ogni 100 lire;

c) alberghi, locande e pensioni delle altre categorie, oppure non classificati: tassa di cent. 50 per ogni 100 lire.

Le dette tasse devono essere corrisposte mediante l'applicazione di marche.

Per il pagamento mediante marche delle tasse dell'8 o del 4 per cento sui conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso od extra e di prima e seconda categoria, sono state istituite apposite marche doppie « *Alberghi* », ciò che permetterà di controllare il gettito delle tasse anzidette.

Il pagamento della tassa sui conti degli altri alberghi, locande e pensioni, continuerà ad essere fatto con l'applicazione delle ordinarie marche per la tassa di lusso e scambi.

L'Amministrazione si è poi riservata la facoltà di disporre la riscossione in modo virtuale delle tasse medesime oppure di affidare ad Enti morali la riscossione medesima mediante convenzione ed opportuni adattamenti di tariffa.

Per le note e conti dei ristoranti e trattorie restano ferme le tasse attualmente in vigore, comprensive dell'addizionale, e cioè:

a) ristoranti, trattorie di lusso od extra, comprese le vetture dei treni celeri di lusso:

per qualunque importo, a persona, L. 1;

b) ristoranti e trattorie di prima e seconda categoria e di altre categorie o non classificati, compresi pure i servizi di ristoranti e trattorie annessi ai caffè, birrerie, latterie, circoli e clubs:

per ogni conto di importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone, tassa, cent. 20;

quando il conto supera L. 20, oltre la tassa fissa di cent. 20, per ogni persona, cent. 30.

c) vetture-ristorante dei treni diversi da quelli celeri (di lusso):

per ogni conto d'importo non superiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone, tassa, cent. 20;

quando il conto supera L. 20 a persona, oltre la tassa fissa di cent. 20, per ogni persona, cent. 40.

Per le note e conti dei caffè, birrerie, latterie, osterie, bars, circoli e clubs resta unificata la misura della tassa in cent. 10, qualunque sia la popolazione del Comune in cui il conto viene emesso.

Resta del pari ferma l'obbligatorietà del pagamento della tassa suddetta in modo virtuale mediante convenzione di abbonamento, ed a tal uopo il decreto classifica gli esercizi in cinque categorie in relazione al reddito inscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, determinando un numero minimo di conti per ciascuna categoria da tenersi presente per la stipulazione delle convenzioni d'abbonamento.

canone annuo per ciascun esercizio viene fissato in base al reddito mobiliare e ad ogni altro elemento di valutazione che possa essere raccolto dagli uffici finanziari con l'ausilio dell'autorità di pubblica sicurezza e dei comandi della Regia guardia di finanza.

Il nuovo testo di legge disciplina poi la stipulazione delle convenzioni d'abbonamento demandandone la competenza alle Intendenze di finanza per gli esercizi di prima classe ed agli uffici del registro e bollo per gli altri esercizi, con opportuni temperamenti per quanto riguarda gli esercizi situati in località che non siano sede di Intendenza o di Ufficio del registro.

Avverso gli accertamenti eseguiti dagli uffici del registro e bollo nella loro competenza, è ammesso il ricorso all'Intendenza di finanza che decide in via definitiva.

Speciali sanzioni penali sono poi stabilite per quegli esercenti che comunque si sottraggono all'obbligo dell'abbonamento.

La riunione nella legge di tutte le norme che regolano questa

speciale tassa di bollo faciliteranno indubbiamente l'applicazione delle norme stesse da parte dei contribuenti e la vigilanza da parte degli organi finanziari, di modo che non è azzardato prevedere che in non lungo volgere di tempo anche questo tributo darà un gettito superiore a quello attuale.

Il sottoscritto confida che la Maestrà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge delle tasse sui conti degli alberghi, ristoranti e caffè ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 120. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3275.

Approvazione del testo di legge delle tasse di bollo sui trasporti.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla approvazione del testo di legge delle tasse di bollo sui trasporti.

SIRE,

Le tasse di bollo sui documenti relativi ai trasporti di persone, bagagli, cani, velocipedi e merci, sono attualmente regolate dai seguenti provvedimenti legislativi:

a) Testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e parte V della tariffa generale, allegato *A*, allo stesso testo unico;
b) Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 961;
c) R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127;
d) R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;
e) R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938;
f) R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2446;
g) R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275.

Per agevolare l'applicazione delle tasse di cui si tratta, il Governo ha ritenuto opportuno coordinare e trasfondere le anzidette disposizioni in un nuovo testo di legge, il quale è diviso in due parti; la prima comprende propriamente la legge, cioè i criteri generali e le norme relative all'applicazione delle tasse; la seconda comprende la indicazione degli atti che vi sono soggetti, della misura della tassa, del modo di pagamento ed è contenuta nella tariffa annessa alla legge.

* * *

Il testo di legge consta di 39 articoli ed ha ripartita la materia in cinque titoli che riguardano, rispettivamente:

1° La base imponibile, le norme generali d'applicazione delle tasse di bollo sui documenti di trasporto (art. 1 a 5);

2° Le norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo virtuale (art 6 a 12);

3° Gli obblighi dei funzionari (art. 13 a 15);

4° La competenza giudiziaria, il procedimento e le pene pecuniarie (art. 16 a 35);

5° Le disposizioni speciali (art. 36 a 40);

6° Le disposizioni generali (art. 41).

* * *

La tariffa annessa al testo di legge consta di 16 articoli riguardanti nell'ordine:

1° I documenti relativi ai trasporti di persone sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato (art. 1);

2° I documenti di trasporto di bagagli, cani, velocipedi e merci sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato (art. 2 a 6);

3° I documenti di trasporto per via di mare di persone, bagagli, cani e velocipedi (art. 7 e 8);

4° I biglietti e tessere per i trasporti sulle linee urbane tramviarie, di omnibus, di autobus e di navigazione interna, ferrovie esercitate dall'industria privata, linee tramviarie extra-urbane, linee di navigazione interna extra-urbane, linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente (art. 9);

5° I biglietti e riscontri per trasporto di persone, bagagli e merci sulle linee automobilistiche, sovvenzionate o no dallo Stato, concesse in via definitiva (art 10);

6° I biglietti e riscontri per trasporto di persone, bagagli e merci sulle vetture automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato, autorizzate in via provvisoria (art. 11);

7° I biglietti per trasporto di persone e bagagli sulle vetture pubbliche (art. 12);

8° I biglietti per occupazione di posti nelle vetture-letto sulle ferrovie (art. 13);

9° I trasporti marittimi di merci di che all'art. 555 del Codice di commercio (articoli 14 e 15);

10° I trasporti terrestri di merci di che agli articoli 389 e seguenti del Codice di commercio (articoli 16 e 17).

* * *

Per quanto riguarda i trasporti sulle linee automobilistiche concesse in via definitiva (art. 10 della tariffa) merita particolare segnalazione la semplificazione adottata per l'applicazione della relativa tassa che viene ora liquidata e riscossa in base ad un'unica aliquota proporzionale comprensiva delle addizionali che venivano prima liquidate, separatamente per ogni biglietto, in misura fissa.

* * *

Riguardo alle linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria, sovvenzionate o no dallo Stato, è degna di nota la disposizione dell'art. 11 della tariffa che assoggetta i relativi biglietti per trasporto di viaggiatori, bagagli e merci, alla tassa fissa di centesimi cinque, consentendo che la tassa al pari di quella dovuta sui biglietti di trasporto dei passeggeri su vetture pubbliche possa essere corrisposta a mezzo di punzone o con marche da annullarsi direttamente dagli esercenti.

* * *

Riguardo poi ai trasporti marittimi e terrestri, di che agli articoli 14, 15 e 16 della tariffa, è notevole la disposizione secondo la quale, quando le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via, tanto se redatti nel Regno quanto se provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai gruppi dei colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento, la tassa di bollo per ogni polizza di carico, lettera di vettura o foglio di via cumulativi dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

* * *

Così esposta la materia del nuovo testo di legge, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporvi la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge delle tasse di bollo sui trasporti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 117. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3276.

Approvazione del testo di legge dei diritti erariali sugli spettacoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge dei diritti erariali sugli spettacoli.

SIRE,

L'unito decreto-legge, che viene sottoposto alla firma di Vostra Maestà, concerne i diritti erariali sui pubblici spettacoli e trattenimenti, compresi i cinematografi, nonchè quelli sui bagni e sulle cure fisiche raccogliendone e coordinandone le frammentarie disposizioni che sono state opportunamente rivedute in relazione all'esperienza fattane.

Contiene, inoltre, le norme che si riferiscono alla riscossione dell'imposta di soggiorno ed alla devoluzione di parte di tale imposta a contributo di beneficenza di Stato.

Le leggi ed i decreti che sono stati esaminati e trasfusi in tutto o in parte nel nuovo testo sono qui di seguito indicati in ordine cronologico:

Testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

R. decreto 13 luglio 1919, n. 1177, relativo all'istituzione della tassa di bollo sugli stabilimenti balneari;

R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, contenente modifiche al regime tributario degli spettacoli;

R. decreto 5 giugno 1920, n. 767, relativo alla concessione dell'abbonamento cinematografico;

R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, contenente unificazione della tassa teatri nell'aliquota del 10 per cento;

R. decreto 19 maggio 1921, n. 766, relativo alla istituzione di nuovi biglietti bollati per pubblici spettacoli;

R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, relativo all'imposta comunale di soggiorno, devoluta in parte a contributo di beneficenza di Stato;

Legge 29 agosto 1922, n. 1254, dei diritti erariali sui teatri, sui cinematografi, sulle corse di cavalli, sugli altri spettacoli e trattenimenti, sui bagni e sulle cure;

R. decreto 18 marzo 1923, n. 548, contenente modifiche al diritto erariale sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti termali;

R. decreto 15 luglio 1923, n. 1550, relativo agli spettacoli sportivi in acqua, in terra ed in cielo;

R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, contenente riforma della tariffa di bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia.

Tutta la materia è stata distribuita sotto i seguenti dieci titoli, ciascuno dei quali è poi diviso in capi:

I. - Spettacoli e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografi;

II. - Entrature;

III. - Cinematografi ed altri pubblici spettacoli, aventi almeno un numero di cinematografo;

IV. - Diritto addizionale per il teatro lirico « alla Scala » di Milano;

V. - Quota spettante ai comuni sui diritti erariali;

VI. - Diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche esclusi bagni popolari;

VII. - Disposizioni varie;

VIII. - Sanzioni;

IX. - Imposta di soggiorno;

X. - Disposizione generale.

* * *

Il titolo primo comprende, nel capo I, gli spettacoli ed i trattenimenti per i quali il diritto erariale viene riscosso dalla Società Italiana degli Autori in forza della convenzione 21 ottobre 1922, che avrà termine il 30 giugno 1927.

Per tali spettacoli e trattenimenti sono rimaste in massima immutate le disposizioni preesistenti.

Si è, però, con l'ultimo comma dell'art. 1 elevato dal 10 al 15 %, a datare dal 1° luglio 1924, l'aliquota del diritto erariale da applicarsi alle rappresentazioni di prosa e di musica, cadute in pubblico dominio; si è, poi, chiarito nell'art. 2, e quanto agli spettacoli e trattenimenti offerti da società o circoli, che l'obbligo del pagamento del diritto erariale con l'aliquota normale del 10 % deve gravare — sia pure in modo diverso stabilito nell'articolo stesso — tanto sulle società o circoli che hanno per unico scopo di offrire ai propri soci i detti spettacoli e trattenimenti quanto sulle società o circoli il cui scopo principale è quello di offrire ai propri soci sale di convegno, di giuoco, di lettura, ecc.; e si è, infine, estesa con l'art. 3 l'applicazione del tributo ai giuochi o trattenimenti di ogni genere — come giostre, altalene, toboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio e simili — che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponde un prezzo per parteciparvi.

I giuochi in questione non erano nelle leggi e nei decreti preesistenti contemplati per il diritto erariale; ma ciò è sembrato non conforme a giustizia, essendo noto che per partecipare ai detti giuochi si corrisponde quasi sempre un prezzo ben più elevato che per prendere parte a certi balli pubblici o per assistere ad alcuni modesti trattenimenti, già colpiti dal tributo.

Nel capo II si contemplano le corse di cavalli al trotto od al galoppo, per le quali il diritto erariale viene riscosso dagli uffici del registro ed anche per questa parte si sono, in massima, tenute ferme le disposizioni preesistenti con la sola aggiunta che s'è posto un limite (art. 8) nella concessione delle tessere nominative permanenti, che i promotori delle corse sogliono distribuire gratuitamente, stabilendosi che il numero delle tessere stesse non potrà eccedere quello delle consimili tessere rilasciate nell'anno 1923. Coerentemente a tale limitazione si è prescritto il pagamento del diritto erariale per ogni altro ingresso gratuito o di favore e tale diritto deve ragguagliarsi al prezzo del posto per cui i detti ingressi gratuiti o di favore sono stati rilasciati.

Il capo III riproduce le norme per la liquidazione e la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli e trattenimenti, di cui al capo I.

Una modifica notevole s'è, per questa parte, apportata quanto ai criteri di liquidazione del diritto erariale sui palchi di proprietà privata, e, mentre l'art. 6 della legge 29 agosto 1922, n 1254, stabiliva che il tributo sui detti palchi dovesse essere liquidato solo nel caso che essi non fossero occupati dai proprietari esclusivamente ma venissero affittati, ed ammetteva che, ove fosse impossibile l'accertamento e l'incasso del diritto nelle forme normali, si procedesse con il sistema del forfait, l'art. 13 del nuovo testo prescrive che il diritto erariale sui palchi in questione deve essere liquidato e riscosso sia che essi vengano noleggiati o ceduti sia che vengano occupati dai proprietari o lasciati vuoti, stabilendo di conseguenza in modo chiaro e preciso le norme per la liquidazione e riscossione del diritto stesso.

Siffatta disposizione, che mira ad evitare nell'avvenire le infinite contestazioni del passato ed a garantire la finanza contro facili evasioni — data la manifesta difficoltà ed alle volte impossibilità di accertare l'affitto o la temporanea cessione dei palchi in pa-

rola — è però mitigata non solo dall'attenuazione che, nei confronti dei palchi di proprietà privata s'è apportata all'aliquota normale del diritto erariale che dal 10 % è stata ridotta alla metà, ma altresì dall'esenzione dal tributo, che s'è consentita per le dotazioni versate in proprio dai palchettisti, dotazioni che, nel passato, erano invece contemplate per il tributo.

Altra innovazione notevole, contenuta nel capo di che trattasi, è quella dell'ultimo capoverso dell'art. 14 secondo cui, su richiesta del competente rappresentante della Società Italiana degli Autori, la concessione della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, prescritta per ogni spettacolo o trattenimento pubblico, potrà anche essere subordinata alla prestazione di una garanzia. Siffatta norma completa quella preesistente, contenuta nella prima parte dell'articolo stesso, secondo cui la concessione della licenza era semplicemente subordinata alla condizione della formale dichiarazione del richiedente di assoggettarsi al pagamento dei diritti erariali, dichiarazione che l'esperienza ha dimostrata di scarsa o di nessuna efficacia di fronte a richiedenti poco scrupolosi o insolventi e, specie, per spettacoli o trattenimenti da tenersi una volta sola.

* * *

Il titolo II, che consta di un solo capo, assoggetta al diritto erariale del 10 %, da riscuotersi dagli uffici del registro, le entrature, che sono costituite da quei versamenti che, sotto diversi nomi, vengono effettuati da coloro che partecipano alle gare di tiro al volo o alle corse ciclistiche ed automobilistiche ai fini della costituzione dei fondi premi o per qualsiasi altro motivo.

Le disposizioni, riguardanti le entrature, sono state attinte dal R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, con lievi aggiunte o modifiche. Le aggiunte sono: quella di cui al secondo capoverso dell'articolo 16, per effetto della quale il diritto erariale si rende percepibile ancorchè l'entratura viene mascherata — nelle gare di tiro al volo — con un aumento sul prezzo ordinario di ciascun tipo di bersaglio; e l'altra, di che all'art. 17, che impone l'obbligo ai promotori delle gare di effettuare presso il competente ufficio del registro, prima che le gare medesime abbiano inizio, un deposito, la cui misura è determinata dai procuratori del registro, a garanzia dei diritti erariali dovuti.

La modifica è quella, di cui all'art. 18, e con essa, coerentemente all'innovazione della obbligatorietà del deposito a garanzia, si prescrive che la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali in parola devono effettuarsi su denunzia da presentarsi dai promotori delle gare non prima dell'inizio delle gare medesime, come in precedenza era stabilito, ma entro cinque giorni dal termine delle stesse.

* * *

Il titolo III riguarda i cinematografi e tutti quegli spettacoli di varietà, nei quali almeno un numero è di cinematografo. Esso si suddivide in quattro capi: il primo si riferisce a quelli fra i detti spettacoli per i quali il diritto erariale si riscuote a mezzo di biglietti bollati di stato; il secondo concerne gli spettacoli stessi, per i quali il diritto erariale viene riscosso in via di abbonamento a mezzo di biglietti speciali da stamparsi a cura e spese degli impresari su fogli di carta filigranata, forniti dagli uffici del registro; il terzo riguarda quelli fra gli spettacoli in parola per i quali il diritto erariale verrà riscosso a mezzo di macchine a contatore a datare dal giorno che sarà stabilito dal ministro per le finanze; il quarto si riferisce alle norme ed alle limitazioni per il rilascio delle tessere nominative gratuite e per ogni altro ingresso gratuito o di favore.

Nessuna sostanziale modificazione il nuovo testo apporta alle disposizioni preesistenti in materia, ma con opportuna semplificazione dell'art. 7 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, ora trasfuso nell'art. 19, stabilisce in modo preciso che la riscossione del diritto erariale a mezzo di biglietti bollati di stato o di biglietti speciali o di macchine a contatore si riferisce esclusivamente ai cinematografi ed agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo. Con ciò si è eliminata ogni incertezza derivante dalla dizione del predetto art. 7 della legge accennata, secondo cui poteva presumersi che altri spettacoli o trattenimenti oltre quelli, di che è parola, fossero soggetti alle norme, che regolano l'esazione del diritto erariale per i cinematografi e gli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo.

Altra modificazione del nuovo testo consiste nella eliminazione dalla tariffa riportata all'art 19, che trae origine dall'art. 66 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, dei biglietti bollati da cent 3 per gli ingressi di prezzo non inferiore a cent. 15, compresa la tassa di bollo, essendosi considerato che non esistono ormai ingressi di prezzo tanto basso nemmeno nei più modesti cinematografi.

* * *

Nel titolo IV, che consta di due capi, sono raccolte le speciali provvidenze a favore del teatro lirico «alla Scala» di Milano (capo primo) e le altre (capo secondo) a favore dell'arte drammatica e lirica in genere.

Per quanto si attiene a queste ultime provvidenze, nessuna modifica è stata apportata alle disposizioni preesistenti, che restano ferme nello stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di L. 200,000 da erogarsi per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica. Quanto, invece, alle prime il nuovo testo con l'art. 31, a modifica delle precedenti disposizioni, ne limita l'estensibilità al solo teatro «alla Scala» di Milano, che, senza dubbio, è il maggior teatro lirico nazionale e che sin da vario tempo ne usufruisce. Tali provvidenze restano, però, ferme nell'addizionale che già si riscuote a totale beneficio dell'ente autonomo che gestisce quel teatro, in aggiunta al diritto erariale per tutti gli spettacoli e trattenimenti, di che ai titoli I e III del nuovo testo, che vengono dati in quella provincia, e per questa parte l'accennato art. 31 non fa che raccogliere e coordinare le misure di tale addizionale a seconda che trattasi di spettacoli e trattenimenti per i quali il diritto erariale viene riscosso in modo virtuale ovvero di spettacoli per i quali il diritto si riscuote a mezzo di biglietti bollati. Per quanto si attiene alla misura dell'addizionale in favore del teatro «alla Scala» ciò che nelle preesistenti disposizioni mancava — nè poteva essere diversamente — era la determinazione della addizionale in rapporto alla speciale aliquota del 5 % ora stabilita per i palchi di proprietà privata ed a tale determinazione ha provveduto la nuova legge, fissandola in una misura ridotta e, quindi, proporzionata alla detta aliquota.

* * *

Nel titolo V, che consta di unico capo, sono raccolte le disposizioni concernenti la quota che sui diritti erariali sui pubblici spettacoli e trattenimenti spetta ai comuni, che, per effetto dell'art. 10 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, hanno cessato dall'ingerirsi della riscossione dei diritti erariali in questione.

Tale quota era fissata nella metà di quanto si percepiva per puro diritto erariale di bollo, cioè, nella metà delle riscossioni per diritto erariale sui pubblici spettacoli e trattenimenti al netto sia del diritto addizionale pro mutilati di guerra che del contributo di beneficenza ed al netto, altresì, del 5 % per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione. Ma poichè per effetto degli articoli 70 e 72 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, il diritto addizionale pro mutilati di guerra ed il contributo di beneficenza sono stati conglobati con il diritto erariale di puro bollo sia per gli spettacoli e trattenimenti, di che al titolo III del nuovo testo, sia per gli altri di che al titolo I, s'è imposta la necessità di stabilire delle apposite percentuali, a mezzo delle quali potesse agevolmente determinarsi la quota di spettanza dei comuni sul complesso delle riscossioni tanto per gli spettacoli cinematografici ed assimilati, quanto per gli spettacoli e trattenimenti per i quali i diritti erariali vengono riscossi dalla Società Italiana degli Autori e per le corse di cavalli al trotto ed al galoppo.

Dette percentuali — che formano oggetto dell'art. 34 — sono state determinate, tenendosi conto di quanto costituiva non solo addizionale pro-mutilati e contributo di beneficenza ma altresì 5 % per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione; sicchè l'applicazione di esse sul complesso delle riscossioni dà senz'altro le quote di pertinenze dei comuni, pari a quelle che — anteriormente all'avvenuto conglobamento — sarebbero spettate ai comuni medesimi sulle riscossioni di puro diritto erariale di bollo effettuate sugli spettacoli e trattenimenti indicati.

* * *

Nel titolo VI, che consta di tre capi, sono raccolte le disposizioni relative ai diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche, esclusi i bagni popolari.

Il capo I si riferisce agli stabilimenti termali ed alle cure fisiche e, mentre per gli stabilimenti termali (art. 36) si limita a riprodurre, debitamente coordinate, le disposizioni precedenti — per effetto delle quali il diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli stabilimenti stessi deve essere corrisposto con l'applicazione di una speciale marca da bollo di soli cent. 50 su ciascun biglietto d'ingresso giornaliero ovvero mediante tessere d'abbonamento valevoli per l'intera stagione, munite di speciali marche da L. 6 o di L. 3 (queste ultime per le persone aventi domicilio nel comune ove lo stabilimento esiste) — per le cure fisiche (art. 37) segna una notevole innovazione in confronto delle disposizioni preesistenti. E, di fatti, mentre in precedenza le cure fisiche, enunciate senza alcuna specificazione, erano parificate agli effetti dell'applicazione del tributo ai bagni di città ed ai bagni negli alberghi diurni, donde la conseguenza che alle stesse si rendevano applicabili le voci di tariffa (articoli 6, 7 ed 8 della tariffa approvata con decreto-ministeriale 17 febbraio 1923, n. 31327) stabilite appunto per i camerini da bagno e da doccia, con il nuovo testo le cure fisiche, opportunamente spe-

cificate, vengono parificate agli stabilimenti termali, applicandosi alle stesse i medesimi lievi diritti erariali di cent. 50 per ciascun biglietto di ingresso giornaliero o di L. 6 o di L. 3 per le persone munite di tessere di abbonamento, valevoli per l'intera stagione. Siffatta innovazione è poi sembrata giusta non solo in vista della perfetta identità che nei fini se non nei mezzi esiste fra le cure fisiche e quelle, che si fanno negli stabilimenti termali, ma altresì in considerazione del fatto che, data la diversa intensità di frequenza delle cure fisiche rispetto ai bagni di città ed agli alberghi diurni, la precedente assimilazione tributaria fra le cure stesse ed i bagni ed alberghi indicati, per cui tutti erano ugualmente assoggettati al diritto erariale per ogni anno e per ogni gabinetto di bagno o da cura, secondo i prezzi praticati, veniva a risolversi in un troppo forte aggravio delle cure fisiche rispetto ai bagni di città ed alberghi diurni.

Il capo II si limita a stabilire che il diritto erariale è altresì dovuto per i bagni marini, per i bagni sui fiumi e sui laghi, per gli alberghi diurni, per i bagni di città, per il massaggio, per il manicure e per il pedicure. Con ciò nulla s'è mutato alle disposizioni preesistenti, pur chiarendosi — quanto agli spogliatoi, camerini, capanne, cabine e baracche per bagni marini, sui fiumi e sui laghi — che essi devono essere assoggettati al tributo ancorchè siano destinati ad uso di alberghi, pensioni o altri pubblici esercizi ovvero servano ad esclusivo uso dei proprietari.

Il capo III determina le norme per la riscossione del diritto erariale, di che al capo secondo, ed a tale scopo, dopo avere stabilito che il diritto stesso deve soddisfarsi in modo virtuale, su denunzia del proprietario o del conduttore, mediante una somma fissa da corrispondersi in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze, passa a fissare i termini per la presentazione agli uffici del registro delle denunzie, le modalità per la liquidazione del tributo ed, infine, i termini per eseguire i pagamenti.

* * *

Il titolo VII, che consta di un solo capo, raccoglie poche disposizioni che, per la loro portata affatto generica, non avrebbero potuto trovare sede sotto alcuno dei titoli che precedono. Tali disposizioni concernono il conglobamento nel diritto erariale di puro bollo del diritto addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza; la possibilità di variare, con decreto reale, il sistema di riscossione dei diritti erariali; la facoltà, infine, consentita al ministro delle finanze, di concedere in appalto, a trattativa privata, e con eventuali modificazioni di tariffa, la riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici ed assimilati.

* * *

Nel titolo VIII sono raccolte e coordinate tutte le sanzioni relative ai diritti erariali di che tratta il nuovo testo, nonchè le norme relative alla vigilanza per la regolare applicazione dei diritti erariali e le garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni.

In relazione all'eseguito lavoro di coordinamento, il titolo in parola si suddivide in sette capi: il primo riguarda le sanzioni relative agli spettacoli per i quali il diritto erariale si riscuote in modo virtuale; il secondo, le sanzioni relative agli spettacoli cinematografici o assimilati; il terzo, quelle che si riferiscono alle entrature: il quarto, le altre riguardanti i bagni e le cure fisiche; il quinto tratta della vigilanza per l'applicazione dei diritti erariali; il sesto concerne le garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni; e, finalmente, il settimo il termine di prescrizione dell'azione per le pene pecuniarie comminate nel nuovo testo.

In ordine alle sanzioni, di che al capo I, quanto unicamente occorre rilevare è che l'art. 48 del nuovo testo chiarisce che la facoltà di richiedere la chiusura dei teatri nei casi di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux* giornalieri degli incassi compete non solo ai rappresentanti della Società Italiana degli Autori ma anche, e particolarmente, all'autorità finanziaria.

Tale chiarimento è sembrato necessario per eliminare i dubbi, cui poteva dar luogo la dizione dell'art. 7 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, poichè in questo articolo — donde proviene quello in esame — per l'esercizio della facoltà in parola si faceva cenno ai rappresentanti della Società indicata ma non pure alle autorità finanziarie. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che le sanzioni ivi contemplate si riferiscono anche alle corse di cavalli al trotto od al galoppo.

Circa le sanzioni relative agli spettacoli per i quali il diritto erariale viene riscosso a mezzo di biglietti bollati ovvero a mezzo di biglietti speciali o di macchine a contatore e circa quelle relative alle entrature — di che ai capi II e III — nulla è stato innovato o modificato rispetto a quanto in precedenza era stabilito in materia.

Alcune notevoli modificazioni ed innovazioni sono state, invece, apportate nella materia — di che al capo IV — concernente le sanzioni per i bagni e le cure fisiche. E, difatti, in conseguenza dell'avvenuta assimilazione, ai fini dell'applicazione del tributo, di tali cure a quelle che si fanno negli stabilimenti termali, le sanzioni che prima si riferivano solo a questi ultimi stabilimenti sono state estese alle cure fisiche. Inoltre, si è creduto opportuno di contenere entro limiti meno gravosi la sanzione che punisce l'omessa o ritardata presentazione della denunzia, cui sono tenuti i proprietari o conduttori di bagni marini, sui fiumi o sui laghi, di bagni di città, di alberghi diurni, ecc., e, mentre in precedenza le dette infrazioni erano colpite con una penale di L. 60 per ogni giorno di ritardo e per ogni camerino non denunziato, con l'art. 59 del nuovo testo per le infrazioni stesse è comminata una sopratassa uguale a sei decimi del diritto erariale dovuto. Nel caso, più grave, della denunzia infedele la sopratassa in parola è elevata all'intero importo del diritto erariale dovuto aumentato di un quinto.

Infine, in relazione all'obbligo fatto ai proprietari o conduttori di bagni marini, sui fiumi e sui laghi, di alberghi diurni e di bagni di città, ecc., di tenere esposta al pubblico la distinta dei prezzi, che da essi vengono praticati, è stabilita (art. 61), in caso di infrazione, una penale di L. 300.

Per quanto si attiene alla vigilanza per l'applicazione dei diritti erariali, di che al capo V, le preesistenti disposizioni — secondo cui la vigilanza stessa e la facoltà di elevare contravvenzioni erano devolute agli ispettori e procuratori del registro e bollo, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della Regia guardia di finanza e dell'arma dei RR. carabinieri ed ai funzionari di pubblica sicurezza — sono state estese al personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa.

In ordine alle garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni — di che al capo VI — non v'è altro da rilevare se non che la preesistente disposizione, per effetto della quale è stabilita per il recupero delle dette somme la responsabilità solidale fra contravventore e suo cessionario o successore, è stata estesa anche al recupero delle somme dovute in dipendenza di infrazioni alle norme che regolano il diritto erariale sui bagni e sulle cure fisiche, non essendo in alcun modo giustificato che la garanzia in parola dovesse riferirsi solo ad alcuni ricuperi e non pure ad altri e dipendendo, invece, tutti da unica causa.

Quanto, infine, alla prescrizione dell'azione per le pene pecuniarie — di che al capo VII — il nuovo testo non fa che riprodurre l'analoga disposizione dell'art. 67, primo comma, del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

* * *

Nel titolo IX, che consta di un solo capo, si è riprodotto l'estratto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, concernente provvedimenti transitori a favore della finanza locale, fra cui la facoltà ai comuni di applicare e riscuotere direttamente a mezzo del proprio tesoriere la imposta di soggiorno, istituita con la legge 11 dicembre 1910, n. 863, devolvendone un quarto a favore dello Stato quale contributo a favore della pubblica beneficenza.

Siffatta riproduzione è sembrata opportuna per il motivo che delle dette disposizioni è necessario che i procuratori del registro abbiano precisa conoscenza per controllare l'esattezza dei prospetti mensili delle riscossioni per l'imposta in parola, che vengono compilati dai tesorieri comunali, ai fini di determinare il quarto dell'imposta stessa, da introitarsi a titolo di contributo a favore della pubblica beneficenza.

* * *

Con il X ed ultimo titolo, che consta anche esso di un solo capo, si provvede, infine, alla estensione delle disposizioni del nuovo testo alle provincie annesse, nelle quali le singole materie ivi contemplate abbiano già formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione del testo medesimo.

* * *

Così chiarito il sistema, che è stato seguito nel lavoro di raccolta e di coordinamento delle disposizioni, sparse in molteplici leggi e decreti, relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e trattenimenti nonchè sui bagni e sulle cure fisiche; e chiarite, altresì, l'estensione e le ragioni delle modifiche e delle aggiunte apportate alle disposizioni stesse, si confida che la Maestà Vostra vorrà apporre la Sua Augusta firma all'unito decreto, che approva il nuovo testo dei diritti erariali in parola, compilato con gli esposti criteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge dei diritti erariali sugli spettacoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 118. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3277. Approvazione del testo di legge delle tasse sulle carte da giuoco.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che provvede all'approvazione del testo di legge delle tasse sulle carte da giuoco.

SIRE,

Attualmente le tasse di bollo sulle carte da giuoco sono regolate dai seguenti provvedimenti:

a) Testo unico 13 settembre 1874, n. 2080, serie 2ª;
b) Legge 29 giugno 1879, n. 5165, serie 2ª;
c) Regio decreto-legge 14 maggio 1922, n. 681;
d) Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2879.

Per rendere più agevole e proficua l'applicazione della detta tassa, in relazione anche alla cresciuta importanza del cespite e dell'industria chiamata ad alimentarlo, il Governo ha ritenuto necessario di procedere alla revisione dei suindicati provvedimenti legislativi e di trasfonderne la materia, opportunamente vagliata e coordinata, in un nuovo testo di legge nel quale sono state inoltre introdotte varie nuove disposizioni che l'esperienza ha consigliato di adottare sia per il vantaggio dell'Erario che per quello del ceto industriale e commerciale interessato.

***

Il nuovo testo di legge ha ripartita la materia in undici titoli, cioè:

Titolo I: Oggetto e misura della tassa (art. 1 a 4).
Titolo II: Distintivo dei bolli da apporsi sulle carte da giuoco e riscossione della tassa (art. 5 e 6).
Titolo III: Modalità per l'applicazione del bollo sulle carte da giuoco (art. 7 e 8).
Titolo IV: Carte da giuoco provenienti dall'estero (art. 9).
Titolo V: Carte da giuoco destinate all'estero (art. 10).
Titolo VI: Fabbricazione, importazione e vendita delle carte da giuoco (art. 11 e 12).
Titolo VII: Obblighi dei fabbricanti ed importatori di carte da giuoco (art. 13 a 15).
Titolo VIII: Verifiche presso le fabbriche e presso gli importatori e rivenditori di carte da giuoco (art. 16).
Titolo IX: Competenza giudiziaria, procedimento e pene pecuniarie (art. 17 a 23).
Titolo X: Pene per delitti in materia di bollo sulle carte da giuoco (art. 24 a 26).
Titolo XI: Disposizioni transitorie e generali (art. 27 a 30).

***

Delle disposizioni contenute nel Titolo I, merita particolare menzione quella dell'art. 3 che estende il privilegio stabilito dall'articolo 1958, n. 1 del Codice civile, al credito rappresentato dalle tasse di bollo sulle carte da giuoco, pagate dal fabbricante o dall'importatore.

La concessione di questo beneficio costituisce una giusta tutela da parte dello Stato, dei rapporti di credito, di debito fra i fabbricanti, importatori, grossisti ed acquirenti, resi più considerevoli dalle attuali più elevate aliquote di tassa.

***

Speciale importanza presentano le disposizioni del Titolo VI (art. 11 e 12) e del Titolo VII (art. 13 a 15) dettate per stabilire una più efficace forma di controllo sul movimento di produzione e di vendita delle carte da giuoco, e per meglio ostacolare, in tal modo, la diffusione e l'uso delle carte non bollate, con notevole vantaggio anche delle fabbriche.

A tale scopo l'art. 11 limita anzitutto la facoltà di fabbricare le carte da giuoco soltanto a coloro i quali dimostrino che tutte le operazioni relative dalla stampa dei fogli fino all'uscita dei mazzi completamente confezionati, vengono compiute nel proprio stabilimento.

Prescrive poi lo stesso art. 11 che la vendita delle carte da giuoco può essere effettuata esclusivamente dai fabbricanti, importatori e loro rappresentanti e depositari, dai rivenditori di generi di privativa e dagli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'art. 135 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399.

A questa limitazione, che deve essere in massima rigorosamente mantenuta, è consentita deroga dall'art. 12 soltanto per casi eccezionalissimi, nei quali le Intendenze di finanza, quando gli interessi dell'Erario siano salvaguardati, hanno facoltà di autorizzare la vendita all'ingrosso od al minuto delle carte da giuoco anche da parte di esercenti diversi da quelli suindicati.

L'art. 13 impone ai fabbricanti ed agli importatori l'obbligo di annotare in un apposito libro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio del registro, i dati relativi alla produzione, bollazione e vendita delle carte da giuoco e di presentare tale libro, ad ogni richiesta, ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria. Il detto libro è inoltre soggetto al visto trimestrale da parte degli uffici del registro.

***

Per rendere più sollecita l'esazione delle tasse di bollo dovute dai fabbricanti, dagli importatori e per evitare la lunga ed ingombrante giacenza nei locali degli uffici del registro delle partite di assi bollati restituiti dall'Officina delle carte valori di Torino, l'articolo 14 del nuovo testo dispone che i ricevitori non daranno corso alle nuove richieste di bollazione di carte da giuoco fino a quando i fabbricanti e gli importatori non abbiano ritirato, col pagamento della relativa tassa, le carte da giuoco già munite di bollo dalla detta Officina, in conformità alle precedenti richieste.

***

Accogliendo un voto formulato dalle maggiori fabbriche per fondate ragioni di speditezza commerciale, con l'art. 15 viene data facoltà alle Intendenze di finanza di consentire ai fabbricanti di carte da giuoco di provvedere direttamente, dietro rimborso di spesa, all'allestimento, alla spedizione ed alla ripresa dei pacchi assicurati contenenti le carte da giuoco destinate alla bollazione da parte dell'Officina delle carte-valori di Torino, fermo però restando l'obbligo ai ricevitori del registro di assicurarsi dell'esatto contenuto dei pacchi medesimi.

***

Altre notevoli disposizioni del nuovo testo di legge, preordinate alla repressione delle irregolarità e delle infrazioni alla legge medesima sono:

a) Quella dell'art. 16 che dà facoltà ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria di accedere nei locali, depositi ed esercizi delle fabbriche e dei rivenditori e di procedere alle opportune verifiche. Le Intendenze di finanza dovranno far eseguire tali visite due volte l'anno ed ognora che sorgesse il dubbio di commessa contravvenzione.

b) Quelle dei Titoli IX e X (art. 17 a 26) relative alla competenza giudiziaria, al procedimento ed alle pene pecuniarie sia per

le contravvenzioni che per i delitti in materia di bollo sulle carte da giuoco.

Giusta l'art. 19, la procedura per la definizione delle contravvenzioni è regolata dal R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

Le pene pecuniarie per le contravvenzioni, convenientemente aumentate in relazione alle attuali più alte aliquote di tassa, sono stabilite dagli articoli 21 e 22.

L'art. 23, poi, attribuisce all'intendente di finanza la facoltà di promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 a 30 giorni e della fabbrica per un periodo da 15 a 90 giorni, indipendentemente dalla applicazione delle suindicate penalità, in caso di recidiva.

Quanto, infine, alle pene pecuniarie per delitti in materia di bollo sulle carte da giuoco, anch'esse convenientemente aumentate (art. 24 a 26) si è ritenuto equo ridurre a metà (e cioè a L. 3000) il massimo della multa stabilita per l'uso o la detenzione di carte da giuoco con bollo falsificato, quando l'uso o la detenzione non avvengano in luoghi di pubblico ritrovo (art. 26, ultimo comma).

c) Quella, delle disposizioni transitorie (Titolo XI - art. 29) che autorizza le Intendenze di finanza a rinnovare per il solo anno 1924 l'attestato per la vendita delle carte da giuoco agli esercenti diversi da quelli indicati nell'art. 11 della legge i quali esercitavano tale vendita al 31 dicembre 1923.

* * *

Così esposti l'ordine ed i termini sostanziali del nuovo testo di legge, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporvi la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge delle tasse sulle carte da giuoco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 116. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3278. Approvazione del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla approvazione del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa.

SIRE,

Posteriormente alla attuazione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e della mediazione e sulle tasse per i contratti di borsa, la misura ed i criteri di applicazione delle tasse medesime sono stati notevolmente modificati dal decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, dal decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 772, e dal R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2697.

Rendendosi conto delle difficoltà incontrate dai contribuenti per uniformarsi ad un regime di tassazione regolato da disposizioni sparse in diversi provvedimenti legislativi che comprendono anche norme abrogate, il Governo ha ritenuto necessario di procedere alla revisione dei provvedimenti stessi e di riunire e coordinare le disposizioni risultanti in vigore.

* * *

Il testo di legge consta di 21 articoli ed ha la materia ripartita in dieci titoli concernenti, nell'ordine:

1° I rapporti contrattuali imponibili (art. 1);
2° La misura della tassa (art. 2);
3° Il modo di riscossione della tassa (art. 3 a 7);
4° I contratti conclusi con persone residenti all'estero od i contratti conclusi all'estero (art. 8);
5° I certificati di credito (art. 9 a 12);
6° Gli obblighi degli operatori di borsa (art. 13);
7° Il carattere delle operazioni a termine su titoli di credito e valori (art. 14);
8° I contratti di riporto, a termine od a premio, soggetti alla tassa sulle anticipazioni contro pegno (art. 15 e 16);
9° Le verifiche (art. 17);
10° Le disposizioni penali (art. 18 a 21).
11° Disposizioni generali (art. 22).

* * *

Particolare attenzione meritano i titoli II (misura della tassa) e III (modo di riscossione della tassa) che riproducono le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2697, radicalmente innovative ai criteri di tassazione dei contratti di borsa. Come già venne posto in evidenza in occasione dell'attuazione di quest'ultimo decreto, in coerenza al criterio di adattare la tassa alla maggiore unità e mitezza possibile di aliquote ed alla massima semplicità di forma, non si tiene più conto, nella tassazione dei contratti di borsa, dell'importo dei titoli negoziabili, e le vigenti aliquote, contenute in limiti modesti, vengono applicate per i contratti a contanti, a termine e di riporto, in relazione alla qualità dei contraenti (art. 2 del testo).

La tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Quanto poi al modo di riscossione della tassa sono particolarmente notevoli le disposizioni degli articoli 3 e 4, in quanto rispettivamente sostituiscono ai libretti a madre e figlia già prescritti per coloro che erano ammessi a negoziare al mercato ufficiale e per i banchieri, l'impiego degli ordinari foglietti bollati a madre e figlia e consentono che per i contratti assoggettati a tassa d'importo non superiore a cent. 10, questa possa essere corrisposta mediante marche annullate direttamente dalle parti.

* * *

Con tali cenni il sottoscritto confida di aver messo sufficientemente in chiaro i termini del nuovo testo di legge e confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al testo medesimo la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, portante il titolo di: « Legge delle tasse sui contratti di borsa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 115. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3279.
Approvazione del testo di legge tributaria sulle concessioni governative.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo: « Legge tributaria sulle concessioni governative ».

SIRE,

Le tasse sulle concessioni governative, che procurano all'Erario un gettito non indifferente, sono attualmente regolate dal testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, dalla tabella annessa all'allegato *F* al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, e da numerose altre leggi e decreti riguardanti le più svariate materie.

Tale stato di cose genera, come è naturale, una continua incertezza non solamente da parte dei contribuenti, ma anche da parte degli uffici più direttamente incaricati della riscossione delle tasse.

Ad ovviare a questo grave inconveniente provvede l'unito schema di decreto legislativo che approva l'annesso testo di legge tributaria sulle concessioni governative, nel quale sono state riunite, per quanto è possibile, tutte le disposizioni che regolano la materia.

Nel decreto che viene sottoposto alla Maestà Vostra sono state trasfuse e coordinate le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti legislativi:

1. Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, che approva il testo unico delle leggi sulle concessioni governative.

2. Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla istituzione del Consorzio di credito per opere pubbliche.

3. Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, alleg. *F*, contenente una nuova tabella delle tasse sulle concessioni governative.

4. Regio decreto 4 maggio 1920, n. 568, e art. 24 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, relativi alla istituzione di una tassa di concessione governativa per balli, thè danzanti ed accademie di ballo.

5. Legge 24 marzo 1921, n. 312, relativa all'esercizio della pesca nei laghi e nei fiumi.

6. Legge 7 aprile 1921, n. 355, sulla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri di commercio.

7. Legge 10 aprile 1921, n. 444, relativa alla istituzione di una tassa di concessione governativa sulle licenze per vendite ed esposizioni temporanee di oggetti preziosi e di lusso negli alberghi, stazioni climatiche e balneari ed altri locali diversi da quelli di ordinario esercizio del venditore.

8. Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, relativo alla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei copialettere.

9. Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, e decreto Ministeriale 21 luglio 1922, n. 8787, sul regime tributario per la produzione zolfifera.

10. Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1410, sulla semplificazione dei servizi di cancelleria.

11. Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, e Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, relativi alla licenza per aprire alberghi, trattorie, osterie e simili.

12. Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, e R. decreto 18 gennaio 1923, n. 261, con i quali viene istituita una tassa di ammissione ai concorsi come insegnanti di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

13. Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1670, e decreto Ministeriale 14 marzo 1923, n. 31581, relativi alla istituzione di una patente per gli orafi.

14. Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, e Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, sulla compartecipazione degli agenti scopritori al riparto delle multe nelle contravvenzioni alle leggi finanziarie.

15. Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1676, e Regio decreto 18 marzo 1923, n. 549, relativi alle tasse di concessione governativa per il rilascio del porto d'armi e per il permesso di caccia.

16. Regio decreto 11 marzo 1923, n. 737, e Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1099, relativi alla istituzione di una tassa per la revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole elementari.

17. Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, relativo alle licenze di apertura ed esercizio di agenzie di collocamento di donne.

18. Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, e decreto ministeriale 20 giugno 1923, n. 12263, sulla competenza dell'Intendente di finanza in materia di trasgressioni alle disposizioni tributarie.

19. Regio decreto legge 19 aprile 1923, n. 938, sulla competenza delle Intendenze di finanza per ricorsi relativi a tasse e sopratasse.

20. Regio decreto 22 aprile 1923, n. 994, col quale viene istituita una tassa di ammissione ai concorsi per direttore didattico governativo e ispettore scolastico e direttore governativo.

21. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sulle assicurazioni private.

22. Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173, col quale è stata istituita una tassa di ammissione ai concorsi ad impieghi governativi sia civili che militari.

23. Legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

24. Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1549, che istituisce una tassa sulle domande di prestiti fatte dalle Provincie, Comuni ed altri Enti alla Cassa dei depositi e prestiti ed aumenta la tassa sui decreti per autorizzazione e trasformazione dei prestiti.

25. Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra.

26. Regio decreto-legge 29 luglio 1923, n. 1970, e Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2878, sulle privative industriali.

27. Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1881, contenente esenzione da tassa di porto d'armi per i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

28. Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2165, sulla legalizzazione delle copie degli atti e dei certificati dello stato civile e di altri atti da parte dei pretori.

29. Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2437, che istituisce una tassa di ammissione ai concorsi come insegnanti negli istituti nautici.

30. Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2447, contenente riforme della tabella delle tasse sulle concessioni governative.

31. Regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, riguardante l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

32. Regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2844, contenente disposizioni di coordinamento in materia automobilistica.

33. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2882, che limita taluni privilegi tributari.

Con l'occasione si è creduto opportuno introdurre nella legislazione vigente qualche nuova disposizione e alcune variazioni nella tariffa, allo scopo, più che altro, di semplificare la liquidazione delle tasse e ridurre il numero dei tagli dei valori bollati esistenti che, come è noto, è attualmente eccessivo e complica oltremodo le contabilità degli uffici finanziari.

Tra queste sono specialmente da segnalare:

1° L'esenzione dalle tasse per gli atti relativi alla costituzione di enti morali autonomi creati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge per l'impianto od esercizio di fiere campionarie, nonchè gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio, a favore degli enti medesimi, di beni appartenenti a società per l'esercizio di fiere campionarie;

2° L'estensione al personale delle ferrovie addetto alla vigilanza delle linee del diritto di accertare contravvenzioni al porto d'arme;

3° La minor tassa di L. 6 sulla licenza per la pesca lacuale e fluviale per gli stranieri che risiedono provvisoriamente nel Regno;

4° L'aumento a cent. 50 del prezzo del biglietto per ottenere la riduzione di tassa di licenza per spettacoli con marionette, prezzo che ora è stabilito in cent. 30, in modo che in pochi casi potevasi godere del beneficio;

5° La istituzione di una tassa di L. 10 per le vidimazioni, da parte della pubblica sicurezza, dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia;

6° L'aumento da L. 24 a L. 25 e la riduzione da L. 36 a L. 35 delle tasse pagabili mediante marche;

7° L'aumento da L. 2.40 a L. 3 della tassa di vidimazione dei passaporti esteri di 2ª classe;

8° L'aumento da L. 24 a L. 25 e da L. 48 a L. 50 della tassa per i permessi rilasciati dall'intendente di finanza per trasporto di persone su autocarri e per quelli rilasciati dal circolo ferroviario di ispezione per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autoveicoli adibiti a servizi pubblici;

9° La facoltà di far vidimare non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferiscono, anzichè nel dicembre dell'anno precedente, i certificati di idoneità a condurre autoveicoli;

10° La modificazione del sistema di riscossione delle tasse per la concessione del brevetto di pilota civile che, anzichè con marche, dovrà farsi in modo ordinario;

11° La correlazione delle voci della tariffa riguardanti la caccia e l'aucupio con le disposizioni dell'art. 18 della legge sulla caccia 24 giugno 1923, n. 1420;

12° L'abrogazione delle disposizioni secondo le quali il provento delle tasse per domande di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche e per revisione di copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche, doveva imputarsi in tutto o in parte ad uno speciale capitolo amministrato dal Ministero dell'interno;

Con tale abrogazione anche queste tasse dovranno imputarsi al capitolo tasse sulle concessioni governative.

13° L'aumento da due a tre anni del termine di prescrizione per l'azione della finanza a riscuotere supplementi a causa di liquidazioni inesatte e per l'azione dei contribuenti per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate.

Con tali cenni il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà munire l'unito schema di decreto legislativo della Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge tributaria sulle concessioni governative ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 119. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3280.

Approvazione del testo di legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro.

SIRE,

La legge sulle tasse surrogatorie del bollo e del registro ha come punto di partenza il testo unico 4 luglio 1897, n. 414, rimasto in vigore soltanto per le tasse surrogatorie, essendo state già le disposizioni sulle tasse di bollo trasfuse nel testo unico del 6 gennaio 1918, n. 135.

In essa sono state pure riportate le disposizioni contenute nel testo unico delle tasse sulle assicurazioni del 26 gennaio 1896, n. 44, relative alla tassa sul capitale delle società estere di assicurazioni, fondendole con le analoghe disposizioni sulla tassa sul capitale delle altre società estere operanti nel Regno.

Le altre leggi e decreti più importanti trasfusi nella attuale legge sono i seguenti:

Legge 7 aprile 1898, n. 116, relativa alle tasse sulle anticipazioni fatte da casse di risparmio, società e istituti.

Legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. *C*, art. 12, relativo alla tassa di negoziazione delle azioni delle società cooperative, ed alle operazioni dei titoli nominativi.

Legge 31 dicembre 1907, alleg. *C*, relativa alla riduzione delle aliquote di tassa di anticipazione sulle operazioni fatte da casse di risparmio, società ed istituti.

Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 20, relativo alla valutazione dei titoli non quotati in borsa, e art. 31, relativo alla riduzione al decimo delle sopratasse.

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *D*, relativo alle società in accomandita semplice.

Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2458, che ha modificato le aliquote delle tasse surrogatorie, fondendo in esse ogni addizionale.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2882, recante provvedimenti per assicurare l'osservanza della legge di registro.

Partizione della legge.

La legge è stata divisa in due parti, contenenti, la prima, la legge propriamente detta e l'altra le tariffe e la tabella delle esenzioni.

La prima parte è suddivisa in quattro titoli, concernenti rispettivamente, il primo la tassa di negoziazione; il secondo quella sul capitale delle società estere; il terzo la tassa sulle anticipazioni, ed il quarto l'estensione delle disposizioni del testo alle provincie annesse.

Le tariffe sono due: quella generale, contenente le varie aliquote per tutte le tasse in surrogazione del bollo e registro, e quella speciale per i titoli e valori soggetti a tassa in surrogazione del bollo e registro in misura ridotta.

La tabella contiene i titoli e valori esenti da tassa di negoziazione in virtù di leggi speciali.

Modificazioni ed aggiunte.

Per coordinare le varie disposizioni legislative sono state modificate, e talvolta fuse, le norme esistenti nei citati testi di legge e decreti.

* * *

Per quanto riguarda la tassa di negoziazione, deve essere segnalato l'art. 3 che fa obbligo ai contribuenti di procurarsi entro un termine perentorio il certificato peritale senza che occorra alcun invito da parte degli uffici del registro.

* * *

Nella tassa sul capitale, come si è accennato, sono state fuse in unico titolo le disposizioni riguardanti le società estere di assicurazione, con quelle delle altre società estere, non essendovi più ragione di tenere distinte le une dalle altre.

Con l'occasione si è chiarito, giusta la costante giurisprudenza, che la tassa colpisce i capitali complessivi destinati nel Regno o quelli investiti effettivamente se superiori a quelli destinati.

E' da porsi in speciale evidenza l'art. 10, che, quanto alla tassa sul capitale delle società estere, porta innovazione nel senso di assoggettare a tassa le dette società, comunque siano costituite in guisa da doversi tenere presente per la tassa il solo elemento obbiettivo « il capitale estero » colpendolo, comunque trovi una destinazione di fatto nel Regno, purchè proveniente da società o da associazioni, senza alcun riguardo alla loro forma; siano o no state osservate le formalità prescritte dal Codice di commercio alle società che esercitano la loro industria nel Regno.

In base a questo criterio lo stesso art. 10 dichiara inoltre soggette a tassa sul capitale anche le società costituite all'estero, aventi la sede e l'oggetto principale della loro impresa nel Regno, che l'art. 230 considera nazionali.

Così pure lo stesso art. 10 estende la tassa sul capitale alle società di mutua assicurazione costituite all'estero che fanno operazioni nel Regno, rimandandone per altro l'applicazione al 1° gennaio 1925, trattandosi di società che finora vennero esentate dalla tassa medesima.

Inoltre dev'essere segnalato il disposto dell'art. 12 del decreto che risolve la questione della detrazione delle perdite verificatesi nel capitale destinato od impiegato nelle operazioni compiute nel Regno, ammettendo che i capitali soggetti a tassa vengano deter-

minati con riguardo agli aumenti ed alle reali diminuzioni verificatisi su quelli dell'anno precedente.

Coll'art. 13, comma secondo, viene chiarito che la tassa per le società che si costituiscono durante un trimestre deve essere pagata soltanto a decorrere dal giorno della costituzione.

Gli articoli 14 e 15 tendono a meglio assicurare l'osservanza del pagamento della tassa sul capitale da parte delle società estere dal momento che anche per le tasse ordinarie di bollo e di registro si hanno disposizioni consimili.

L'art. 16 precisa le sopratasse in cui incorrono le società estere nel caso di omessa denunzia del capitale e di omesso o ritardato pagamento della tassa.

L'art. 18 eleva da anni due ad anni tre il termine per la domanda di supplementi di tassa e per la domanda di restituzione di tassa analogamente al termine stabilito dalla legge del registro.

***

Per la tassa sulle anticipazioni sono state coordinate in unico capo le disposizioni relative alle operazioni fatte da casse di risparmio, società ed istituti, regolandone separatamente i termini delle denunzie e del pagamento delle tasse.

In un successivo capo sono state riportate le disposizioni relative alle tasse sulle operazioni fatte dai privati che tengono case di pegno, regolandone pure distintamente i termini per la presentazione delle denunzie e per il pagamento delle tasse.

In un terzo capo poi sono state raggruppate le disposizioni comuni ai due capi precedenti, disciplinando le sopratasse per le omissioni nelle denunzie e per il tardivo pagamento.

Quanto alla procedura per l'esazione coattiva delle tasse in surrogazione del bollo e registro e per la decisione delle relative controversie è stato fatto riferimento alle disposizioni della legge di registro, come era nei preesistenti testi di legge, data la analogia delle tasse anzidette con quelle di registro.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di: « Legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 123. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3281.
Approvazione del testo della legge tributaria sulle assicurazioni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo della legge tributaria sulle assicurazioni.

SIRE,

La nuova legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi ha preso per punto di partenza il testo unico 26 gennaio 1896, n. 44.

Le principali leggi successive e i decreti portanti modificazioni al suddetto testo unico sono i seguenti:

Legge 23 aprile 1911, n. 509, articoli 31 e 33, relativi alla riduzione al decimo delle sopratasse e al termine per ricorrere all'autorità giudiziaria.

Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *L*, portante modificazioni alla legge sulle tasse di assicurazioni e sui contratti vitalizi e la fusione nelle tasse dell'addizionale pro-terremoto.

R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107, art. 6, relativo alle modalità per la registrazione delle polizze di assicurazioni marittime.

R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, sui decreti penali degli intendenti di finanza.

R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938, che regola la competenza delle Intendenze e del Ministero delle finanze.

R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, relativo all'esercizio di ogni forma di assicurazione privata.

R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2457, portante modificazioni alle tasse sulle assicurazioni e la nuova tariffa delle tasse stesse, comprensive dell'addizionale pro-mutilati.

Partizione della legge.

La legge è stata divisa in due parti: la prima comprende la legge propriamente detta, dalla quale sono state stralciate le disposizioni concernenti la tassa sul capitale delle società estere di assicurazioni che sono state trasfuse nel testo della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, tra le analoghe disposizioni relative alla tassa sul capitale delle altre società estere; la seconda parte comprende la tariffa generale di tutte le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, la tariffa speciale delle assicurazioni a tassa ridotta, ed infine la tabella delle esenzioni portate da leggi speciali.

Modificazioni ed aggiunte.

Per coordinare le varie disposizioni legislative sono state apportate le necessarie modificazioni al testo unico del 1896, e, con l'occasione, variate anche alcune dizioni non più rispondenti all'attuale ordinamento delle assicurazioni private; e così pure per mettere in corrispondenza la legge sulle assicurazioni con quella di registro è stato variato da due a tre anni il termine di prescrizione per domanda di tassa suppletiva o di restituzione di quelle pagate.

Per eliminare poi le evasioni al tributo delle riassicurazioni fatte all'estero per operazioni che sarebbero soggette a tassa, si è chiarito che è sufficiente per l'applicazione della tassa stessa che le riassicurazioni risultino dai libri e registri delle Società di assicurazioni.

Tenuto conto inoltre che, ai sensi dell'art. 34 del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, le imprese e persone singole possono eccezionalmente essere autorizzate dal Ministero dell'economia nazionale a collocare in assicurazione rischi all'estero, sono state stabilite opportune cautele al riguardo, prescrivendosi, per le suddette imprese e persone, l'obbligo di denunziare l'inizio delle operazioni, al pari delle società o imprese di assicurazione, della tenuta del repertorio e del registro dei premi, distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative compiute dalle stesse imprese o persone, l'obbligo delle denunzie trimestrali e annuali, nonchè del pagamento delle tasse, sopratasse e penalità, con gli stessi vincoli di solidarietà esistenti per le società ed imprese di assicurazione.

Sono state altresì riportate nel testo della legge le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, relative ai divieti a società in nome collettivo, in accomandita ed a garanzia limitata, ed alle persone singole di fare operazioni di assicurazioni, e ai divieti di eseguire nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale e di costituire associazioni tontinarie e di ripartizione, e così pure vennero riportate nel testo di legge le sanzioni penali per la trasgressione a tali divieti.

E' stata infine riportata dal succitato decreto-legge la disposizione che dichiara le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 decembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, portante il titolo di « Legge tributaria sulle assicurazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 110. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3282.
Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge portante il titolo: « Legge sul gratuito patrocinio ».

SIRE,

Ho l'onore di rassegnare alla Maestà Vostra il decreto che approva il testo definitivo della legge sul gratuito patrocinio, in conformità della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1923.

Preminente in questo testo è la materia giuridica, la quale ha richiesto un attento coordinamento delle norme, tratte dai vari provvedimenti legislativi che regolano l'ammissione del gratuito patrocinio presso l'autorità giudiziaria ordinaria e presso le giurisdizioni speciali. Più che fuse, tali norme sono state raggruppate in maniera organica tale, che la conclusione delle diverse disposizioni non potesse ingenerare dubbiezze e confusione.

Tutta la materia è stata ripartita in guisa che, definito il gratuito patrocinio, e determinati i casi di ammissibilità, risultassero ben stabilite la sede e la composizione delle varie Commissioni competenti ad accordarlo, le condizioni per ottenerlo e le norme per conseguire il recupero delle spese, sempre, beninteso, nei limiti consentiti dalle disposizioni, sparse in non piccola mole di provvedimenti.

Criterio principale è stato quello di sceverare le disposizioni che accordano la prenotazione a debito delle tasse senza formalità, da quelle che l'accordano previo un provvedimento speciale delle varie autorità giudiziaria o giurisdizionali. Queste ultime disposizioni soltanto sono state comprese nella legge, mentre — per le considerazioni suesposte — non si è creduto opportuno di includervi le disposizioni sugli infortuni, quelle sulla riscossione delle imposte dirette, ecc. Un dubbio è sorto per quelle sui probiviri, poichè al Collegio giudicante dei probiviri sono affidati incarichi molto analoghi a quelli che in materia di gratuito patrocinio hanno le varie magistrature; ma si è concluso per la negativa, appunto perchè qui del beneficio si può godere senza alcuna preventiva formalità.

Notevole è, poi, la disposizione contenuta nell'art. 15, nella parte che riguarda i corpi morali, che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri: per essi si è creduto opportuno di esimerli dalla dimostrazione dell'impossibilità di sostenere le spese giudiziali, come sarebbe richiesto dall'art. 1 della legge 19 luglio 1880, n. 5536.

Dopo i sommari cenni suesposti, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua Augusta firma il decreto-legge qui allegato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Guardasigilli Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge sul gratuito patrocinio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 121. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3283.
Approvazione del testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza 30 dicembre 1923, sul decreto che approva il testo di legge recante il titolo: « Legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche ».

SIRE,

Poichè col recentissimo decreto-legge 20 dicembre 1923 sono state adottate tutte le disposizioni necessarie ad integrare la legislazione tributaria precedentemente vigente in materia ciclistica ed automobilistica, il Governo non si è trovato nella necessità di introdurre qualche altra disposizione di carattere innovativo nell'unito schema di decreto legislativo, che deve formare il testo delle leggi per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi.

Si è ritenuto solamente opportuno di affermare esplicitamente nell'art. 20 l'obbligo solidale nel pagamento dell'ammenda per parte del conducente e del proprietario dei veicoli colti in contravvenzione, integrando così il disposto dell'art. 18 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *D*, e dell'art. 17 del R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673, dai quali la solidarietà suaccennata risultava implicitamente stabilita.

Nel decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà sono state trasfuse e coordinate le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e decreti legislativi:

1° Testo unico di leggi 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *D;*
2° R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *H;*
3° R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1673;
4° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673;
5° R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675;
6° R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 758;
7° R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796;
8° R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 938;
9° R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;
10° R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2447;
11° R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2844.

Dopo i sommari cenni suesposti confida il sottoscritto che Vostra Maestà vorrà munire della Sua Augusta firma il decreto-legge qui allegato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo di legge allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, portante il titolo di:

« Legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 111. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 663.
Modificazioni al regolamento generale per il servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Considerata l'opportunità di elevare il limite del valore assicurato tanto delle corrispondenze, come dei pacchi, che gli agenti rurali possono accettare in partenza e distribuire in arrivo, e di elevare il limite dell'assegno tanto per il servizio delle corrispondenze, come per quello dei pacchi da parte delle collettorie e degli agenti rurali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla propostá del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di L. 50, nel quale a termini dell'art. 112 lett. *d*) (capoverso) del regolamento generale intorno al servizio postale, gli agenti rurali possono eseguire il servizio delle assicurate, viene elevato a L. 200.

Art. 2.

Il limite di L. 50 nel quale, a termini dell'ultimo comma dell'art. 116 del regolamento generale intorno al servizio postale, il servizio delle corrispondenze gravate di assegno può estendersi alle collettorie ed agli agenti rurali, viene elevato a L. 200.

Art. 3.

Il limite di L. 50 nel quale, a termini del primo capoverso del n. 7 dell'art. 213 del regolamento generale intorno al servizio postale, gli agenti rurali possono accettare in partenza e distribuire in arrivo pacchi ordinari ed assicurati, anche se gravati di assegno per eguale somma, viene elevato a L. 200.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.
Atti del governo, registro 224, foglio 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 653.
Disposizioni concernenti gli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e le modificazioni ed aggiunte apportatevi col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2977;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3040;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 5 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1545, sono soppresse le parole: « in seguito a concorso ».

Art. 2.

I presidi e i professori di ruolo, che nell'anno scolastico 1923-1924 abbiano dovuto assumere, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti e incaricati, ore d'insegnamento in numero superiore al loro obbligo saranno retribuiti per questa loro maggiore opera a norma della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le cattedre di lingua straniera nei ginnasi sono cattedre di ruolo *A*; ma i titolari di esse sono iscritti al ruolo *A* dei professori anzichè al ruolo *B* solo se laureati e dal 1° ottobre successivo al conseguimento della laurea.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, dall'inizio dell'anno scolastico 1923-24, nei modi prescritti dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3040, oltre che presidi, anche insegnanti di Regi istituti medi di istruzione ad assumere la direzione di istituti medi annessi ai più importanti tra i Regi educandati ed istituti femminili di educazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 80. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 671.

Elevazione a succursale dell'agenzia del Banco di Napoli nella città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto l'art. 3 dello statuto del Banco di Napoli, approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 506, e modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391;
Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1924, con cui fu autorizzata l'istituzione di una nuova agenzia del Banco di Napoli nella città di Fiume;
Vista la deliberazione 29 marzo 1924, con cui il Consiglio generale del predetto Banco approvò la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso, con deliberazione del 26 marzo 1924, di trasformare la nominata agenzia in succursale;
Vista la nota n. 30185, in data 1° aprile 1924, del direttore generale dell'Istituto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la trasformazione in succursale dell'agenzia del Banco di Napoli nella città di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 97 — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 656.

Aggiunta all'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, contenente norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, contenente norme per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel secondo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, fra le parole: « Codice per la marina mercantile » e « Lingua francese » sono inserte le seguenti: « Leggi sulla leva marittima. Nozioni di geografia politica e commerciale. Storia del commercio e della navigazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 83. — GRANATA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Avezzano e Mongrassano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924, con il quale viene sciolto il Consiglio comunale di Avezzano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Avezzano è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 7 maggio 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mongrassano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mongrassano è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 9 maggio 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 10 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di maggio 1922.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18909	77719	Cuscinà Alfredo	« Fior di Siviglia ». – Operetta in tre atti, su libretto di Reggio Emilia. — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. (Ditta editrice musicale)	Inedita. — Mai rappresentata.
18907	77717	Franchetti Alberto (Delli Ponti Raffaele)	« Glauco ». – Opera in tre atti, su libretto di Forzano G. — Riduzione per canto e pianoforte di Delli Ponti Raffaele. (N. di catalogo 2273)	Sonzogno (Casa musicale)	2-3-1922. — Mai rappresentata.
18908	77718	Mascagni Pietro (Farinelli Guido)	« Der Klein Marat ». (Il piccolo Marat). – Opera musicale in tre atti, su libretto di Giovacchino Forzano. — Riduzione per canto e pianoforte di Guido Farinelli, con la traduzione in tedesco di Scheidemontel Kare. (N. di cat. 2271)	Detta	2 marzo 1922.
18911	77729	Zandonai Riccardo	« Giulietta e Romeo » – Tragedia in tre atti, su libretto di Arturo Rossato. — Partitura d'orchestra originale. manoscritta.	Ricordi G. e C. (Ditta editrice musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Costanzi » in Roma il 14-2-1922.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18905	77706	Chiarelli Luigi	« Chimere ». – Commedia in tre atti, pubblicata sulla rivista « Comoedia »	Società italiana degli autori	21-12-1921.—Rappresentata la prima volta all' « Olimpia » di Milano il 25-2-1920.
18906	77716	Di Falco Isidoro	« Il patto ». – Dramma in tre atti	Di Falco Isidoro	Inedito — Mai rappresentato.
18910	77721	Forzano Giovacchino	« Glauco ». – Opera musicale in tre atti, per musica di Sebastiano Franchetti. — Libretto	Sonzogno (Casa editrice musicale)	10-3-1922. — Mai rappresentata.
18912	77731	Piccioni Ariosto, detto « El Pireun »	« I 200 veers ... de caan » ovvero « Milan ! la gran barca di cuiunn ». – Scherzo comico in dialetto milanese. — Libretto.	Società italiana degli autori	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18901	77659	Ambrosio. (Società anonima, in Torino)	« L'uomo che dormì 130 anni ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1128 — Presentati, pel visto, 265 fotogrammi. col sunto inedito dell'azione	Ambrosio. (Società anonima, in Torino)	Inedita. — Mai proiettata.
18902	77660	Detta	« Il romanzo del diavolo ». – Opera ut supra m. 1441. — Presentati. pel visto. 233 ut supra	Detta	Id. id.
18903	77661	Detta	« La sposa perduta ». – Opera ut supra m. 1409. — Presentati. pel visto. 242 ut supra	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche e mimiche. (Con o senza musica).		
18904	77666	Geymonat Ermanno	« Il mondo nel 2000 ». – Mimodramma in quattro parti.	Geymonat Ermanno	Inedito. — Mai rappresentata.

Roma, 3 marzo 1923.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

* * *

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di aprile 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18880	77445	Blanc Giuseppe	« Il bacio di Apollo » (Apollo S. Kiss). - Pantomima musicale in un atto, azione e musica dello stesso	Blanc Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
18882	77490	Ferrarese Mario.	« Manicomio ». - Rivista-fantasia in tre atti. — Partitura	Ferrarese Mario	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Fossati » di Milano il 3-2-1922.
18870	77383	Steffen Ernesto - Macchi Gustavo	« La cena dei miliardari ». - Operetta in tre atti di Willner e Hans Costow, musicata da Steffen, tradotta e ridotta da Macchi Gustavo. — Partitura	Sonzogno - Casa musicale	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18879	77429	Bellinetti G.	« Il signor presidente ». - Operetta in tre atti, su versi di Ennio Neri, musica di R. Allegiani. — Libretto	Allegiani R.	Inedita. — Mai rappresentata.
18867	77378	Noel di Saint Clair Francesco	« El martiri del sur Verecondo ». - Commedia in tre atti in dialetto milanese	Società italiana degli autori	Id. id.
18868	77379	Detto	« La commedia del Pi.....Pi.....Pi ». - Commedia in tre atti in dialetto milanese	Detta	Id. id.
18869	77380	Detto	« Spoos ben compagnaa ». - Commedia in tre atti in dialetto milanese	Detta	Id. id.
18881	77462	Frey Hermann - Lauri	« Adolaro ringiovanisce ». - Operetta in tre atti, musicata da Wolter Collo, traduzione di Lauri. — Libretto	Lombardo C. - Casa editr. musicale	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Milano il 1° dicembre 1921
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18871	77421	Albertini film - Torino	« Il mistero dell'auto in fiamme ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1349. — Presentati, pel visto, 808 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18872	77422	Detta	« I due derelitti di Valcourt ». — Opera ut supra m. 1308. — Presentati, pel visto, 754 ut supra	Detta	Id. id.
18875	77425	Campogalliano e C. film	« La tempesta in un cranio ». — Opera ut supra m. 1381. — Presentati, pel visto, 1864 ut supra	Detta	Id. id.
18877	77427	Libertas film in Roma	« Figuretta ». - Opera ut supra m. 1439. — Presentati, pel visto, 782 ut supra	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18878	77428	Medusa film in Roma (Taddi T.)	« Il castello delle 57 lampade ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2231. — Presentati, pel visto, 1116 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di T. Taddi	Unione cinematografica italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18876	77426	Photodramma in Torino (De Stefani A.)	« La ruota del vizio ». - Opera ut supra m. 1343. — Presentati pel visto, 828 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di A. De Stefani	Detta	Id. id.
18873	77423	Vay film in Roma (Thierry A.)	« L'affresco di Pompei ». - Opera ut supra m. 1543. — Presentati, pel visto, 742 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di A. Thierry	Detta	Id. id.
18874	77424	Detta	« La matassa di seta ». - Opera ut supra m. 1310. — Presentati, pel visto, 668 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 114

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	129 46	Belgio	109 32
Londra	98 381	Olanda	8 43
Svizzera	399 19	Pesos oro	17 02
Spagna	312 37	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New York	22 529
Vienna	0 0318	Oro	434 70
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	88 58
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	90 73
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	86 89

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente presso la Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente (Gruppo A - Grado 10°) presso la Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio di L. 9,500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione

generale dell'agricoltura, Div. III), non più tardi del 30 giugno 1924. Esse dovranno contenere l'indicazione delle dimore del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana costituzione fisica;

f) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

g) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

h) laurea in scienze agrarie, od in scienze naturali.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex-combatenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale, marittimo e industriale presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, nella seduta del 7 novembre 1923;

Sulla proposta del direttore generale del commercio e della politica economica;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale, marittimo ed industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio), la loro domanda in carta bollata, da L. 2, alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita, debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento, o alla Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato, esattamente, l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

La prima pubblicazione venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 15 febbraio 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.